

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV) .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	14
GIUSTIZIA (II) .....	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	31
DIFESA (IV) .....	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	46
FINANZE (VI) .....	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	67
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	76
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	88
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	95

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.**

AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	<i>Pag.</i>	97
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE . . . . .	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI ( <i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i> ) . . . . .	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE . . . . .	»	140
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	141

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Esame di una domanda di autorizzazione a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
---	---

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Esame di una domanda di autorizzazione a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che poco prima delle 14 il Presidente della Camera ha trasmesso un provvedimento di integrazione della domanda di autorizzazione in titolo, pervenuto alla Camera dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano poco dopo le 13,30. Pur non avendo ancora potuto esaminare tali atti, ritiene che una cognizione degli stessi da parte dei componenti sia indispensabile ai fini del prosieguo dei lavori, non fosse altro perché in essi si fa riferimento a nuovi elementi di prova emersi a seguito di perquisizioni effettuate lo scorso 14 gennaio presso il domicilio di soggetti indicati nella domanda originaria.

Propone che il seguito dell'esame sia rinviato a domani mattina alle ore 10. Nel pomeriggio di oggi, copie numerate della nuova documentazione saranno poste a disposizione dei componenti fino alle ore 24 e poi domattina, secondo le modalità

già stabilite con riferimento agli allegati pervenuti alla Giunta il 17 gennaio 2011.

Maurizio PANIZ (PdL), nel lamentare la diffusione alla stampa della notizia circa l'assegnazione dei nuovi documenti prima ancora che ciò fosse reso noto alla Giunta, crede comunque possibile il prosieguo dell'esame della domanda in titolo secondo le modalità già concordate nella seduta di ieri. Non vede ostacoli a che si pervenga anche alla sua conclusione, eventualmente anche dopo una sospensione dovuta ai lavori pomeridiani dell'Assemblea, dopo i quali la seduta della Giunta potrebbe riprendere.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel condividere la proposta del Presidente circa il rinvio del seguito dell'esame, si dice pronto a prendere visione degli atti non appena le copie saranno disponibili.

Marilena SAMPERI (PD) condivide anch'ella la proposta del Presidente, sottolineando come la piena cognizione delle nuove risultanze istruttorie sia necessaria ai fini del prosieguo del dibattito.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la trasmissione di nuovi atti da parte della procura di Milano sia un atto di riguardo nei confronti della Giunta, che viene così messa in condizione di disporre di documentazione ulteriore.

Maurizio PANIZ (PdL), parlando per una precisazione, esprime perplessità sulla circostanza che sia stata proprio la Presidenza della Camera a dare la notizia dell'arrivo della nuova documentazione dalla procura di Milano. A proposito della riservatezza degli atti, ricorda che, per tutelare il proprio gruppo, nelle giornate del 17 e del 18 gennaio ha chiesto ai colleghi appartenenti al PdL di non esaminare la documentazione depositata dalla procura al fine di escludere *in radice* qualunque addebito di responsabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, deve rimarcare che non vi è stata alcuna scorrettezza nei confronti della Giunta per le autorizzazioni. Il Presidente della Camera ha immediatamente assegnato la nuova documentazione alla Giunta stessa, compiendo un atto tanto dovuto quanto pubblico per definizione. Viceversa, la riservatezza riguarda esclusivamente i contenuti della documentazione, i quali non sono stati in alcun modo indebitamente divulgati. Sottolinea poi che il comunicato della Presidenza della Camera è stato diramato in un orario in cui la seduta avrebbe dovuto essere iniziata e, quindi, quando verosimilmente la comunicazione in Giunta avrebbe dovuto essere già avvenuta.

Antonino LO PRESTI (FLI) deve osservare che il 17 e il 18 gennaio scorsi ha dovuto consultare gli atti in un contesto di rigorose cautele predisposte dal Presidente della Giunta, sotto il diretto controllo del personale a essa addetto. Non ritiene pertanto pertinenti le allusioni che ha colto nelle parole del collega Paniz, in ordine

alle presunte responsabilità sulla diffusione dei relativi contenuti. In proposito precisa anzi che gli risulta che una copia degli atti sia stata irrualmente data al relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, nel pregare i componenti di mantenere un contegno calmo e responsabile, deve far presente al collega Lo Presti che una copia del materiale di cui si tratta è stata da lui semplicemente messa a disposizione del relatore in considerazione della natura e della complessità degli atti e che di tale scelta intende assumersi ogni responsabilità: esclude che il relatore o un qualsiasi altro componente possa essere venuto meno all'affidamento reciproco in ordine al trattamento della documentazione nel possesso della Giunta.

Se non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per domani, giovedì 27 gennaio 2011, alle ore 10, precisando che tra breve saranno disponibili le copie del nuovo materiale. Le medesime saranno lasciate a disposizione per la consultazione dei componenti secondo le modalità già indicate. Precisa che, secondo la prassi costantemente seguita dalla Camera, sarà data pubblicazione anche all'atto di trasmissione della documentazione integrativa, sottoscritto dal procuratore della Repubblica di Milano (ciò che originerà un nuovo documento parlamentare, il doc. IV, n. 13-*bis*, comprensivo dei contenuti del doc. IV, n. 13).

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 93 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 5

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Proposta di nomina del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.**

**Nomina n. 93.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda nella seduta di ieri i relatori hanno formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame che verrà quindi posta in votazione.

Avverte, inoltre, che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere. Al riguardo,

precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. In caso contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Ricorda, infine, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti delle Commissioni. A tale fine, comunica le sostituzioni pervenute.

Indice quindi la votazione.

Le Commissioni procedono alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina viceprefetto Laporta a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	69
Maggioranza .....	35
Hanno votato sì .....	63
Hanno votato no .....	6

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Cattaneo,

Menia (in sostituzione di Cosenza), Di Cagno Abbrescia, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, D'Incecco (in sostituzione di Ginoble), Nastro (in sostituzione di Iannarilli), Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Nola (in sostituzione di Lupi), Marantelli, Margiotta, Mariani, Motta, Piffari, Pili, Pizzolante, Realacci, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Taddei (in sostituzione di Vessa), Viola, Abrignani, Allasia, Cimadoro, Dal Lago, De Corato, Fadda, Anna Teresa Formisano, Froner,

Gava, Golfo, Grassano, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Polidori, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa, Torazzi, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Le Commissioni esprimono pertanto parere favorevole sulla proposta di nomina

**La seduta termina alle 14.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di TNT Post Italia SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) ..... 7

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FISE-Are, FISE-ASSOPOSTE, AICAI e CONFETRA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) ..... 7

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Audizione di rappresentanti di TNT Post Italia SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.10.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Audizione di rappresentanti di FISE-Are, FISE-ASSOPOSTE, AICAI e CONFETRA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto  
(Esame e rinvio) .....

8

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

**C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le Commissioni iniziano oggi l'esame delle proposte di legge in titolo, dopo che la Presidenza della Camera ne ha disposto l'assegnazione alle Commissioni riunite in seguito al conflitto di competenza sollevato dalla XI Commissione. Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione delle proposte di legge in esame.

Luigi BOBBA (PD), *relatore per la XI Commissione*, ricorda anzitutto che i progetti di legge in esame, da oggi all'atten-

zione delle Commissioni riunite XI e XII, erano originariamente assegnati in sede referente alla sola XII Commissione, la quale ha svolto un'approfondita istruttoria legislativa, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che hanno visto la partecipazione di organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale che operano per la tutela dei diritti delle persone disabili, nonché degli istituti di patronato e di rappresentanti degli istituti previdenziali; la stessa Commissione, peraltro, era giunta anche alla definizione di un nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati. In qualità di relatore per la XI Commissione, rammenta altresì che la stessa Commissione, quando è stata chiamata ad esprimersi in sede consultiva su tale testo, ha ritenuto che l'oggetto del provvedimento rientrasse in pieno nell'ambito della propria competenza e ha deliberato, pertanto, di elevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento: a seguito della sollevazione di tale conflitto di competenza, il Presidente della Camera ha stabilito di consentire l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni riunite XI e XII.

Trattandosi, dunque, di esaminare proposte di legge già ampiamente note ai



componenti delle due Commissioni, piuttosto che illustrare nel dettaglio i provvedimenti, si limita a ricordare – in particolare, a beneficio dei deputati della XI Commissione – che essi mirano a riconoscere il ruolo specifico delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale che operano per la tutela, la promozione e l'integrazione sociale delle persone disabili, valorizzandone il lavoro di informazione, assistenza e tutela nei confronti di tali soggetti, ai fini del conseguimento di prestazioni e diritti sociali connessi al loro stato.

Osserva, peraltro, che tale riconoscimento si incrocia con le attività di informazione, assistenza, consulenza e tutela, anche in sede giudiziaria, nonché con le altre attività di sostegno e di servizio di natura tecnica, che attualmente gli istituti di patronato, sulla base della legge n. 152 del 2001, svolgono in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa: pertanto, i progetti di legge in esame sono sostanzialmente diretti ad estendere alle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari, talune prerogative previste dalla citata legge n. 152 del 2001, già previste per i richiamati istituti di patronato e assistenza sociale, in vista della predetta attività di sostegno e assistenza, sulla base dell'assunto – peraltro esplicitato nella relazione di accompagnamento del progetto di legge C. 1732 – che, per loro natura, i medesimi istituti di patronato e di assistenza sociale sarebbero maggiormente dediti alla difesa dei lavoratori dipendenti e meno attenti alla specificità della normativa concernente la protezione delle persone disabili.

In tal senso, riconoscendo la serietà delle finalità perseguite dall'intervento normativo in esame, giudica altrettanto doveroso – come già sottolineato all'unanimità dalla XI Commissione in occasione della sollevazione del conflitto di competenza – valutare con attenzione l'ipotesi di attribuire in via legislativa ad organizza-

zioni o associazioni la qualifica di istituto di patronato (o di soggetto ad esso equiparato), affinché tale forma di riconoscimento possa avvenire nel rispetto della razionalità e dell'organicità della legislazione vigente. Ritiene, infatti, che si possano porre, con questi interventi, alcune rilevanti questioni problematiche, che attengono alla necessità di operare un raccordo preciso e puntuale con la già citata legge n. 152 del 2001, richiedendo un'attenta riflessione di merito. Fa notare, quindi, che nel corso dell'esame in XII Commissione, lo stesso deputato Pedoto, presentatore della proposta di legge abbinata, aveva evidenziato che la proposta di legge n. 1732 dovrebbe essere modificata con riguardo a tre aspetti: la separazione tra associazioni proponenti e soggetti che svolgono le attività regolate dalla legge n. 152 del 2001; le garanzie di stabilità economico-patrimoniale dei soggetti erogatori; l'esigenza di evitare il palese conflitto d'interesse, per le associazioni, tra le funzioni previste dall'articolo 7 della legge n. 152 del 2001 e la contestuale assistenza e rappresentanza nella Commissione sanitaria di accertamento degli stati invalidanti, nonché di evitare che la comunicazione all'ANMIC degli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni di invalidità civile, prevista dall'articolo 8 della legge n. 118 del 1971, costituisca una indebita condizione di vantaggio per tale associazione rispetto agli altri soggetti operanti sul « mercato sociale ».

A questo proposito, intende richiamare altresì le considerazioni svolte dai rappresentanti del « Centro Patronati » (CE-PA), in occasione dell'audizione informale effettuata dalla XII Commissione nel corso della propria attività istruttoria, lo scorso 11 marzo 2010, alla quale fa rinvio anche per gli aspetti di maggiore dettaglio. In questa sede, ricorda in particolare che tali soggetti evidenziarono l'esigenza di soffermarsi a riflettere sulla finalità e sulla natura giuridica degli istituti di patronato, sulla base di quanto previsto dalla più volte richiamata legge n. 152, la quale, in attuazione di talune norme della Costituzione (in particolare, l'articolo 38, relativo

ai diritti previdenziali dei lavoratori), definisce tali soggetti persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità; si è fatto presente, in quella sede, che la legge ha ripreso, in sostanza, i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 febbraio 2000, n. 42, secondo la quale la protezione sostanziale e procedimentale dei diritti previdenziali dei lavoratori (attività essenziale degli istituti di patronato, considerata la farraginosità dell'attuale sistema previdenziale), necessaria soprattutto laddove questi ultimi siano in situazioni di difficoltà o di debolezza, non sarebbe rimessa solo all'iniziativa dei singoli individui, ma rientrerebbe tra le finalità ed i compiti dello Stato, che vi provvede con organi a tal fine istituiti.

Segnala che, proprio alla luce di queste considerazioni, è stato conseguentemente evidenziato, nel corso dell'attività conoscitiva informale, che la costituzione di un patronato – per la delicatezza e la specificità del suo campo di azione, che si svolge nell'ambito della tutela e rappresentanza dei diritti soggettivi nel settore previdenziale, infortunistico e socio-assistenziale – è subordinata all'attuazione di precise condizioni di affidabilità organizzativa e finanziaria, ritenute necessarie dallo stesso legislatore in vista della tutela degli interessi dei cittadini e dei lavoratori coinvolti. Risulta, pertanto, evidente, a suo avviso, che l'ordinamento vigente prevede già un sistema di regole precise e coerenti, fortemente sottoposte al controllo pubblico, sulla cui base occorre valutare ogni possibile ipotesi di estensione del riconoscimento della qualifica di istituto patronato: è rispetto a tale normativa, dunque, che appare opportuno – a suo giudizio – avviare una discussione approfondita nell'ambito delle Commissioni riunite.

In sostanza, poiché analoghe perplessità sono state sollevate anche in relazione alla precisa definizione degli stessi soggetti che dovrebbero essere oggetto di tutela, sottolinea l'opportunità che le Commissioni possano riflettere – nel seguito dell'esame – sulle più opportune modalità per contemperare, da un lato, la legittima

istanza, proveniente dalle associazioni di tutela delle persone disabili, di vedere assicurata la massima assistenza nel campo dell'applicazione della normativa diretta alla protezione della disabilità e, dall'altro, l'esigenza, altrettanto legittima, di non rischiare di snaturare un quadro giuridico di riferimento che appare di per sé sufficientemente solido e strutturato.

Dal punto di vista tecnico, evidenzia come applicare una parte delle disposizioni di una legge di più ampio respiro, omogenea e coerente, relativa agli istituti di patronato, provocherebbe due gravi pregiudizi: da un lato, svuoterebbe di significato la legge n. 152 del 2001; dall'altro, creerebbe, così come proposto da entrambi i progetti di legge, una disciplina derivata parziale e contraddittoria, per certi versi assurda, inapplicabile e addirittura penalizzante per le stesse associazioni beneficiarie. Infatti, osserva che in entrambi i testi mancano riferimenti essenziali: non si applicherebbe alle associazioni l'articolo 6 della legge n. 152 del 2001, relativo agli operatori di patronato, i quali – secondo lo stesso disposto – debbono essere dipendenti del patronato stesso oppure dipendenti dell'organizzazione promotrice e comandati presso il patronato. Ritiene, in proposito, che la *ratio* dell'articolo sia piuttosto chiara e coerente: promuovere una maggiore professionalità del personale, quindi una migliore qualità dei servizi resi agli utenti lavoratori e cittadini. Fa notare, al riguardo, che i deputati proponenti dei provvedimenti in esame hanno escluso tale riferimento, perché in parte contrasterebbe con la natura delle associazioni interessate; evidenzia, tuttavia, che il possibile rischio connesso a tale scelta è quello di avere come risultato una bassa professionalità degli addetti o, peggio, una concorrenza sleale per quanto riguarda i costi di gestione. Ritiene che questa anomalia divenga addirittura grave alla luce dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 152 del 2001, che fa esplicito riferimento al richiamato articolo 6, stabilendo che è fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo

svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui al medesimo articolo 6. Osserva, altresì, che, secondo il citato articolo 17, la violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152 del 2001. Ritiene, dunque, che si tratti di una contraddizione evidente, ossia di un mancato coordinamento che renderebbe, di fatto, non operative le associazioni nel campo dell'attività di patrocinio alla quale vorrebbero accedere, facendo notare che, in ogni caso, non sarebbe possibile alcun finanziamento dell'attività svolta.

Evidenzia poi che un altro punto essenziale è rappresentato dal mancato riferimento all'articolo 12 della stessa legge n. 152 del 2001, riguardante l'accesso alle banche dati: in presenza di una cogente normativa in materia di tutela della *privacy*, non comprende come le associazioni destinatarie della proposta di legge in esame, in assenza della necessaria autorizzazione contenuta nel predetto articolo 12, potrebbero intrattenere rapporti per conto dei lavoratori e nei confronti degli enti previdenziali e accedere alle loro banche dati. Si interroga, pertanto, su come sia possibile – in assenza di una distinzione di personalità giuridica tra organizzazione promotrice e istituto di patronato, esistente, per esempio, tra la CISL e il suo patronato INAS, tra la CGIL e il patronato INCA, tra la Coldiretti e il patronato EPACA, e altri casi simili – estendere a queste associazioni quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 152 del 2001, che prevede il commissariamento e l'eventuale scioglimento per irregolarità funzionali, amministrative o di bilancio. Ritiene che non sia, infatti, ragionevolmente ammissibile che queste associazioni possano essere sciolte a causa del loro eventuale cattivo funzionamento come soggetti che esercitano l'attività di patronato.

Passando ad un'altra serie di considerazioni che attengono ai fondamenti stessi della problematica dei patronati e della

loro attività di assistenza sociale, evidenzia che l'attività che le associazioni degli invalidi civili andrebbero a svolgere, se venisse approvata una proposta di legge di tale natura, riguarderebbe il conseguimento delle prestazioni previdenziali, infortunistiche e assistenziali dei portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in quanto lavoratori per i quali esiste una posizione assicurativa presso l'INPS, l'INAIL o altri enti analoghi. Trattandosi di funzioni che attengono a interessi personali e patrimoniali di grande rilevanza e delicatezza (pensioni, infortuni, carico familiare, sanità), regolati peraltro da una normativa complessa e in continua evoluzione, fa presente che il legislatore ha inteso riconoscere gli istituti di patronato – ed essi soli – quali « persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità », citando, in proposito, l'articolo 1 della legge n. 152 del 2001. Fa poi notare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 42 del 2000, ha chiaramente affermato che la Costituzione esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali-sostanziali (gli enti previdenziali) e strumentali (i patronati) – cioè gli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato di cui all'articolo 38 – e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili alla generalità dei lavoratori. Ritiene che le associazioni degli invalidi civili e le proposte di legge in esame non soddisfino il requisito di cui all'articolo 1 della legge n. 152 del 2001, violando pertanto il dettato del « giudice delle leggi ».

Per tali ragioni, dopo aver dichiarato di essersi anche confrontato in proposito con il relatore per la XII Commissione, ritiene particolarmente utile svolgere un serio e approfondito esame del testo, proponendo che le Commissioni riunite considerino come acquisiti gli elementi istruttori già emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla XII Commissione nella precedente fase di esame in sede referente e che si proceda quanto prima – se le Commissioni concordano – alla costituzione di un Comitato ristretto, al fine di verificare, in

quell'ambito, le risposte più opportune da fornire ai soggetti disabili e alle loro famiglie, in coerenza con quanto già definito dalla legislazione vigente.

Carmelo PORCU (Pdl) desidera, innanzitutto, esprimere la propria soddisfazione per l'assegnazione delle proposte di legge in esame alle Commissioni riunite XI e XII, come egli stesso aveva sin dall'inizio auspicato. Dichiarò, altresì, di concordare con il collega Bobba sull'opportunità di approfondire nuovamente, nelle Commissioni riunite, i problemi sollevati da tali proposte di legge, che pure erano state oggetto di attento esame presso la Commissione Affari sociali. Ricorda, peraltro, che la Camera si è più volte occupata, nelle precedenti legislature, del rapporto tra l'attività dei patronati e quella delle associazioni di tutela delle persone disabili, senza mai giungere, tuttavia, a definire una soluzione legislativa adeguata. È tuttora irrisolto, pertanto, il problema del mancato riconoscimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei compiti affidati a dette associazioni, i quali presentano spesso forti analogie con quelli svolti dai patronati. Tale problema va, dunque, senz'altro affrontato, sebbene siano naturalmente possibili soluzioni anche diverse da quelle individuate nella proposta di legge di cui è primo firmatario.

Carlo CICCIOLO (Pdl), *relatore per la XII Commissione*, nel rinviare, per i contenuti delle proposte di legge in esame, alla relazione svolta presso la XII Commissione nella seduta del 25 novembre 2009, ricorda come la sostanza politica di tali proposte consista, da un lato, nella volontà delle associazioni di tutela delle persone disabili di costituire patronati specializzati nella peculiare problematica dei soggetti che esse rappresentano e, dall'altro, nelle obiezioni dei patronati a vocazione generale già esistenti. Poiché, a suo avviso, le istanze espresse dalle associazioni di tutela delle persone disabili non possono essere trascurate, ritiene che, anche alla luce delle perplessità di ordine giuridico evidenziate dal collega Bobba,

debba essere attentamente valutata la possibilità di ricercare soluzioni tecniche anche diverse da quelle contenute nelle proposte di legge in titolo, come suggerito dall'onorevole Porcu.

Silvano MOFFA (IR), *presidente della XI Commissione*, giudica particolarmente utile che le riflessioni svolte nel dibattito odierno siano valutate ed approfondite dalle Commissioni riunite, affinché si possa affrontare adeguatamente una questione annosa, sulla quale il Parlamento, per diverse vicissitudini, nelle scorse legislature non è mai riuscito ad individuare una soluzione definitiva. Si tratta, a suo avviso, di trovare un adeguato compromesso normativo, suscettibile di valorizzare sia l'azione dei patronati sia quella delle associazioni di tutela dei disabili, soggetti meritevoli di idoneo riconoscimento. Ritiene, pertanto, opportuno che le Commissioni riunite, anche secondo il percorso prospettato dai relatori, possano approfondire le questioni aperte, in modo da giungere, comunque entro tempi ragionevoli, ad un testo sul quale auspica possa registrarsi la massima convergenza dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, al fine di approfondire i problemi sin qui emersi, sia opportuno che l'esame preliminare delle proposte di legge in titolo prosegua anche nel corso della prossima settimana.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si augura che le ragionevoli esigenze di approfondimento dei provvedimenti in esame, richiamate dal relatore per la XI Commissione, non pregiudichino la prospettiva di giungere quanto prima all'approvazione di un intervento normativo nella materia, che risulta molto atteso dai soggetti disabili e dalle loro famiglie, anche in vista di un riconoscimento specifico delle relative associazioni di tutela. Auspica, dunque, che dietro alle preoccupazioni circa la salvaguardia dell'impianto normativo vigente non si celi, piuttosto, la volontà di mantenere inalterati taluni privilegi goduti

dagli istituti di patronato, soprattutto dal punto di vista finanziario, sui quali andrebbe svolta – a suo avviso – un’adeguata e seria riflessione.

Paola BINETTI (UdC), riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell’esame, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse, da ultimo, dal collega Fedriga.

Luigi BOBBA (PD), *relatore per la XI Commissione*, intervenendo per una precisazione, fa presente che, con la sua illustrazione introduttiva, non ha in alcun modo inteso mettere in discussione l’indubbio valore sociale dell’azione svolta dalle associazioni di tutela dei soggetti disabili, né porre queste ultime in competizione con gli istituti di patronato; la sua relazione, infatti, è stata esclusivamente mirata ad avviare un dibattito di merito circa lo strumento normativo più appropriato da utilizzare per conseguire le nobili finalità perseguite dai provvedimenti in esame. Nel manifestare perplessità circa l’utilità di intervenire modificando la legge n. 152 del 2001, il cui impianto normativo giudica già valido e coerente ai fini della tutela di tutti i lavoratori (compresi quelli disabili), si interroga se non sia più conveniente intervenire, piuttosto, su altri versanti normativi, riguardanti la promozione sociale delle associazioni, anche al fine di evitare squilibri nell’applicazione della normativa vigente, che possano determinare conseguenze negative per gli stessi beneficiari dei provvedimenti in esame. Si dichiara, da ultimo, disponibile a confrontarsi serenamente sul merito dei testi in

esame, impegnandosi sin d’ora a contribuire al lavoro delle Commissioni riunite con proposte concrete e spunti utili all’elaborazione di un provvedimento adeguato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara di non condividere le affermazioni dell’onorevole Fedriga, secondo cui le proposte di legge in esame avrebbero lo scopo di abbattere i privilegi dei patronati, che invece assolvono assai spesso funzioni di supplenza e sussidiarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ricorda, inoltre, che non esistono, attualmente, ostacoli normativi alla costituzione di patronati da parte delle associazioni di tutela delle persone disabili, come avvenuto, del resto, proprio di recente.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede all’onorevole Bobba se le diverse soluzioni normative ipotizzate nel suo ultimo intervento siano state oggetto, da parte sua, di iniziative legislative.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva, rivolto al collega Volpi, che l’esame delle proposte di legge in titolo può ben portare le Commissioni all’individuazione di soluzioni normative anche diverse da quelle in esse previste, senza che tali soluzioni debbano necessariamente essere contenute in proposte di legge firmate dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	14
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di esperti della materia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
AVVERTENZA .....	20

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.*

#### La seduta comincia alle 12.55.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Pino Pisicchio, già componente della Commissione in rappresen-

tanza del gruppo Misto, ha cessato di farne parte.

#### Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

#### Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva che lo schema di decreto in esame, anche

nel nuovo testo che risulterebbe dalle modifiche fin qui illustrate dal Governo e fatte proprie dal relatore nella Commissione di merito, non dà alcuna attuazione ai principi fondamentali in materia di federalismo fiscale previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il quale stabilisce che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Osserva che il provvedimento in esame non attua d'altra parte nemmeno i principi e criteri direttivi posti dalla legge delega, che erano corrispondenti ai principi dell'articolo 119. Il modello di federalismo fiscale delineato dalla legge delega (n. 42 del 2009) era chiaro: si riferisce soprattutto agli articoli 11, 12 e 13, in materia di finanza degli enti locali.

Rileva in particolare che il provvedimento predisposto dal Governo non dà alcuna attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d)*, *f)*, *h)* e *l)* della legge delega, i quali sono fondamentali ai fini dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Tali principi e criteri direttivi prevedono, rispettivamente, la valorizzazione dell'autonomia tributaria, con l'attribuzione ai comuni della facoltà di stabilire e applicare in riferimento a particolari scopi uno o più tributi propri; la previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali; la previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni; e la previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitata-

mente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Rileva poi che l'articolo 7 dello schema in esame, nel testo presentato dal Governo per il parere, prevede che per istituire l'imposta municipale secondaria facoltativa il comune debba svolgere consultazioni popolari. Questa previsione è venuta meno nella proposta di parere del relatore, ma è comunque rivelatrice della diffidenza con cui il Governo guarda all'autonomia tributaria degli enti locali, senza contare che è forse in qualche modo incostituzionale dal momento che l'articolo 75 della Costituzione, non ammettendo il referendum sulle leggi tributarie, suggerisce che in materia di tributi non è opportuno consultare i contribuenti.

Osserva, ancora, che, per l'imposta municipale unica lo schema in esame prevede una disciplina che, per la fase transitoria, rispecchia la situazione attuale e, per quella a regime, non garantisce le esigenze di autonomia tributaria dei comuni ed è ingiusta sotto il profilo dell'equità fiscale: si prevede infatti che l'imposta non sia pagata dai residenti. In questo modo, però, il tributo istituito da un comune finisce con il gravare su soggetti che non sono elettori di quel comune, con conseguente deresponsabilizzazione degli amministratori locali, che è il contrario di quel che si voleva ottenere con il federalismo fiscale. Un ragionamento analogo potrebbe svolgersi per la tassa di soggiorno.

Quanto, infine, al fondo di riequilibrio, ritiene che si tratti di un meccanismo oscuro, che lascia prevedere il ritorno a forme di finanza derivata, in contrasto aperto con l'articolo 119 della Costituzione.

Oriano GIOVANELLI (PD) stigmatizza innanzitutto il confuso modo di procedere nell'esame dello schema in titolo, del quale non è tuttora certo il testo che il Governo intende deliberare in via definitiva.

Quanto al merito del provvedimento, esprime grande delusione, ricordando come la legge delega sul federalismo fiscale, presentata nei proclami pubblici come il primo passo verso grandi cambia-

menti nell'assetto istituzionale del paese, sia stata di fatto svuotata di significato da decreti attuativi che si preoccupano non tanto di realizzare quei cambiamenti, quanto di non scontentare nessuno, e per far questo lasciano tutto così com'è. È chiaro, senza dover attendere gli esiti dell'ultimo confronto in corso tra il Governo e gli enti locali, che l'autonomia tributaria dei comuni resta lettera morta, perché non vi è la volontà politica di realizzare il progetto sottostante all'articolo 119 della Costituzione, che puntava ad una piena responsabilizzazione delle classi dirigenti più vicine ai cittadini.

Fa presente che la grande attenzione che in questi giorni circonda lo schema di decreto in esame non si deve tanto al fatto che dall'esito del voto nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale potrebbe dipendere il futuro del Governo, quanto al fatto che è percezione comune che quello in esame è un provvedimento decisivo: o si cambia radicalmente il sistema di finanziamento degli enti locali o l'opportunità di progresso offerta dall'articolo 119 della Costituzione è perduta. È su questo provvedimento più che su altri che si gioca l'attuazione o la mancata attuazione del principio enunciato con la revisione dell'articolo 114 della Costituzione, che, forzando al limite l'articolo 5 della Costituzione, ha sancito il principio dall'equiordinazione dello stato e degli altri livelli di governo. Non c'è però equiordinazione se non c'è autonomia politica e non c'è autonomia politica se non c'è autonomia di entrata e di spesa.

Ricorda che l'autonomia di entrata e di spesa doveva servire d'altra parte per finanziare le scelte politiche locali nell'esercizio delle funzioni attribuite. La riforma federalista fiscale, in altre parole, doveva essere solo una parte di una riforma istituzionale di più ampio respiro, nella quale si sarebbero dovute rivedere le competenze delle regioni e degli enti locali in attuazione dei principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Per questo, a suo avviso, il tradimento del progetto federalista ha preso corpo per la prima volta quando il resto del Governo

ha accettato il veto posto dalla Ragioneria generale dello Stato sul disegno di legge C. 3118, che individuava le funzioni fondamentali degli enti locali, semplificava l'ordinamento regionale e degli enti locali e prevedeva il trasferimento agli enti locali di nuove funzioni amministrative. Il federalismo infatti non consiste solo nell'attribuzione di un'autonomia di entrata e di spesa alle regioni e agli enti locali, ma anche nell'attribuzione di funzioni nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione. Senza l'individuazione, in particolare, delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale, non ci può essere federalismo compiuto.

Rileva, infine, che il provvedimento non pone alcuna premessa per aiutare i sindaci a migliorare i bilanci; delinea invece un macchinoso sistema di compartecipazioni dietro il quale si nasconde in sostanza il modello della finanza derivata. In definitiva, quello in esame è un provvedimento che non corrisponde affatto alla Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.**

**Atto n. 319.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.



Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustrando il contenuto del provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/114/CE, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Il recepimento della direttiva è oggetto di delega al Governo nella legge 4 giugno 2010 n. 90 (Legge comunitaria 2009). L'articolo 12 della direttiva prescrive agli Stati membri di darvi attuazione entro il 12 gennaio 2011, termine da considerarsi prorogato, in ragione dei tempi necessari per l'espressione del parere parlamentare, di ulteriori novanta giorni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della suddetta legge comunitaria.

Più in particolare, l'articolo 1, definendo l'oggetto del provvedimento, prevede che esso è volto a disciplinare le procedure per l'individuazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. Le procedure descritte nel decreto riguardano sia infrastrutture che si trovano in territorio nazionale sia infrastrutture che sono site nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e che l'Italia ha interesse a far designare come infrastrutture critiche europee.

L'articolo 2 introduce talune definizioni, integrando quelle utilizzate dalla direttiva 2008/114/CE con altre definizioni funzionali alla delineazione dell'assetto nazionale in ambito Infrastrutture Critiche.

L'articolo 3 regolamenta l'attribuzione dell'adeguata classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, alle informazioni sensibili relative alle infrastrutture in esame nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle stesse infrastrutture, richiamando l'obbligo di garantire che l'accesso alle

informazioni con classifica superiore a « riservato » sia consentito solo a persone in possesso di nulla osta di segretezza nazionale (NOS) ed UE adeguato.

L'articolo 4 disciplina le strutture istituzionali investite di responsabilità decisionali e operative in materia di Infrastrutture critiche. In particolare, il decreto specifica che, per le attività inerenti il decreto stesso, sono chiamati a far parte del Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, del Ministero delle Infrastrutture e trasporti ed Enti vigilati, per il settore trasporti.

Inoltre, l'articolo prevede una « struttura responsabile », da individuarsi con appositi decreti tra gli Uffici della Presidenza del Consiglio, cui assegnare compiti di supporto al Nucleo per le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle Infrastrutture critiche e per ogni altra attività connessa nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 5 attribuisce alla struttura responsabile, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle Infrastrutture ed Enti vigilati, per il settore trasporti, il compito di determinare il limite percentuale del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica. L'individuazione delle infrastrutture potenzialmente critiche a livello europeo, in base al criterio di valutazione settoriale di cui sopra, è responsabilità del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti.

L'articolo 6 riguarda l'individuazione delle potenziali Infrastrutture Critiche Europee, stabilendo che ogni infrastruttura in tal modo individuata deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. A tal fine, sono

introdotti i criteri di valutazione intersettoriali, che risultano applicabili in modo trasversale a tutti i settori.

L'articolo 7 riguarda le procedure di individuazione delle potenziali Infrastrutture, stabilendo, in particolare, che sono individuate come infrastrutture critiche quelle per le quali i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale stabiliti nel corso delle discussioni bilaterali multilaterali.

L'articolo 8 disciplina la procedura per la designazione delle Infrastrutture critiche, prevedendo in tal senso che la struttura responsabile formula la relativa proposta al Nucleo che, a sua volta, qualora ne condivida la scelta, la inoltra al Presidente del Consiglio, cui compete la designazione. L'articolo stabilisce inoltre che la struttura responsabile provveda ad elaborare un'intesa con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7 comma 3.

L'articolo 9 fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE, prevedendo un riesame quinquennale del processo. Peraltro, pur considerando che il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto, probabilmente però andrebbe rivisto il termine – peraltro ordinatorio – per l'individuazione e la designazione delle ICE, perché gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati il giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 10 stabilisce che l'informazione relativa alla designazione di una ICE sia inoltrata dalla struttura responsabile esclusivamente agli Stati membri con cui è stato sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 8; l'articolo prevede, inoltre, che la struttura responsabile comunichi annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio na-

zionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministero dell'interno, della Difesa, il Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture, per il settore trasporti, pongono in essere, per gli aspetti di propria competenza, ogni utile azione di coordinamento per favorire la protezione delle ICE, ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali e delle articolazioni locali e tenendo informato il Nucleo. A livello locale la responsabilità della protezione delle ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.

L'articolo 12 stabilisce che l'operatore di una ICE designata, nel termine di 30 giorni dalla designazione, è tenuto a comunicare al Prefetto competente, al proprietario ed alla struttura responsabile, il nominativo di un funzionario designato quale punto di contatto in materia di sicurezza. I funzionari designati dai Ministeri e dal Dipartimento della protezione civile e la struttura responsabile collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'ICE per l'analisi dei rischi e per la redazione e l'aggiornamento del piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve essere completato al termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE.

Peraltro, il quadro delle competenze che intervengono nella procedura di approvazione dei PSO andrebbe forse più opportunamente definito nel dettaglio nell'eventualità di divergenti orientamenti dei soggetti coinvolti.

L'Allegato B riporta i parametri minimi per il Piano di sicurezza concordati in sede comunitaria; stabilisce, inoltre, che qualora l'ICE designata disponga già di un PSO e di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi di norme e leggi vigenti, il Prefetto si limita ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati in Allegato B. Peraltro, nel caso in cui il proprietario e l'operatore dell'infrastruttura siano sog-

getti privati, gli eventuali costi derivanti dall'adozione delle misure di sicurezza previste dal PSO sembrerebbero essere a carico di questi soggetti. Nell'AIR non si fa peraltro riferimento a questi eventuali oneri per i soggetti privati.

L'articolo 13 individua il Nucleo quale punto di contatto nazionale, verso gli altri Stati Membri e la Commissione europea, per la protezione delle ICE; a tale scopo il Nucleo acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione degli operatori e dei Prefetti interessati.

L'articolo 14 stabilisce che il Nucleo promuove e coordina l'elaborazione di direttive interministeriali contenenti parametri integrativi di protezione; prevede, altresì, che il Nucleo, entro un anno dalla designazione di una ICE, elabori una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito la stessa opera. L'inoltro alla Commissione europea della valutazione delle possibili minacce e dei dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità è a carico della struttura responsabile.

L'articolo 15 stabilisce che le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio da adottarsi ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della stessa legge.

L'articolo 16 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che sarebbe utile se il Governo chiarisse in cosa consista la portata innovativa del provvedimento e cosa intenda fare l'Unione europea in questo ambito.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, osserva che la novità del provvedimento sta nel fatto che con la nuova disciplina le infrastrutture critiche di un paese possono essere ubicate anche in altri Stati membri.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Atto n. 320.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato ad integrazione del provvedimento in oggetto copia della relazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione, pervenuta in data 20 gennaio 2011. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

#### Sulle Autorità amministrative indipendenti.

#### Audizione di esperti della materia.

*(Svolgimento e conclusione).*

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco CAPRIGLIONE, *professore ordinario di diritto dell'economia*, Marcello CLARICH, *professore ordinario di diritto amministrativo*, Giovanna DE MINICO, *professore associato di diritto costituzionale*, Marco DUGATO, *professore ordinario di diritto amministrativo*, Alessandro LOLLI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, Alessandro PAJNO, *presidente di sezione del Consiglio di Stato*, Giampaolo ROSSI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, e Marco D'ALBERTI, *professore ordinario di diritto amministrativo*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Mario TASSONE (UdC) e Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI).

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.*

*C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.*

*RISOLUZIONI*

*7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.*

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.*

*Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato (Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli) .....	21
Sui lavori della Commissione .....	27

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale) .....	28
ALLEGATO (Proposta di documento finale) .....	29

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della professoressa Marilisa D'Amico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia .....	28
--	----

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presi-  
denza del vicepresidente Fulvio FOLLE-  
GOT.

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione  
forense.**

**C. 3900, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio – Abbinamento delle pro-  
poste di legge C. 420 Contento, C. 1004  
Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Ca-  
pano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e  
C. 2419 Cassinelli).

La Commissione inizia l'esame del  
provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte  
che inizierà oggi l'esame della proposta di  
legge C. 3900, approvata dal Senato, re-  
cante la riforma dell'ordinamento forense,  
che sarà illustrata dal relatore, onorevole  
Cassinelli. A tale proposta di legge sono  
abbinate le proposte C. 420 Contento, C.  
1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494  
Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini  
e C. 2419 Cassinelli, riguardo alle quali in  
una prossima seduta sarà svolta l'integra-  
zione della relazione.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*,  
rileva che il provvedimento in esame, ap-  
provato dal Senato il 23 novembre scorso,  
è diretto a riformare la disciplina dell'or-  
dinamento forense, con l'obiettivo di assi-  
curare un'avvocatura più specializzata, più  
indipendente e più qualificata professio-

nalmente, responsabilizzando al massimo l'ordine degli avvocati, che è chiamato ad essere garante, di fronte all'utenza, della serietà e della professionalità dei suoi iscritti. Tutto ciò è in realtà finalizzato a garantire la pienezza del diritto di difesa dei cittadini anche in attuazione dei principi del giusto processo.

Il testo trasmesso dal Senato è il risultato di un lungo ed approfondito lavoro che ha preso spunto da un testo elaborato dal consiglio Nazionale forense. Anzi, si tratta di un testo che, come è stato sottolineato nel corso del dibattito in Senato, nel quale per la prima volta tutte le componenti significative dell'avvocatura italiana si sono riconosciute.

Prima di passare ad esaminare, necessariamente sinteticamente, le linee guida della riforma, è opportuno sottolineare come l'esigenza secondo la quale qualsiasi riforma professionale non debba risolversi in una ottusa difesa corporativa non possa tradursi, come qualcuno sostiene, in una deregulation dell'intera materia. Nel caso della professione forense, ad esempio, qualsiasi forma di deregulation contrasterebbe con la circostanza che si tratta di una professione volta a garantire diritti di rilevanza costituzionale dei cittadini estremamente delicati, come quello di difesa e quello di vedere assicurata in concreto la certezza del diritto.

Vi è anche un'altra considerazione da fare. Attualmente risultano iscritti all'Albo 230.000 avvocati. È un dato allarmante se paragonato a quello degli Paesi europei. Il nuovo ordinamento professionale deve porsi, quindi, anche l'obiettivo di scongiurare che l'Albo rappresenti una sorta di un'area di parcheggio della disoccupazione giovanile. L'iscrizione all'Albo deve essere riservata a coloro che con professionalità effettivamente esercitano la professione forense. Strettamente legato a tale ragionamento vi è quello sulla deontologia e, quindi, sull'applicazione delle sanzioni disciplinari nel caso in cui non siano osservati doveri deontologici superando qualsiasi logica di casta.

Il provvedimento è composto di 66 articoli suddivisi in sei titoli.

I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: *a)* l'inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (articolo 2); *b)* la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari (articolo 4); *c)* la figura dell'avvocato specialista (articolo 8); *d)* l'obbligo di formazione continua (articolo 10); *e)* l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (articolo 11); *f)* la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite (articolo 12); *g)* l'obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo (articolo 20); *h)* la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante; *i)* le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti (articoli 49-62).

Il Titolo I (articoli 1-13) reca disposizioni generali.

L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda a regolamenti ministeriali l'attuazione della medesima.

L'articolo 2, oltre a indicare in generale i requisiti per l'iscrizione all'albo e a disciplinare l'uso del titolo, individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Su questo punto è intervenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha inviato una segnalazione al Parlamento (segnalazione del 18 settembre del 2009) evidenziando taluni profili critici del provvedimento suscettibili di determinare restrizioni alla concorrenza, tra i quali l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati. Tale tema ha costituito oggetto anche delle segnalazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (segnalazione del 20 novembre del 2009) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (segnalazione del 2 dicembre 2010).

L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.

L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata o societaria. In base al comma 1, la professione forense può essere svolta anche attraverso la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati; in ogni caso, tuttavia, l'incarico professionale è conferito all'avvocato in via personale.

Alle associazioni e società tra avvocati possono partecipare solo gli iscritti all'albo (comma 4).

Come previsto dal decreto Bersani, il progetto di legge conferma che le associazioni e le società possono fornire prestazioni di natura multidisciplinare (comma 3); alle società o associazioni di natura multidisciplinare, oltre che gli iscritti all'albo forense, possono partecipare anche altri professionisti appartenenti alle categorie individuate con decreto ministeriale giustizia. Dall'ammissibilità di tale tipo di associazioni o società tra professionisti deriva che l'esercizio dell'attività professionale forense può non essere oggetto sociale esclusivo della società o associazione (comma 6).

Tra gli ulteriori principali profili di novità rispetto alla disciplina vigente si segnala l'esclusione della responsabilità solidale e illimitata dei soci e degli associati che non partecipano all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2001 (comma 2).

Il progetto di legge conferma invece il divieto di costituzione di società di capitali che indichino l'esercizio dell'attività professionale forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale (sancendo anche la nullità dei relativi atti costitutivi e di modifica dei patti sociali, oltre dei contratti stipulati con i terzi) (comma 7); il divieto di partecipare a più di una associazione o società (comma 5), la cui vio-

lazione costituisce illecito disciplinare (comma 8); la non sottoponibilità alle procedure fallimentari e concorsuali delle associazioni e società che hanno per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale (comma 12), l'esclusione dalla società o dall'associazione del socio o dell'associato cancellato o sospeso dall'albo (con la specificazione che la sospensione deve essere non inferiore ad un anno) (comma 11); l'iscrizione delle associazioni e delle società in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede (comma 4).

L'articolo 5 impone all'avvocato e ai suoi collaboratori l'osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale.

L'articolo 6 dispone in ordine al domicilio professionale dell'avvocato (determinante per individuare l'albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti.

L'articolo 7 modifica la formula del giuramento da parte dell'avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell'ordine, piuttosto che agli organi giudiziari.

L'articolo 8 introduce le specializzazioni; l'avvocato potrà indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni e dopo aver superato un apposito esame presso il CNF. Una volta conseguito il titolo, l'avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento.

L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione.

L'articolo 10 introduce per l'avvocato un obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno

essere stabilite dal CNF e individua esplicitamente le categorie di avvocati esentati da tale obbligo.

L'articolo 11 introduce anche per gli avvocati l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

L'articolo 12, oltre a sancire in termini generali il divieto di apporre condizioni in sede di conferimento dell'incarico professionale, interviene sulla materia delle tariffe professionali, recentemente innovata dall'articolo 2 del decreto Bersani; la disposizione in particolare reintroduce la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite. Per quanto riguarda la procedura di adozione (comma 3), le tariffe sono approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda il contenuto (comma 5), le tariffe professionali devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta; la misura degli onorari e dei rimborsi deve poi essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. In ogni caso le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente.

Come si è detto, si ripristina il divieto del patto di quota-lite, stabilendo la nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia e l'attribuzione all'avvocato di una quota del risultato della controversia.

L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione o di società o associazione professionale.

Il Titolo II (articoli da 14 a 22) disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.

L'articolo 14 indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le

modalità applicative per la tenuta e l'aggiornamento dei medesimi; sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l'elenco nazionale degli avvocati.

L'articolo 15 novella le disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei difensori d'ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

L'articolo 16 disciplina l'iscrizione nell'albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'UE o di avvocati extracomunitari; la disposizione disciplina anche la procedura per l'eventuale cancellazione e reinscrizione all'albo.

L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività *part-time*.

L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno.

L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica, nonché la sospensione per giustificati motivi su richiesta dell'avvocato.

L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.

L'articolo 21 disciplina il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l'iscrizione nel relativo albo a seguito del superamento di un esame o della frequenza, valutata positivamente, della Scuola superiore dell'avvocatura.

L'articolo 22 prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificatamente



istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Il Titolo III (articoli da 23 a 37) disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.

L'articolo 23 disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali.

L'articolo 24 dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno sede presso ciascun tribunale (l'ordine circondariale di Roma presso la Corte di cassazione).

L'articolo 25 individua gli organi degli ordini circondariali e degli ordini del distretto.

In base all'articolo 26, gli avvocati iscritti all'albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l'assemblea degli iscritti, organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci.

L'articolo 27 interviene in materia di consigli dell'ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l'articolazione interna.

L'articolo 28 interviene in materia di funzioni dei consigli dell'ordine; le novità più rilevanti riguardano la sottrazione a tali organi della competenza disciplinare e l'attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare alla formazione degli avvocati e ai requisiti dell'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 29 disciplina il collegio dei revisori (o la figura del revisore unico per gli ordini meno grandi), composto da avvocati iscritti al registro dei revisori contabili nominati dal presidente del Tribunale.

L'articolo 30 prevede che i consigli dell'ordine con almeno 9 componenti possano anche funzionare per commissioni.

L'articolo 31 introduce ulteriori ipotesi di scioglimento dei consigli dell'ordine rispetto a quelle vigenti e prevede che lo scioglimento sia disposto su proposta del CNF e previa diffida al consiglio.

L'articolo 32 interviene in materia di Consiglio nazionale forense, prolungandone la durata, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione.

L'articolo 33 elenca le funzioni attribuite al Consiglio nazionale forense; si tratta di funzioni di rappresentanza e di vertice dell'avvocatura, di natura normativa, consultive e di proposta e giurisdizionali.

L'articolo 34 disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale (R.D. 37/1934).

L'articolo 35 detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF, affida il controllo contabile e di gestione al collegio dei revisori e prevede lo svolgimento dell'attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l'istituzione di commissioni di lavoro.

L'articolo 36 prevede l'eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, e disciplina le situazioni di incompatibilità.

L'articolo 37 introduce un ulteriore organo, il Consiglio nazionale forense, convocato ogni 3 anni dal CNF e al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense.

Il Titolo IV (articoli da 38 a 48) interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale (Capo I) e l'esame di Stato (Capo II).

L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra con-

sigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF.

L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un « rimborso congruo » per l'attività svolta.

L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.

L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare.

L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

L'articolo 44 detta disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.

L'articolo 45 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Tra le novità più significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge,

senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto.

L'articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame e prevede il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove.

L'articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con decreto ministeriale giustizia) sia possibile svolgere il tirocinio senza la prescritta frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 41.

L'articolo 48 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato.

Il Titolo V (articoli da 49 a 62) interviene sul procedimento disciplinare.

L'articolo 49 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla a due organismi (il consiglio istruttore di disciplina, titolare dell'azione disciplinare, e il collegio giudicante) operanti a livello distrettuale.

L'articolo 50 conferma la competenza territoriale sia dell'ordine presso il cui albo è iscritto l'avvocato sia dell'ordine del luogo ove il fatto è stato commesso, attribuendo rilevanza, nella scelta tra i due ordini al criterio della prevenzione.

L'articolo 51 afferma l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Consiglio istruttore di disciplina e configura un tentativo obbligatorio di conciliazione rispetto a specifiche violazioni disciplinari.

L'articolo 52 conferma, in generale, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, prevedendo invece, nel caso di condanna per reato non colposo, un termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L'articolo 53 disciplina l'istruttoria disciplinare (affidata ad un collegio istruttorio nell'ambito del Consiglio istruttore di

disciplina), che può durare al massimo sei mesi e concludersi con l'archiviazione, nel caso di manifesta infondatezza della notizia, o con l'apertura del procedimento.

L'articolo 54 disciplina il dibattimento e la decisione di accertamento della responsabilità disciplinare; questa fase, che avviene dinanzi al collegio giudicante, non potrà protrarsi per più di 18 mesi.

L'articolo 55 dispone in ordine alla decisione che conclude il procedimento disciplinare e individua le possibili sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione e radiazione).

L'articolo 56, anche attraverso rinvii alle disposizioni vigenti, disciplina l'impugnazione innanzi al CNF delle decisioni disciplinari e il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione avverso la sentenza del CNF.

L'articolo 57 sancisce in generale l'autonomia del processo disciplinare rispetto al processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti, anche se il successivo articolo 58 prevede ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare in relazione agli esiti del processo penale.

L'articolo 59 prevede la sospensione del procedimento disciplinare nel caso in cui l'incolpato sia cancellato dall'albo, d'ufficio o su richiesta.

L'articolo 60 individua i casi e disciplina il procedimento per la sospensione cautelare del professionista o del praticante dall'esercizio della professione; la sospensione in ogni caso non può avere durata superiore a un anno.

L'articolo 61 disciplina l'esecutorietà delle decisioni emesse in sede disciplinare, attribuendo la competenza per l'esecuzione della sentenza al consiglio dell'ordine nel quale è iscritto il professionista incolpato.

L'articolo 62 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza.

Il Titolo VI (articoli 63-66) recano infine disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense.

L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver ricordato che nella prossima seduta saranno illustrate le proposte di legge abbinata al testo trasmesso dal Senato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che all'esito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri si è stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 668, sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, già fissato per mercoledì 2 febbraio alle ore 12, sia anticipato alle ore 16 di lunedì 31 gennaio prossimo. Ciò al fine di consentire alla Commissione di concludere l'esame in tempo utile per avviarne l'esame in Assemblea a partire da lunedì 7 febbraio prossimo, secondo il calendario dell'Assemblea predisposto all'esito della Conferenza dei Presidenti di gruppo svoltasi ieri.

**La seduta termina alle 13.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

**La seduta comincia alle 13.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.COM(2010)94 def.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 gennaio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di documento finale che tiene conto anche del dibattito svoltosi in Commissione (*vedi allegato*).

Il documento, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, illustra la proposta di documento finale, precisando come la stessa sia stata formulata tenendo conto di quanto emerso dal dibattito e, in particolare, delle osservazioni dell'onorevole Contento.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di documento finale.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il documento finale, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

**La seduta termina alle 13.10.****AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 26 gennaio 2011.

**Audizione informale della professoressa Marilisa D'Amico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.10 alle ore 13.50.

ALLEGATO

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La II Commissione Giustizia,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 definitivo);

acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), espresso il 29 giugno 2010;

rilevato che:

risulta pienamente condivisibile l'obiettivo di aggiornare la normativa europea vigente per renderla più efficace nella lotta al fenomeno, particolarmente grave e le cui dimensioni suscitano un diffuso allarme nell'opinione pubblica, dell'abuso sessuale ai danni di minori, tenendo anche conto del numero crescente di siti internet contenenti materiale pedopornografico;

la gravità di reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia impone un approccio globale e coordinato che accompagni all'azione penale contro gli autori del reato l'attivazione di misure di prevenzione del fenomeno nonché l'adozione di interventi idonei a garantire una adeguata protezione delle vittime;

la proposta di direttiva opportunamente persegue l'obiettivo di un riavvicinamento del diritto penale sostanziale de-

gli Stati membri definendo in termini puntuali le fattispecie sanzionabili, in particolare introducendo il reato di adescamento di minori per scopi sessuali;

la proposta merita inoltre apprezzamento in quanto reca disposizioni volte a garantire l'effettività del sistema sanzionatorio, per un verso in quanto dirette a garantire che le sanzioni comminate in uno Stato membro siano effettivamente applicate in tutto il territorio dell'Unione europea – prevedendo che gli autori dei reati possano essere perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'UE, come avviene nei casi di turismo sessuale – e, per altro verso, in quanto finalizzate a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di indagini giudiziarie nei casi, che sono particolarmente frequenti, di reati transfrontalieri;

il contrasto alla pedopornografia per via informatica richiede il massimo coordinamento nell'azione di autorità pubbliche e soggetti privati, con particolare riferimento ai *provider*;

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, allo scopo di realizzare un'armonizzazione che garantisca un livello omogeneo di tutela dei minori in tutto il territorio dell'Unione europea, si valuti l'opportunità di prevedere anche un limite minimo delle pene applicabili per le diverse fattispecie indicate;

b) per quanto riguarda le disposizioni relative alla chiusura e al blocco degli accessi ai siti web contenenti materiali pedopornografico, si valuti la possibilità di definire, a livello dell'Unione europea, una « *black list* » dei siti nonché degli Stati che ospitano i provider responsabili dei siti vietati;

c) si valuti l'opportunità di inserire disposizioni volte a responsabilizzare i fornitori di servizi internet per la adozione, eventualmente, almeno in una prima fase, su base volontaria, di codici di condotta per bloccare l'accesso alle pagine *web* a contenuto pedopornografico.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
--	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04093 Barbi: Sul contributo dell'Italia all'IDA ( <i>International Development Association</i> ) ...	33
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	35
5-04094 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Albania .....	33
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.**

**C. 3994 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo CORSINI (PD), *relatore*, segnala che l'Accordo in esame reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando tale materia nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera.

L'intesa in titolo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi già avviata con l'Accordo bilaterale del 2 dicembre 1971, divenuto ormai obsoleto in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che pure ha reso sinora proficue iniziative in campo linguistico e archeologico.

Si riferisce, a titolo d'esempio, alla diffusione della nostra lingua attraverso tre lettori operanti nelle Università di Damasco e di Aleppo, all'offerta annuale di 156 borse di studio per seguire corsi di

laurea o *post lauream* presso i nostri atenei o al ruolo delle missioni archeologiche italiane che di comune accordo con le autorità di Damasco proseguono nei lavori di ricerca e di scavo nei siti di vari antichi insediamenti. A tal proposito, ricordando la missione svolta dalla Commissione nel 2008, fa presente che i lavori di restauro della Cittadella di Damasco, di cui l'Italia si è assunta l'iniziativa, sembrano avere proceduto con molta lentezza. Ritiene opportuno che il Ministero degli affari esteri, unitamente a quello per i beni e le attività culturali, assuma iniziative per accertare l'assenza da parte italiana di responsabilità connesse alla mancata conclusione dei lavori che rischia di intaccare la nostra immagine.

Il nuovo Accordo si propone l'estensione della portata della cooperazione culturale italo-siriana a nuovi settori, prevedendo – diversamente dal precedente – le risorse finanziarie necessarie.

Particolare rilievo assumono le disposizioni riguardanti la collaborazione in campo culturale tra i rispettivi organismi pubblici e privati: in particolare, a fronte della disponibilità siriana a facilitare l'attività dell'Istituto italiano di cultura di Damasco, il nostro Paese si impegna a render possibile la creazione di un'analoga istituzione in territorio italiano (articolo 3).

Per quanto riguarda il settore artistico, è previsto lo scambio di mostre di vario soggetto, come anche la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, con la partecipazione di entrambe le Parti a festival ed eventi di rilievo. È inoltre contemplata la cooperazione tra le istituzioni e associazioni musicali, teatrali e operistiche dei due Paesi (articolo 4).

Il nuovo Accordo prevede inoltre lo scambio di informazioni e programmi scolastici e universitari, nonché lo scambio di insegnanti ed esperti nei settori dell'istruzione e della formazione. A livello universitario è altresì previsto lo scambio di docenti e ricercatori, e l'attuazione di comuni progetti di ricerca. Ciascuna delle Parti esaminerà la possibilità di offrire

borse di studio a laureandi e laureati dell'altra Parte, onde permettere la frequenza di corsi universitari e post universitari presso istituzioni culturali, accademie e conservatori (artt. 6 e 7).

L'Accordo disciplina altresì la cooperazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico, promuovendo la fondazione di apposite istituzioni. Le rispettive amministrazioni collaboreranno nella prevenzione del contrabbando di opere d'arte, beni culturali e opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, come anche di documenti e oggetti di valore artistico (articolo 10).

L'attuazione dell'Accordo è rimessa ad un'apposita Commissione congiunta che curerà, tra l'altro, la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali che saranno realizzati su base di reciprocità e saranno finanziate secondo la disponibilità dei fondi stanziati.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo culturale tra Italia e Siria dell'11 settembre 2008.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 209.300 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e in 213.680 euro annui a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea la rilevanza strategica di un Paese quale la Siria nel quadrante regionale e la necessità di dare sostegno alla sua crescita sul piano economico come su quello civile e politico.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del prov-



vedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### **5-04093 Barbi: Sul contributo dell'Italia all'IDA (International Development Association).**

Mario BARBI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando che essa è finalizzata a conoscere l'entità dell'impegno assunto dall'Italia rispetto al sedicesimo ciclo di finanziamento dell'IDA.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, osservando che la questione rientra nella prevalente competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario BARBI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Craxi per la risposta puntuale testè illustrata che, sebbene inerente a questioni in cui determinante è il ruolo giocato dall'Amministrazione del-

l'economia e delle finanze, contiene i dati richiesti. Ciò premesso esprime insoddisfazione per gli aspetti di merito relativi alla decurtazione di circa il cinquanta per cento, in valori relativi, della contribuzione italiana. A tal riguardo ricorda che sul piano politico il nostro Paese aveva stabilito di mantenere un trend in linea con quello degli altri interlocutori europei. Osserva infine che la risposta non fornisce elementi quanto alla questione degli arretrati di cui l'Italia è ancora debitrice.

#### **5-04094 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Albania.**

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo osservando che la crisi economica in atto ha sortito effetti evidenti in tutta l'area del Mediterraneo. Quanto ai recenti drammatici eventi accaduti a Tirana, rileva la difficoltà di risalire agli autori degli omicidi e delle violenze attesa la contraddittorietà delle fonti di informazione. Nel ritenere che lo scenario locale risenta dell'azione dei servizi segreti e di soggetti infiltrati, sottolinea che il quadro appare in grande fermento. L'interrogazione è pertanto volta a conoscere la posizione del nostro Paese, considerati i legami privilegiati tra i due Paesi, la diffusione della nostra lingua in Albania, i rapporti commerciali risalenti e le complesse questioni in passato già affrontate dai Governi italiano ed albanese su temi difficili come l'immigrazione o la lotta contro il crimine organizzato internazionale.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, prende atto della risposta fornita che delinea in termini oggettivi una situazione tutt'altro che rassicurante. Auspica che l'azione del Governo italiano possa promuovere in Albania l'avvio di un processo di distensione che potrebbe di riflesso

giovare anche alle vicende interne al nostro Paese, in cui a suo avviso occorre riaffermare la validità dei principi dello Stato di diritto.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-04093 Barbi: Sul contributo dell'Italia all'IDA  
(International Development Association).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Creata nel 1960, l'International Development Association è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, cui l'Italia ha aderito nel 1962. Attualmente l'Agenzia, di cui fanno parte 170 membri, fornisce assistenza a 79 Paesi con basso reddito pro-capite che dimostrino di attuare politiche per la crescita e la lotta alla povertà.

L'IDA ha, in particolare, il compito di concedere finanziamenti a lungo termine e senza interessi – con un periodo di ammortamento compreso tra i 20 e i 40 anni – a quei Paesi che non possono ottenere prestiti a condizioni di mercato.

I crediti IDA sono emessi attraverso un Fondo rotativo che è reintegrato, di norma, su base triennale. Gran parte del Fondo è finanziato direttamente dai Paesi donatori e, in misura minore, da risorse interne della Banca Mondiale.

In seno all'IDA l'Italia è rappresentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui compete il compito di assicurare il finanziamento italiano. Il dicastero ha riferito che il 14 e 15 dicembre scorso si è tenuta la riunione conclusiva del negoziato per la sedicesima ricostruzione delle risorse dell'IDA che funge, in sostanza, da sportello concessionale del Gruppo della Banca Mondiale.

Nella riunione si è concordato che il volume delle risorse disponibili per il periodo dell'IDA 16, relativo al triennio 2012-2015, sarà pari a circa 50 miliardi di dollari, dei quali 32 saranno messi a disposizione dai Paesi donatori, mentre la parte rimanente sarà coperta con risorse interne della Banca Mondiale.

In coerenza con l'attuale difficile congiuntura di bilancio pubblico, la delegazione italiana guidata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ha preliminarmente indicato un contributo di 620 milioni di euro, subordinato alla prevista approvazione da parte del Parlamento.

Con tale impegno la quota dell'Italia si attesta al 2,36 per cento, confermando la posizione del nostro Paese tra i principali donatori, a testimonianza dell'impegno italiano a sostegno delle Istituzioni finanziarie internazionali per lo sviluppo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato alla Farnesina che, successivamente alla conferma del contributo, la sua erogazione verrà effettuata, come per gli impegni precedenti, in modo graduale – in base alla tempistica prevista dagli accordi – e conformemente alle risorse che verranno approvate dal Parlamento.

## ALLEGATO 2

**5-04094 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Albania****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano segue con la massima attenzione l'evoluzione della crisi albanese. La nostra Ambasciata a Tirana e le diverse fonti giornalistiche riferiscono di una situazione che sembra per il momento stabilizzarsi, dopo le violenze registrate in occasione della manifestazione dell'opposizione lo scorso 21 gennaio. Violenze che hanno causato tre vittime e un centinaio di feriti tra i civili, mentre tra la Polizia ci sarebbero circa ottanta feriti, di cui dieci gravi.

La manifestazione era stata organizzata dal Partito socialista – e dal suo leader Edi Rama – che da tempo contesta la legittimità del governo per presunti brogli alle elezioni del giugno 2009. La protesta ha trovato nuovo alimento nello scandalo che ha costretto alle dimissioni il Vice Premier Meta, ripreso in un video diffuso dalla tv albanese « Top Channel », mentre dava indicazioni all'allora Ministro dell'Economia sulla riscossione di una tangente. L'opposizione ha previsto una nuova dimostrazione venerdì 28 gennaio, seguita l'indomani da una manifestazione della maggioranza.

Il clima politico resta molto teso. Il Primo Ministro Berisha, in una riunione con gli Ambasciatori UE e NATO, ha accusato l'opposizione di mirare ad un colpo di Stato e ha detto che consentirà manifestazioni di protesta, purché pacifiche, ma non il ripetersi di violenze. Continua intanto il braccio di ferro tra Procura Generale della Repubblica albanese (che ha chiesto l'arresto di sei alti ufficiali della Guardia Repubblicana, per loro presunte responsabilità sugli incidenti mortali avvenuti alla manifestazione) e il Ministero dell'Interno (che sostiene la correttezza

formale dell'ordine di fuoco impartito). Il Governo di Tirana ha deciso la creazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da sei membri della maggioranza e cinque all'opposizione.

L'Italia, che con Tirana ha un rapporto di partenariato strategico, è sempre intervenuta in aiuto dell'Albania nei momenti più difficili della sua storia. Sosteniamo l'aspirazione albanese ad entrare nella UE, ma proprio per questo invitiamo tutte le parti politiche ad abbassare i toni e consideriamo inaccettabile ogni forma di violenza.

In più occasioni, esponenti italiani di governo e opposizione hanno sollecitato le parti a giungere con spirito costruttivo ad una soluzione che, nel pieno rispetto della Costituzione, consenta di superare l'impasse parlamentare e lavorare per migliorare lo « standard » delle prossime elezioni amministrative, previste l'8 maggio 2011.

Il 10 gennaio scorso, il Ministro degli Esteri Frattini ha ricevuto a Roma il suo omologo albanese Edmond Haxhinasto, e gli ha espressamente sottolineato la necessità di dare seguito con tempestività alle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nel parere dello scorso novembre sulla domanda di adesione all'UE dell'Albania. Il Ministro Frattini ha ribadito l'esigenza di ricomporre il quadro complessivo del dialogo politico-parlamentare albanese, riconducendolo nell'alveo della normale dialettica fra maggioranza e opposizione. Tale messaggio è stato ribadito dal Sottosegretario agli Esteri, Sen. Mantica, nel corso di colloqui avuti a Tirana, il 13 e 14 gennaio, con il Primo Ministro Berisha e con lo stesso Ministro degli Esteri.

Nel corso di un incontro informale con alcuni Ministri degli Esteri europei (Svezia, Ungheria, Polonia, Austria e Slovenia), svoltosi a Corvara dal 21 al 23 gennaio 2011, il Ministro Frattini ha condannato gli atti di violenza, incitando tutte le parti a ripristinare un clima di normalità e ad evitare qualsiasi provocazione. Ha inoltre esortato nuovamente l'opposizione in Albania a collaborare con la maggioranza, nell'interesse del Paese, rimarcando che il rallentamento dell'Albania verso l'Europa purtroppo è stato determinato anche da questo atteggiamento di conflitto politico molto forte.

Le violenze di venerdì scorso sono state condannate in un comunicato congiunto dell'Alto Rappresentante UE Ashton e del Commissario all'allargamento Füle, che hanno richiamato tutte le forze politiche alla calma e ad astenersi dalle provocazioni. In un'ulteriore dichiarazione, i capi

della Delegazione UE (l'Ambasciatore italiano Sequi) e dell'OSCE a Tirana, insieme con l'Ambasciatore americano, hanno rinnovato l'appello ad un dialogo costruttivo, nella ricerca di una soluzione di compromesso per dirimere le divergenze in corso. L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ha inoltre disposto l'invio di una missione comprendente Marco Pannella e l'On. Mecacci, in veste di Relatore su Democrazia e Diritti Umani.

L'Italia, che continuerà ad operare perché siano evitate nuove tensioni a Tirana e il confronto torni su un piano politico, ha proposto d'inserire l'Albania nell'agenda del prossimo Consiglio Affari Esteri della UE, in programma il 31 gennaio, per fare il punto della situazione anche a seguito delle manifestazioni previste alla fine di questa settimana e verificare ogni possibile iniziativa da parte dell'Unione Europea.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 38

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04096 Gidoni: Sulla eventuale dismissione della caserma Silvestri di Rovigo ..... 39

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 41

5-04097 Ruggia: Sull'arruolamento di personale femminile volontario nel Corpo militare della Croce Rossa ..... 39

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 42

5-04098 Di Stanislao: Sulla partecipazione, durante lo stato di gravidanza, alle procedure concorsuali di accertamento dell'idoneità al servizio militare ..... 40

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 40

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.**

**Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, ricorda che il deputato Fava, relatore sulle proposte di legge all'esame della Commissione, ha cessato di far parte della IV Commissione. La Presidenza ha quindi conferito l'incarico di relatore sui suddetti provvedimenti al deputato Gidoni.

Avverte, quindi, che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni in merito al nuovo testo elaborato dalla Commissione. In particolare: la VII Commissione e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole; la X Commissione, nulla osta; la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione; la VI Commissione e la VIII Commissione hanno espresso parere favorevole con osservazione.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, ringraziando la Presidenza per la nomina a relatore, auspica che l'*iter* del provvedimento possa proseguire in quanto risponde ad un'esigenza molto sentita: quella di favorire l'identità delle truppe alpine ed il loro radicamento territoriale.

Ricorda, quindi, che le due proposte di legge, abbinate nella seduta del 26 novembre 2008, sono state elaborate dal Comitato ristretto. Il testo unificato, adottato lo scorso 26 marzo 2009, è stato successivamente modificato e quindi trasmesso per il parere alle Commissioni competenti.

Segnala inoltre che, essendo nel frattempo entrato in vigore il Codice dell'ordinamento militare, il testo dovrà adesso essere riferito agli articoli 103 e 978 di quest'ultimo.

Conclusivamente, si riserva in una prossima seduta, che auspica sia fissata in tempi rapidi, di presentare un nuovo testo che recepisca i rilievi formulati dalle Commissioni.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito.

#### **5-04096 Gidoni: Sulla eventuale dismissione della caserma Silvestri di Rovigo.**

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando altresì che non è al momento possibile indicare una data in cui sarà realizzata la dismissione della Caserma Silvestri di Rovigo, dipendendo questa dal tipo di procedura negoziale di evidenza pubblica che sarà adottata.

Franco GIDONI (LNP), nel ringraziare il sottosegretario Cossiga per la risposta, ritiene apprezzabile il contatto intercorso tra il Ministero della difesa e il comune di Rovigo al fine di pervenire ad una soluzione che possa adeguatamente valorizzare l'immobile in questione, tenendo conto delle esigenze degli enti locali. Replica, infatti, auspicabile che sul tema delle dismissioni degli immobili militari si eviti di ricorrere *tout court* al mercato al solo scopo di « fare cassa », senza un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nella verifica circa la possibilità di utilizzare il bene prima di porlo in vendita. Sulla base di tale considerazione si dichiara pertanto soddisfatto della risposta.

#### **5-04097 Ruggia: Sull'arruolamento di personale femminile volontario nel Corpo militare della Croce Rossa.**

Amalia SCHIRRU (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo evidenziando come la questione della disciplina del reclutamento femminile nel corpo militare della Croce Rossa italiana sia ormai una problematica di vecchia data. Si tratta infatti di superare disposizioni anacronistiche, anche in ragione del pieno ingresso delle donne nelle forze armate.

Sottolinea in proposito la contraddizione esistente tra le dichiarazioni rese dai vertici del Ministero della difesa, che hanno a più riprese manifestato una favorevole predisposizione ad una riforma di

tale disciplina, e la situazione realizzatasi nel caso citato nell'interrogazione, che ha visto il Ministero della difesa e la Croce Rossa italiana fare ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar del Lazio. Auspica pertanto che si possa rapidamente approvare una normativa che riconosca a tutto il personale volontario la possibilità di arruolarsi nel corpo militare della Croce Rossa italiana, indipendentemente dal sesso.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per aver esplicitato nella risposta le difficoltà della problematica in questione. Ribadisce, pertanto, l'esigenza di giungere rapidamente all'approvazione di una disciplina in merito al reclutamento femminile nella Croce Rossa italiana senza la quale si correrebbe il rischio di continuare a creare situazioni di disuguaglianza.

**5-04098 Di Stanislao:** Sulla partecipazione, durante lo stato di gravidanza, alle procedure concorsuali di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che l'attenzione mostrata dal sottosegretario Cossiga al tema della partecipazione delle cittadine volontarie in stato di gravidanza ai concorsi per l'accesso alle Forze armate non si limiti al caso in questione, ma sia, invece, di carattere generale consentendo in tal modo di superare definitivamente la questione.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04096 Gidoni: Sulla eventuale dismissione della caserma Silvestri di Rovigo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della difesa ha in uso per le proprie esigenze istituzionali, nell'ambito del Comune di Rovigo, infrastrutture militari che potrebbero essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione, delocalizzazione ed accorpamento, tali da consentire la valorizzazione, l'alienazione, la permuta e la gestione, al fine di conseguire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali ed alloggiative delle Forze Armate.

In tale quadro, il Dicastero ha già avviato lo studio di soluzioni volte a consentire l'accorpamento degli enti e reparti militari, anche al fine specifico di individuare gli immobili da valorizzare, secondo le procedure previste dall'articolo 307, comma 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito l'articolo 14-bis, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ciò posto, con specifico riferimento alla caserma « Silvestri » di Rovigo, si rappresenta che il bene in oggetto è un immobile attualmente in uso all'Esercito Italiano ed in prospettiva ritenuto non più necessario al soddisfacimento diretto delle esigenze istituzionali della Difesa.

In ragione di ciò, la caserma è stata segnalata dallo Stato Maggiore della Difesa

quale bene da valorizzare, permutare, alienare e gestire ai sensi del citato articolo 307 comma 10.

Il cespite, quindi, è stato inserito nel Decreto Direttoriale n. 13/2/5/2010 del 18 settembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 dell'8 gennaio 2011), atto emanato sentita l'Agenzia del Demanio, la quale ha verificato l'eventuale riutilizzo degli immobili proposti dal Ministero della Difesa per il soddisfacimento di altre esigenze governative.

In data 10 dicembre 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Ministero della difesa e Comune di Rovigo, al fine di valorizzare gli immobili militari presenti in quel comune non più strumentali all'Amministrazione militare, con nuove destinazioni urbanistiche che, proposte dal Comune di Rovigo, titolare per legge della materia urbanistica, ed espressione politica delle esigenze del territorio, non potranno che risultare in piena aderenza al « Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari » redatto da quell'ente locale di concerto con il Ministero della difesa.

Al termine della citata valorizzazione il bene sarà valutato ai fini della sua permuta o alienazione o gestione, mediante procedure negoziali di evidenza pubblica, come previsto dalla vigente normativa.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04097 Ruggia: Sull'arruolamento di personale femminile volontario nel Corpo militare della Croce Rossa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero rappresentare, in premessa, che la posizione del Dicastero relativamente al reclutamento delle cittadine italiane nel corpo militare della Croce Rossa italiana (CRI), non è cambiata rispetto a quanto riferito nelle risposte agli atti di sindacato ispettivo citati dagli Onorevoli interroganti.

In particolare, nel confermarne integralmente il contenuto, voglio ribadire, da un lato, la favorevole predisposizione del Dicastero in merito all'ingresso delle donne nel corpo militare della CRI e, dall'altro lato, la necessità che la definizione degli aspetti di criticità – che pure la questione presenta – vengano affrontati e risolti nell'ambito della proposta di legge citata nell'atto (A.C. n. 298), attualmente in esame presso le competenti Commissioni della Camera dei Deputati o, più propriamente, nell'ambito della « delega al governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute », di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Fatta questa doverosa premessa, passo ora ad affrontare la questione di merito posta con l'interrogazione in argomento che riguarda, in sostanza, l'opportunità dell'appello, presentato dal Dicastero al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR del Lazio che aveva accolto il ricorso di un'aspirante volontaria per il corpo militare della CRI.

Al riguardo, nel sottolineare che l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni dell'Amministrazione militare sulla proposizione dell'appello, desidero specificare

che la motivazione di fondo è rappresentata dal fatto che non è possibile, a termini di legge, estendere automaticamente alla Croce Rossa la normativa prevista per le Forze Armate, compreso l'arruolamento di personale femminile, attesa la natura giuridica dell'organizzazione (associazione avente natura di ente dotato di personalità di diritto pubblico).

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4585/2010 ha sospeso l'esecutività della sentenza di 1° grado « ... rilevato, sotto il profilo del fumus, che la complessità delle questioni giuridiche, anche di ordine costituzionale, proposte dalle parti meritano di essere approfondite nella competente sede di merito e che, nelle more è da ritenere prevalente la tutela del danno che patirebbe l'Amministrazione dall'esecuzione della sentenza appellata;... »

Tale posizione, del resto, è assolutamente in linea con un parere già reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Infatti, proprio in ordine all'arruolamento di personale femminile nel Corpo Militare della C.R.I., si è espresso – su richiesta dell'Amministrazione Difesa – il Consiglio di Stato – Sezione Terza che, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il reclutamento su base volontaria di personale femminile nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del regio decreto n. 484 del 1936, senza la necessaria revisione della normativa legislativa vigente.

Infatti, l'Alto Consesso ha osservato che il personale militare della C.R.I. è perso-

nale non dello Stato bensì di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, così come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Proprio per la natura giuridica del Corpo, esso è regolato da autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, «in mancanza dell'adeguamento della specifica normativa non sussistono spazi per poter pervenire, in via di interpretazione estensiva o analogica, a un'automatica estensione al Corpo Militare della C.R.I. delle disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze Armate».

In tale contesto, dunque, è del tutto evidente che l'arruolamento nel Corpo Militare della C.R.I. rimanga tuttora disciplinato dall'articolo 5 del citato regio decreto n. 484 del 1936, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli del Corpo abbia luogo in forza della posizione degli interessati nei confronti degli obblighi militari in aggiunta al possesso di ulteriori specifici requisiti.

Per i suesposti motivi, la soluzione della questione non può che avvenire con apposito intervento legislativo per il quale garantisco la costante attenzione della Difesa.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04098 Di Stanislao: Sulla partecipazione, durante lo stato di gravidanza, alle procedure concorsuali di accertamento dell'idoneità al servizio militare.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero evidenziare, in primo luogo, che con ordinanza n. 231 del 2011, il TAR del Lazio ha accolto, nel ricorso contro l'Amministrazione militare, la domanda di sospensione cautelare proposta dal 1° Caporale Maggiore Valentina Fabri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale degli accertamenti psico-fisici previsti dal bando concorsuale per l'immissione di 3.392 unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito Italiano, con il quale, il 9 novembre 2010, la competente Direzione Generale per il Personale Militare ha dichiarato la ricorrente non idonea, escludendola dal concorso.

Con la stessa ordinanza cautelare il Giudice amministrativo ha disposto l'ammissione, con riserva, della ricorrente.

Pertanto, la citata Direzione Generale sta provvedendo alla nomina della Commissione preposta alla valutazione dei titoli, al fine dell'attribuzione del previsto punteggio e alla conseguente collocazione della ricorrente nella relativa graduatoria, nelle more della decisione di merito del giudizio pendente.

Ciò rappresentato, vorrei fare alcune precisazioni riguardo alla procedura concorsuale:

la giovane è stata convocata il 12 luglio 2010 presso il Centro Selezione competente territorialmente per essere sottoposta alle selezioni fisio-psico-attitudinali per l'attribuzione del profilo sanitario previsto per il personale di truppa in servizio permanente nella Forza armata;

a seguito dell'accertato stato di gravidanza, la Commissione medica, in linea con quanto stabilito nel bando di concorso, ha rinviato la candidata alla data del 9 novembre 2010, termine ultimo per la definizione della procedura di selezione in questione;

in tale data, la giovane è stata esclusa dal concorso in considerazione dello stato di gravidanza che, di fatto, ha impedito alla citata Commissione di procedere all'effettuazione delle prove ginniche e agli accertamenti fisici e sanitari entro i termini previsti e, quindi, astenendosi dal pronunciare un giudizio.

Occorre osservare, nel merito, che ai sensi dell'articolo 580, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 – che ha riassetato la previgente normativa – in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare, « Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento » e « L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria ».

È evidente la *ratio* di tale ultima disposizione, in quanto la graduatoria non può rimanere aperta a tempo indefinito, in attesa che i soggetti con temporaneo impedimento superino le cause dello stesso.

Ritengo, pertanto, che il bando di concorso in maniera corretta abbia stabilito che « ogni temporaneo impedimento a tutti

gli accertamenti previsti, compreso lo stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso », conformemente al dettato normativo vigente.

Vorrei evidenziare, altresì, che l'interessata potrà partecipare ai successivi concorsi annuali per il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente, fermo restando, comunque, che la stessa nel dicembre 2010 è stata ammessa alla 2° rafferma biennale che avrà termine nel dicembre 2012, ulteriormente estendibile fino al 2014.

Faccio presente, in ultimo, che l'Amministrazione ha sempre posto molta cura e attenzione a non qualificare e trattare lo stato di gravidanza quale situazione pato-

logica, bensì quale particolare condizione da rispettare senza generare discriminazioni a danno del genere femminile.

Infatti, la normativa è chiaramente volta a contemperare gli interessi dell'amministrazione a definire la procedura concorsuale in tempi congrui e ragionevoli con quelli del candidato che, in uno stato particolare come quello di gravidanza, non può essere sottoposto a rischiosi accertamenti/sollecitazioni che possono nuocere sia alla madre che al nascituro.

In tale ottica, la Difesa sta valutando le opportune azioni da intraprendere a livello regolamentare per evitare, in futuro, il verificarsi di casi analoghi a quello in esame.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	46
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	49
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	54
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi</i> ) .	49
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi approvata)</i> .....	58
--	----

##### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	52
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	53
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che per il pomeriggio di oggi è previsto un incontro tra il Ministro Calderoli e rappresentanti dell'ANCI all'esito del quale verranno probabilmente elaborate integrazioni e modifiche alla proposta di parere presentata dal presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, onorevole La Loggia. Nel segnalare che tali modifiche potranno essere illustrate nel corso della seduta della Commissione bicamerale prevista per le ore 19 di oggi, ritiene che, se nessuno intende intervenire in questa fase, sarebbe opportuno rinviarne l'esame, in attesa della definizione di un quadro più chiaro sulle proposte di modifica dello schema.

Renato CAMBURSANO (IdV), con riferimento a quanto indicato dal presidente Giorgetti in ordine alla prossima convocazione di una riunione tra il Ministro Calderoli e l'ANCI, fa presente che – sulla base di quanto ha appreso – è già stato anticipato ai rappresentanti dei diversi gruppi politici, con l'esclusione dell'Italia dei Valori, un testo che costituirebbe il frutto di un accordo tra l'ANCI e il Ministro Calderoli. Chiede pertanto di voler chiarire se la riunione si sia già tenuta o si terrà nel pomeriggio.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di acquisire agli atti della Commissione il testo che è in via di definizione in sede ANCI, all'esito di un confronto con il Ministro Calderoli. Sottolinea come ciò sia utile poiché presso il Parlamento sono rappresentati non solo gli interessi dei comuni, ma anche quelli dei cittadini contribuenti. Con riferimento alle procedure per l'espressione del parere, ricorda che sullo schema di decreto legislativo concernente il federalismo demaniale la Commissione ha espresso il parere di sua competenza dopo quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, mentre nel caso dello schema di decreto legislativo relativo ai fabbisogni *standard* il parere della Commissione bicamerale è intervenuto succes-

sivamente. Ricorda di avere già sollevato la questione del ruolo, nella procedura delineata dalla legge n. 42 del 2009, della Commissione, anche rispetto a quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Sottolinea in proposito come, nel caso in cui con il parere di quest'ultima, reso successivamente a quello della Commissione sui profili di carattere finanziario, vi fosse la richiesta di inserire disposizioni recanti effetti finanziari, non vi sarebbe occasione per la Commissione di esprimersi sulle medesime.

Il sottosegretario Francesco BELSITO, con riferimento a quanto osservato dagli onorevoli Cambursano e Ciccanti, fa presente che nel pomeriggio di oggi, attorno alle ore 16, è previsto un incontro tra il Ministro Calderoli e una delegazione dell'ANCI, che dovrebbe portare all'elaborazione di ulteriori proposte di modifica allo schema di decreto, che potranno essere illustrate nell'odierna seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Segnala, in ogni caso, che anche su tali nuove modifiche occorrerà acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, al fine di garantire un ordinato prosieguo dell'esame dello schema di decreto legislativo, sia necessario assicurare un efficace coordinamento tra le attività delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento e quelle della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Nell'assicurare che adotterà ogni possibile iniziativa per garantire tale coordinamento, attraverso gli opportuni contatti con le presidenze delle Commissioni interessate, sottolinea come l'esame della Commissione bilancio dovrà necessariamente concentrarsi sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, con un'attenta analisi della relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), ricorda che, malgrado il ruolo, di fatto, assunto dalla

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di guida del procedimento, la legge n. 42 del 2009 stabilisce che le Commissioni bilancio del Senato e della Camera debbano esprimere i propri pareri direttamente al Governo, a differenza di quanto previsto per le altre Commissioni, che devono inviare i propri pareri alla Commissione bicamerale. Ritiene necessario quindi un maggiore coordinamento con la presidenza di quest'ultima, al fine di addivenire ad un'effettiva divisione dei compiti, evitando che la Commissione bicamerale si esprima anche su questioni attinenti alla competenza delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione alle osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, ritiene che i lavori della Commissione dovrebbero concentrarsi sull'esame della relazione tecnica predisposta, che sarà eventualmente aggiornata tenendo conto di eventuali proposte di modifica e fa presente che vi è un costante coordinamento con la presidenza della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che, nella seduta di ieri sono state sollevate numerose critiche con riferimento alla relazione tecnica relativa al testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta di parere dell'onorevole La Loggia, che hanno evidenziato come la relazione trasmessa, in molti casi, non fornisce i dati necessari a valutare l'impatto della nuova disciplina sul sistema fiscale e sulla finanza pubblica. Nel rilevare che le modifiche delle quali si sta discutendo non sembrerebbero alterare i tratti essenziali del parere di maggioranza elaborato nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, valuta, in ogni caso, assolutamente necessario che la relazione tecnica venga integrata, in modo da fornire elementi più puntuali ed esaustivi di quelli contenuti nella relazione già presentata, anche con riferimento al possibile incremento della pressione fiscale.

Renato CAMBURSANO (IdV), sottolineando la differenza della posizione delle Commissioni bilancio delle due Camere, rispetto alle altre Commissioni, ritiene che, al fine di consentire un compiuto pronunciamento sui profili finanziari, occorra attendere l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In relazione all'elaborazione, in sede ANCI e con l'intervento del Ministro Calderoli, di ulteriori modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla settimana successiva.

Amedeo CICCANTI (UdC) sottolinea l'esigenza di riflettere attentamente sulle procedure di esame degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, le quali si discostano sensibilmente dalle procedure ordinariamente seguite nell'esame degli schemi di decreto legislativo, in ragione del coinvolgimento di un organismo *sui generis*, quale la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva, infatti, che, nell'esame dei primi tre schemi di decreto legislativo adottati dal Governo in attuazione della legge n. 42 del 2009, non si è seguita una procedura di esame uniforme, in quanto in due casi la Commissione bilancio della Camera si è espressa prima della Commissione bicamerale, mentre nel caso dello schema di decreto relativo ai fabbisogni *standard* degli enti locali si è espressa dopo l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale. Ritiene, pertanto, che — al fine di garantire un adeguato coordinamento tra le diverse Commissioni interessate — dovrebbe innanzitutto decidersi in via generale se il parere delle Commissioni bilancio debba precedere o seguire quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, fissando almeno un punto fermo in una procedura assolutamente anomala, come quella delineata dalla legge n. 42 del 2009. Osserva, infatti, che tale scelta non è indifferente, in quanto le proposte della Commissione bi-



camerale in ordine alla determinazione della misura delle aliquote non sono indifferenti ai fini dell'esame della Commissione bilancio, dal momento che esse possono determinare rilevanti conseguenze di carattere finanziario. Sottolinea, infatti, come la procedura fin qui seguita può portare all'adozione di un testo suscettibile di determinare oneri non adeguatamente coperti sul quale le Commissioni bilancio non abbiano potuto neppure pronunciarsi, evidenziando che il Governo non è comunque tenuto ad attenersi ai pareri espressi dalle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'organizzazione del seguito dei lavori sul provvedimento in esame potrà essere approfondita nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine delle sedute odierne.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.**

**Atto n. 316.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 19 gennaio scorso, rinvia ad

una nota predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come sia necessario svolgere un ulteriore approfondimento sulle conseguenze finanziarie del provvedimento, sottolineando come lo schema di decreto in esame non dia attuazione solo alla direttiva 2010/12/UE, ma intenda assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 24 giugno 2010, che ha condannato il nostro Paese per aver previsto un prezzo minimo di vendita delle sigarette. In proposito, pur rilevando che il provvedimento in esame ha soppresso l'articolo 39-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995, osserva tuttavia che esso non modifica il meccanismo di determinazione delle accise, che penalizza i produttori che praticano prezzi inferiori. Chiede, pertanto, al governo di voler valutare con attenzione se tale meccanismo non determini un inadempimento degli obblighi europei, suscettibile di determinare possibili oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per consentire lo svolgimento degli approfondimenti richiesti dall'onorevole Cambursano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.**

**Atto n. 313.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 19 gennaio 2010, ritiene che non sussistano possibili effetti onerosi derivanti dal diverso trattamento economico del personale della istituendo Agenzia di regolazione nazionale del settore postale, in quanto è previsto espressamente che al personale dell'Agenzia continui ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza. In ordine all'idoneità delle risorse umane e finanziarie residuanti in capo al Ministero per lo sviluppo economico per lo svolgimento dei compiti di pertinenza del Ministero, rinvia ad una nota predisposta dal medesimo Dicastero, che deposita agli atti della Commissione. In ordine al possibile incremento, per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia, delle risorse a carico del bilancio dello Stato, alla possibilità che le spese logistiche dell'Agenzia siano contenute nell'ambito delle risorse assegnate, nonché alle conseguenze della parziale modifica dell'articolo 21, comma 3, in materia di sanzioni per la violazione delle riserve di attività nel servizio universale, rinvia alle delucidazioni contenute nella richiamata nota del Ministero dello sviluppo economico. Con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore in agli effetti di gettito dovuti alla modifica del perimetro delle prestazioni rientranti nel servizio postale universale, fa presente che è stata predisposta una relazione tecnica che evidenziava, in termini di competenza ai fini dell'IVA, una perdita di gettito pari a 2,8 milioni di euro. Ribadisce la validità di tale quantificazione, anche in relazione a quanto rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come le note illustrate dal sottosegretario siano corpose e chiede in proposito alla presidenza di valutare l'opportunità di un rinvio per consentire di svolgere un ulteriore approfondimento. Fa comunque presente che la scelta di affidare la regolazione del settore postale ad un'agenzia governativa piuttosto che ad un'autorità

indipendente sarebbe in contrasto con la normativa europea. Ritiene in proposito, al fini di contenere l'impatto finanziario del provvedimento, che si potrebbe valutare l'opportunità di estendere le competenze di altre autorità indipendenti già esistenti, senza istituirne una nuova. Rileva inoltre come il provvedimento potrebbe avere riflessi sui costi di trasporto dei pacchi. In particolare, fa presente che la raccolta, il trasporto e la distribuzione di pacchi fino a 20 kg è oggi soggetta all'autorizzazione generale e che, a seguito del provvedimento in esame, le imprese operanti in tale settore, che oggi effettuano trasporti a collettame senza alcun vincolo, si troverebbero gravate di oneri al pari delle imprese titolari di licenze individuali che svolgono servizi postali in concorrenza con Poste italiane. Rileva inoltre che la previsione di doversi conformare ai contratti collettivi nazionali di lavoro sarebbe in palese violazione con il principio della libertà contrattuale.

Il sottosegretario Luigi CASERO pur dando atto all'onorevole Vannucci della rilevanza delle questioni sollevate, sottolinea l'opportunità di procedere celermente al fine di consentire la conclusione dell'esame presso la IX Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale di regolamentazione

del settore postale del personale proveniente dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, non comporta effetti finanziari negativi in quanto allo stesso personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1° giugno 2012 sia esclusa dall'ambito del servizio universale la pubblicità diretta per corrispondenza, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito IVA valutata in 3,87 milioni di euro per l'anno 2013, in 5,52 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

considerato che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che la riduzione dell'area del servizio universale mediante l'uscita della pubblicità diretta per corrispondenza dovrebbe consentire una riduzione dell'onere del servizio universale per un importo di 222,145 milioni di euro nel 2012;

considerato, altresì, che tale risparmio dovrebbe consentire una riduzione del contributo statale a Poste Italiane Spa per il finanziamento del servizio universale;

rilevata l'opportunità di prevedere, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che la perdita di gettito a titolo di IVA conseguente all'esclusione dall'ambito del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza sia compensata, a decorrere dall'anno 2013, a valere sulla riduzione del contributo a carico del bilancio dello Stato a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,;

conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale;

*e formula la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito gli oneri e le sanzioni che verrebbero a gravare sui servizi di trasporto in seguito all'approvazione del provvedimento in esame. ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che le osservazioni da lui svolte hanno una diretta attinenza ai profili finanziari di competenza della Commissione, ricordando come la previsione di conferire poteri ad un'autorità indipendente piuttosto che ad un'agenzia governativa eviterebbe all'Italia l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazione della normativa europea. Sottolinea inoltre che la sua proposta di estendere le competenze di autorità oggi già istituite comporterebbe comunque effetti di risparmio rispetto alla costituzione *ad hoc* di un nuovo organismo. Evidenzia che analoga attinenza alle competenze della Commissione rivestono anche le considerazioni in merito ai costi per il trasporto dei pacchi. Preannuncia quindi un voto contrario del suo gruppo nel caso in

cui non si volesse modificare nel senso auspicato la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda con le osservazioni formulate dall'onorevole Vannucci.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di valutare la possibilità di una riformulazione della proposta testé formulata in sostituzione del relatore, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riformula la proposta già presentata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta da ultimo formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che la risoluzione a sua prima

firma 7-00431, pubblicata in allegato alla seduta di lunedì 24 gennaio 2010, ripercorre le posizioni già espresse dalla Commissione in diverse occasioni nel corso dell'ultimo anno. Ricorda che i deputati potranno formulare eventuali osservazioni ed integrazioni che potranno essere valutate al fine di addivenire ad una votazione su un testo condiviso dall'intera Commissione nel corso della prossima settimana.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il suo gruppo ha chiesto un tempo adeguato per lo svolgimento di una discussione su tale punto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere affrontata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine delle sedute odierne.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente di avere fatto pervenire al relatore talune proposte di modifica e di integrazione della risoluzione Toccafondi 7-00431. In proposito, rappresenta i dubbi del suo gruppo per l'emissione di *Eurobond* destinati solo alla copertura del debito sovrano degli Stati membri, mentre ritiene necessaria la loro emissione per finanziare investimenti europei per favorire la crescita attraverso la ricerca e lo sviluppo. Ritiene inoltre opportuno sostenere in maniere più esplicita l'introduzione di un sistema di tassazione delle rendite finanziarie a livello europeo e non fermarsi al semplice riferimento alla discussione su tale punto. Chiede inoltre di sottolineare l'importanza dell'allineamento dei sistemi fiscali, al fine di poter giungere ad un fisco europeo unitario. Condivide la richiesta avanzata dall'onorevole Marchi di riservare alla questione un tempo adeguato. Con riferimento all'anno in corso, segnala l'opportunità di programmare comunque un calendario di audizioni sull'applicazione del semestre europeo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, fa presente che il dibattito sarà articolato secondo quanto sarà stabilito nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine delle sedute odierne.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione**

**europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921 Giancarlo Giorgetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare della proposta di legge. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO



URGENTISSIMO

Roma, 19 GEN. 2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

All'Ufficio Coordinamento Legislativo  
Finanze

DIREZIONE PER LE ACCISE

3-558

19 GEN. 2011

Uff. 17<sup>a</sup>

Prot. N. DAC/CO/797/11 Allegati 1

Risposta al foglio del 17.01.2011

N. 3-418/UCL

**Oggetto:** Schema normativo di recepimento della direttiva 2010/12/UE.

Si fa riferimento al foglio a margine con il quale sono state trasmesse le osservazioni formulate dai Servizi di Bilancio della Camera dei Deputati allo schema normativo indicato in oggetto.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

**Articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed h), punto 2 e articolo 2**

Con l'articolo 1, lettere d) ed e) del citato schema, sono state apportate alcune modifiche, rispettivamente agli articoli 39-bis e 39-ter del decreto legislativo n. 504/1996, per quanto concerne le definizioni dei tabacchi lavorati al fine di conformare le disposizioni nazionali al quadro normativo comunitario con particolare riguardo alla direttiva in recepimento.

Tali modifiche, più specificatamente, riguardano le definizioni di: "tabacco a taglio fino per arrotolare le sigarette" e di "sigarette".

Per poter rispettare le nuove definizioni, si rendono necessari interventi tecnici alle linee produttive di tali tipologie di prodotti che non potranno essere ultimati prima dell'entrata in vigore della norma in esame.

Nelle more della realizzazione di tali modifiche tecniche ed al fine di evitare rotture di stock con evidenti ripercussioni negative sul gettito erariale, si è ritenuto di consentire, per i prodotti già fabbricati alla data del 31 dicembre 2010 con le vigenti caratteristiche, l'immissione in consumo fino al 30 giugno 2011, data entro la quale si presume che possa essere completato l'adeguamento produttivo.



La predetta modifica interessa in particolare modo alcune marche di sigaretti tra cui il prodotto leader del mercato. Pertanto, ove non si consentisse la commercializzazione dei quantitativi già fabbricati, attesa la peculiarità di tali prodotti, si avrebbe un mancato introito fiscale che difficilmente potrebbe essere compensato con la vendita di altri tabacchi.

Al riguardo, si soggiunge che, alla data del 31 dicembre 2010, risultano in carico ai depositi fiscali circa 52.000 Kg di sigaretti fabbricati con le attuali caratteristiche. Detto quantitativo rappresenta una scorta sufficiente per circa cinque mesi vendita.

Le disposizioni in esame definiscono, comunque, esclusivamente le caratteristiche merceologiche alle quali le varie tipologie di tabacchi lavorati (cigarette, sigari e sigaretti, ecc.) e prodotti assimilati devono corrispondere, ma non comportano variazioni nella rispettiva tassazione, restando invariate le aliquote di cui all'allegato 1, al decreto legislativo n. 504/1995.

Analoghe valutazioni sono state effettuate in ordine all'art. 1, lettera h), punto 2 del provvedimento dove, in linea con quanto previsto dalla predetta direttiva, viene stabilito che "ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1995, è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 cm. ma non superiore a 11 cm. ... e così via".

In effetti, sul mercato sono presenti nove marche di sigarette che, per la loro lunghezza, sulla base dell'attuale normativa, sono considerate come una sigaretta mentre con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni verrebbero considerate, ai fini dell'applicazione dell'accisa, come due sigarette. Ciò porterebbe i produttori, a fronte di una imposizione fiscale "raddoppiata", a ritirare dal mercato i prodotti già fabbricati nel rispetto delle disposizioni in vigore in quanto la vendita in base agli attuali prezzi è impraticabile comportando un ricavo "negativo".

Ne conseguirebbe un calo dei consumi, con evidenti ripercussioni negative sul gettito erariale, nella misura in cui i consumatori non sostituiscano il consumo di tali sigarette con altre che hanno caratteristiche molto diverse.

In relazione a tanto, nelle more dei necessari adeguamenti produttivi, si è ritenuto di consentire l'immissione in consumo delle sigarette già fabbricate alla data del 31 dicembre 2010, nel rispetto dell'attuale normativa, fino al 30 giugno 2011. Ai 31 dicembre 2010 risultano già prodotti ed in carico ai depositi fiscali circa 51.000 kg., che rappresentano meno dello 0,06% del mercato delle sigarette.

Si rappresenta, inoltre, che con nota DAC/CTL/94/2011 dell'11 gennaio 2011 è stato proposto di sostituire il contenuto dell'articolo 5 della norma in esame con il seguente: "Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana". Ciò in quanto trattasi di disposizioni di carattere tributario, che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non possono avere effetto retroattivo.

Pertanto, il periodo di decisa previsto originariamente in sei mesi, sarà ridotto in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.



#### Articolo 1, comma 1, lettere g) ed h), punto 1

La determinazione dell'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato, come evidenziato nella relazione tecnica, determina una riduzione di gettito quantificabile in circa 2,2 milioni di euro, corrispondente a circa lo 0,02% dell'accisa sui tabacchi relativa al 2009, pari a circa 10,5 miliardi di euro.

Nell'accluso prospetto sono indicati i dati utilizzati per la predetta quantificazione dove sono specificati:

- I quantitativi di sigarette immessi in consumo per ciascuna fascia di prezzo attualmente vigente;
- l'accisa determinata calcolando l'elemento specifico sulla base della M.P.P.C. decorrente dall'01.01.2011 (euro 195/Kg.) (tasseazione vigente);
- l'accisa calcolata fissando l'elemento specifico sul prezzo medio ponderato del 2010 con troncamento dei decimali (euro 206/Kg.) (tasseazione prevista dal provvedimento);
- la differenza di gettito.

#### Articolo 4 - Tasseazione minima comunitaria delle sigarette

Le norme contenute nell'articolo 4 del provvedimento, recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2010/12/UE, in materia di tassazione minima armonizzata.

Detta disposizione riveste un carattere meramente teorico in quanto, nel nostro Paese, il livello di tassazione gravante sul prezzo medio ponderato, calcolato secondo le norme previste nel citato provvedimento, già attualmente, è pari ad euro 119,54. Tale importo, infatti, è fin da ora di gran lunga superiore a quello di euro 101 per 1.000 sigarette previsto per lasciare inalterata l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa. Detto importo, inoltre, supera anche quello fissato per il 2014 (euro 115/1.000 sigarette).

Di conseguenza, tenuto conto delle dinamiche dei prezzi, delle caratteristiche del mercato italiano e della normativa vigente che prevede l'applicazione dell'accisa minima, l'importo dell'accisa riferita al prezzo medio ponderato delle sigarette relativo all'anno 2013, che sarà preso a riferimento per il calcolo dell'incidenza minima dall'1.01.2014, verosimilmente non potrà essere inferiore a quella attuale pari ad euro 119,54, condizione questa che, come innanzi detto, consentirà di lasciare inalterata l'aliquota di base.

In relazione a tanto, il rischio di veder aumentata l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa delle sigarette, che avrebbe avuto ripercussioni sui prezzi e quindi sui volumi di vendite, è trascurabile.

La previsione di cui al citato articolo 4 si è resa dunque necessaria al solo fine di recepire correttamente la Direttiva in parola.

IL DIRETTORE  
Raffaele Ferrara



**aams**

Direzione per le Accise

**STIMA ANNUA**

PREZZI VIGENTI AL 31/12/2010	QUANTITA' VENDUTE ANNO 2010	ACCISA CON STRUTTURA ATTUALE (SPECIFICA 5% SU RPPC)		ACCISA CON NUOVA STRUTTURA (SPECIFICA 5% SU PMP)		DIFFERENZA
		€/KG	TOTALE IN €	€/KG	TOTALE IN €	
	A	B	A*B=C	D	A*D=E	F=E-C
195	40.088.687,30	114,08	4.574.231.227,48	114,08	4.574.231.227,48	0,00
200	1.524.871,51	116,82	178.147.171,53	116,81	178.131.921,81	-15.249,72
205	70.877,12	119,55	8.377.719,81	119,54	8.377.818,84	-700,77
210	14.192.508,10	122,28	1.735.601.571,02	122,28	1.735.175.795,84	-425.775,18
215	38.268,78	125,03	4.784.495,22	124,89	4.782.984,55	-1.530,67
217,5	215,02	126,40	27.177,85	126,36	27.168,35	-8,80
220	627.234,91	127,77	80.141.804,81	127,72	80.110.443,06	-31.361,76
225	10.950.361,66	130,50	1.429.820.892,23	130,45	1.428.473.374,65	-547.517,58
230	18.988.881,42	133,24	2.530.679.882,30	133,18	2.528.940.558,82	-1.139.333,48
235	488.943,57	135,98	66.622.525,99	135,81	66.588.229,94	-34.286,05
245	9.103,32	141,45	1.287.664,08	141,38	1.286.844,78	-819,30
250	38.313,72	144,19	5.236.075,39	144,09	5.232.444,82	-3.631,37
310	8.888,48	177,04	1.219.532,60	176,83	1.218.086,03	-1.446,58
<b>TOTALE</b>	<b>87.031.481</b>		<b>10.514.777.750</b>		<b>10.812.578.079</b>	<b>-2.297.571,05</b>

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.  
Atto n. 313.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI APPROVATA**

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale del personale proveniente dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, non comporta effetti finanziari negativi in quanto allo stesso personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di provenienza;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dall'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1° giugno 2012 sia esclusa dall'ambito del servizio universale la pubblicità diretta per corrispondenza, sono suscettibili di determinare una perdita di gettito IVA valutata in 3,87 milioni di euro per l'anno 2013, in 5,52 milioni di euro per l'anno 2014 e in

2,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

considerato che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto afferma che la riduzione dell'area del servizio universale mediante l'uscita della pubblicità diretta per corrispondenza dovrebbe consentire una riduzione dell'onere del servizio universale per un importo di 222,145 milioni di euro nel 2012;

considerato, altresì, che tale risparmio dovrebbe consentire una riduzione del contributo statale a Poste Italiane Spa per il finanziamento del servizio universale;

rilevata l'opportunità di prevedere, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, che la perdita di gettito a titolo di IVA conseguente all'esclusione dall'ambito del servizio universale della pubblicità diretta per corrispondenza sia compensata, a decorrere dall'anno 2013, a valere sulla riduzione del contributo a carico del bilancio dello Stato a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal comma 2,;

conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale;

e formula le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'effettiva opportunità di prevedere all'articolo 6 del decreto legislativo n. 261 del

1999, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del presente schema di decreto, un onere a carico del fornitore del servizio universale per il rilascio di autorizzazioni generali, al fine di stabilire condizioni più eque fra gli operatori postali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le competenze di una delle Autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, piuttosto che istituire un'apposita Agenzia governativa con competenze sul servizio postale;

valuti la Commissione di merito gli oneri e le sanzioni che verrebbero a gravare sui servizi di trasporto in seguito all'approvazione del provvedimento in esame.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	60
5-04100 Fluvi: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari .....	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	63
5-04101 Fugatti: Attività di accertamento svolta da Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirolo Spa .....	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	64
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	61
AVVERTENZA .....	62

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

##### La seduta comincia alle 13.45.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Carmelo Lo Monte entra a far parte della Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è as-

sicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### 5-04100 Fluvi: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare come la risposta del sottosegretario confermi le

preoccupazioni espresse nell'interrogazione circa il campo di applicazione dell'articolo 40-bis del Testo unico bancario, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010, ritiene che il Governo non possa limitarsi a ventilare la possibilità di intervenire in merito mediante un decreto legislativo correttivo del predetto decreto n. 141, ma debba indicare con chiarezza se e in che modo intenda intervenire per risolvere il problema.

**5-04101 Fugatti: Attività di accertamento svolta da Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirolo Spa.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP), nel riservarsi di analizzare i dati forniti dal sottosegretario, si dichiara comunque soddisfatto della risposta.

Rileva quindi come gli stessi dati esposti dal rappresentante del Governo sembrano confermare la fondatezza delle segnalazioni, richiamate nell'interrogazione, dei contribuenti della provincia di Trento, i quali hanno lamentato di essere stati destinatari, sul finire del 2010, di una massiccia attività di notifica di cartelle di pagamento da parte di Equitalia Trentino-Alto Adige/Südtirol, senza che le iscrizioni a ruolo fossero precedute da avvisi di irregolarità o da richieste di chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, come previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Ritiene inoltre importante che l'Amministrazione finanziaria abbia confermato la propria disponibilità a disporre lo sgravio delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi, in relazione alle cartelle di pagamento che non siano state precedute, a causa di disguidi, dal recapito ai contribuenti di richieste di chiarimenti in ordine ai tributi iscritti a ruolo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera in merito alla proroga di sei mesi del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, attualmente fissato al 29 gennaio prossimo.

Propone pertanto di deliberare la suddetta proroga.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 14.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio LEO (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP), Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), Francesco BARBATO (IdV), Amato BERARDI (PdL), Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Ivano STRIZZOLO (PD), Alessandro PAGANO (PdL), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*.

Dopo interventi dei deputati Cosimo VENTUCCI, *presidente*, e Francesco BARBATO (IdV), riprende la sua replica Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Generale Di Paolo e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi.*  
*Atto n. 316.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio-marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 31 gennaio-18 febbraio 2011.*

## ALLEGATO 1

**5-04100 Fluvi: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Fluvi ed altri chiedono al Governo chiarimenti riguardo al campo di applicazione della disciplina relativa alla cancellazione delle ipoteche, già contenuta nel decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge n. 40, 2 aprile 2007, quale risultante dall'inserimento nel Testo unico bancario dell'articolo 40-*bis* ad opera del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010.

Al riguardo, si ha presente che sono stati effettivamente sollevati dubbi sul campo di applicazione della disposizione, in relazione a lievi difformità dell'articolo 40-*bis* del Testo unico bancario rispetto al decreto-legge n. 7 del 2007 e alla collocazione della previsione all'interno di una sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi le caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche. In particolare, è stata avanzata l'ipotesi che sia stato ristretto il campo di applicazione della norma, in termini sia soggettivi (la disposizione risulterebbe ora applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche e non più anche a quelli erogati da intermediari

finanziari) che oggettivi (la disposizione non interesserebbe più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario).

In proposito, sentita anche la Banca d'Italia, si osserva, in via generale, che la collocazione sistematica non è decisiva per definire il campo di applicazione della norma, dovendo, invece, prevalere la formulazione letterale della disposizione, che dovrebbe necessariamente mantenere una portata applicativa ampia. In ogni caso, la restrizione del campo di applicazione della disposizione contenuta nel decreto legge n. 7 del 2007 sarebbe contraria alla delega legislativa in forza della quale è stato adottato il decreto legislativo n. 141 del 2010.

Si fa presente che sussiste la possibilità di intervenire con il decreto legislativo correttivo, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), che prevede tale possibilità nel termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141/2010.

## ALLEGATO 2

**5-04101 Fugatti: Attività di accertamento svolta da Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirolo Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla problematica posta con il documento in esame si fa presente che l'attività di riscossione svolta nella Provincia di Trento è stata già oggetto di discussione, presso questa Commissione finanze, in data 7 luglio 2010, nel corso dello svolgimento del *question time* (5-03190) presentato dallo stesso onorevole interrogante.

Al riguardo, come già evidenziato in quella occasione, si osserva che Equitalia Alto Adige (ora denominata Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirolo) ha acquisito la riscossione del Trentino il 1° luglio 2008, mentre solo il 1° luglio 2009 è stata completata la migrazione informatica.

Questo evento ha consentito un migliore controllo delle cartelle da inviare ai contribuenti, pertanto è stato possibile raggiungere l'obiettivo di ridurre al minimo gli errori e, conseguentemente, tutelare i contribuenti da eventuali disservizi.

Infatti, anche dai controlli effettuati recentemente, alla società Equitalia non risulta che i contribuenti residenti in provincia di Trento siano stati interessati da un invio massiccio di cartelle di pagamento.

A conferma di questo dato la predetta società ha fornito, come richiesto dall'onorevole interrogante, i dati relativi all'invio di cartelle di pagamento nelle province di Trento, Verona e Brescia.

In particolare, da tali dati emerge che, nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2010 (ultimo dato disponibile), nella provincia di Trento sono state inviate 160.254 cartelle di pagamento, nella provincia di Verona 388.190 e nella provincia di Brescia 468.492.

Ai fini di una disamina di carattere generale si osserva che gli esiti dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al contribuente con raccomandata o mediante avviso telematico agli intermediari che hanno trasmesso la dichiarazione, tramite il canale telematico Entratel, qualora il contribuente abbia espresso in dichiarazione tale opzione e l'intermediario abbia accettato.

Tali mezzi di notifica utilizzati dall'Amministrazione finanziaria permettono di tracciare l'intero percorso effettuato dalle comunicazioni ed assicurano la possibilità di conoscere in qualsiasi momento la situazione delle stesse.

L'utilizzo di tali meccanismi è necessario per ottemperare a quanto stabilito all'articolo 6 comma 5 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. [...]. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».

La raccomandata con avviso di ricevimento è lo strumento principale attraverso



il quale si estrinseca il « dialogo » tra Amministrazione finanziaria e contribuente ed è pertanto necessario che i dati sul domicilio fiscale del contribuente siano costantemente aggiornati.

Premesso che i casi di mancata o dubbia notifica sono comunque di numero esiguo se confrontati all'ingente numero di comunicazioni che ogni anno vengono spedite a seguito dell'attività di controllo dell'Amministrazione, è comunque possibile che alcune comunicazioni non siano recapitate per possibili disguidi.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria, anche dopo la notifica della cartella

di pagamento, nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto la comunicazione, ha disposto l'annullamento della maggiori sanzioni in sede di autotutela. Tale circostanza è indicata anche nelle avvertenze della cartella ove è riportata la seguente frase: « Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione può, entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella, rappresentare il disguido all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. L'ufficio, esperiti gli opportuni controlli, disporrà l'eventuale sgravio delle somme iscritte a titolo di sanzioni ed interessi ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ambasciatore Ludovico Ortona, presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A., su questioni connesse all'attività della società stessa ..... 66

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese ..... 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 66

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Audizione dell'ambasciatore Ludovico Ortona, presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A., su questioni connesse all'attività della società stessa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.15.

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

#### Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 15.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda.  
Nomina n. 91.

Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina  
n. 92.

Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco  
nazionale dell'Asinara. Nomina n. 90 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma  
4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) ..... 68

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi  
alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (*Seguito del-  
l'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione*) ..... 69

ALLEGATO (Rilievi approvati) ..... 75

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul recente sversamento in mare di olio combustibile avvenuto nel polo industriale di Porto  
Torres (*Svolgimento e conclusione*) ..... 70

##### RISOLUZIONI:

7-00350 Alessandri 7-00356 Zamparutti: Sulla disciplina in materia di realizzazione di  
impianti eolici per la produzione di energia.

7-00413 Piffari: Sullo sviluppo dell'energia eolica.

7-00446 Realacci: Sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.

7-00477 Pili: Sulle problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici (*Seguito della  
discussione congiunta e rinvio*) ..... 71

7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: Iniziative legislative per rendere immediatamente  
vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

7-00405 Ghiglia: Sulla reintroduzione di norme in ordine al vincolo dell'obiettivo di qualità  
del benzo(a)pirene (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 72

7-00448 Realacci: Sulle decisioni in ordine al progetto di competizione di Formula 1 nel  
comune di Roma (*Discussione e conclusione – Ritiro dell'atto*) ..... 73

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008,  
n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e  
relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (*Seguito dell'esame, ai sensi  
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 73

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  
sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo  
143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 74

## ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda.**

**Nomina n. 91.**

**Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino.**

**Nomina n. 92.**

**Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.**

**Nomina n. 90.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in relazione alle richieste di chiarimento formulate nella seduta di ieri sulle proposte di nomina del consigliere Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda e del dottor Folli a presidente del Consorzio del Ticino, fa presente che dal Ministero dell'Ambiente sono pervenute le seguenti informazioni: il Consigliere Atelli non esercita le funzioni di magistrato della Corte dei Conti, essendo stato collocato in posizione di fuori ruolo; il Consigliere Atelli, a seguito di sua incondizionata rinuncia, non percepirà il compenso annuo lordo pari a 10.000 euro previsto per le funzioni di presidente del Consorzio dell'Adda; il compenso mensile lordo previsto per lo svolgimento delle funzioni di presidente del Consorzio del Ticino ammonta a 795,34 euro.

La Commissione prende atto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute i relatori hanno formulato su ciascuna delle proposte di nomina in titolo proposte di parere favorevole.

Propone quindi di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

La Commissione consente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nell'avvertire che le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, fa presente che le proposte di parere favorevole risulteranno approvate ove esse conseguano la maggioranza dei voti espressi e che, in caso contrario, le proposte di parere risulteranno respinte e si intenderà che la Commissione abbia espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi contestualmente alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dai relatori su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a Presidente del Consorzio dell'Adda.

Presenti: .....	28
Votanti: .....	28
Maggioranza: .....	15
Hanno votato sì .....	26
Hanno votato no .....	2

*(La Commissione approva)*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina di Alessandro Folli a Presidente del Consorzio del Ticino.

Presenti: .....	28
Votanti: .....	28
Maggioranza: .....	15
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	3

*(La Commissione approva)*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

Presenti: .....	28
Votanti: .....	28
Maggioranza: .....	15
Hanno votato sì .....	25
Hanno votato no .....	3

*(La Commissione approva)*

*Hanno preso parte alle votazioni i deputati:* Alessandri, Bocci, Bonciani, Braga, Cattaneo, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Tommaso Foti, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Motta, Piffari, Pili, Pizzolante, Stradella, Togni, Tortoli, Vella e Viola.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 10.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di rilievi (*vedi allegato*), che illustra sinteticamente, raccomandandone l'approvazione.

Raffaella MARIANI (PD) illustra le ragioni, di metodo e di merito, che inducono i deputati del gruppo del Partito Democratico a non partecipare alla votazione della nuova proposta di rilievi presentata dal relatore. Al riguardo, rileva che, sul piano del metodo, è inaccettabile che la Commissione sia chiamata ad esprimersi – stando al contenuto delle agenzie di stampa che oggi si susseguono – a poche ore dalla presentazione da parte del Governo presso la Commissione di merito di una nuova serie di proposte modificative ed integrative del testo in esame. Quanto al merito, stigmatizza il fatto che la nuova versione della proposta di rilievi appena presentata dal relatore non tiene conto di nessuna delle proposte avanzate del Partito Democratico sulle questioni fondamentali relative all'introduzione della cosiddetta « cedolare secca », all'istituzione dell'imposta municipale propria e alla delicata questione TARSU/TIA. Richiama, infine, la maggioranza al dovere di non impedire che la VIII Commissione possa far pervenire alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale un punto di vista coerente e completo da cui dipende la stessa possibilità che in quella sede siano tenuti in conto il rispetto dei valori e degli obiettivi strategici in materia di servizi locali, di gestione del ciclo dei rifiuti, di governo del territorio e di politiche abitative.

Mauro LIBÈ (UdC), nell'esprimere condivisione sulle osservazioni critiche svolte dalla collega Mariani, annuncia che i de-

putati dell'Unione di Centro non parteciperanno al voto sulla nuova versione della proposta di rilievi presentata dal relatore, ritenendo intollerabile che la Commissione non attenda comunque la preannunciata nuova serie di proposte modificative ed integrative del testo in esame, il quale non fa chiarezza sui costi del federalismo e che contiene misure, dalla cedolare secca all'IMU, che appaiono inique e confuse.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rivolge un appello alla maggioranza a riflettere sull'importanza del punto di vista della VIII Commissione in ordine a questioni, come quelle richiamate dai colleghi appena intervenuti, che ove non adeguatamente segnalate attraverso la proposta di rilievi, rischiano di rimanere non compiutamente rappresentate nel dibattito presso la Commissione di merito. Conclude, quindi, annunciando che anche i deputati dell'Italia dei Valori non parteciperanno al voto sulla nuova versione della proposta di rilievi presentata dal relatore.

Il sottosegretario Francesco BELSITO esprime parere favorevole sulla nuova versione di proposta di rilievi presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di rilievi presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

#### **Sul recente sversamento in mare di olio combustibile avvenuto nel polo industriale di Porto Torres.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il tema delle comunicazioni.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro PILI (PdL), Ermete REALACCI (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Guido MELIS (PD), Giulio CALVISI (PD), Settimo NIZZI (PdL), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Alessandro BRATTI (PD).

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO fornisce quindi ulteriori precisazioni in merito ai quesiti posti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**7-00350 Alessandri 7-00356 Zamparutti: Sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.**

**7-00413 Piffari: Sullo sviluppo dell'energia eolica.**

**7-00446 Realacci: Sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.**

**7-00477 Pili: Sulle problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici.**

*(Seguito della discussione congiunta e rin-  
vio.)*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 14 luglio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono state presentate anche le risoluzioni n. 7-00413, a prima firma del deputato Piffari, 7-00393 a prima firma del deputato Realacci e 7-00477 a prima firma del deputato Pili, le quali, vertendo sulla medesima materia delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti, saranno discusse congiuntamente a quest'ultime. L'ordine del giorno della seduta deve pertanto ritenersi integrato in tal senso.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, ferma restando la disponibilità del Governo a tenere conto dell'eventuale volontà della Commissione di proseguire nella discussione degli atti di indirizzo in titolo, fa presente che sul tema della realizzazione degli impianti eolici per la produzione di energia e, più in generale, sulla materia delle fonti rinnovabili, il Governo valuterebbe favorevolmente l'ipotesi di un'indagine conoscitiva della Commissione per affrontare organicamente la questione fondamentale del rapporto fra il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e la connessa necessità di mettere in campo adeguate politiche di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel valutare positivamente le affermazioni del Ministro, esprime tuttavia rammarico per il ritardo con cui esse vengono sottoposte all'attenzione della Commissione. Coglie, altresì, l'occasione per ribadire il proprio giudizio negativo sulla decisione recentemente assunta dalle presidenze delle Commissioni riunite VIII e X, che hanno ritenuto di non dover accogliere la richiesta avanzata dal Partito Democratico di svolgere un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo adottato dal Governo per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Quanto allo svolgimento dell'indagine conoscitiva richiamata dal Ministro, ritiene che esso sia senz'altro auspicabile, soprattutto alla luce del contenuto e degli obiettivi prefigurati dal Ministro, sempre che l'indagine, proprio per il suo taglio marcatamente settoriale, sia condotta dalla VIII Commissione senza il coinvolgimento di altre Commissioni.

Mauro PILI (PdL), alla luce di quanto dichiarato dal Ministro, propone di rinviare la discussione delle risoluzioni in titolo e, contestualmente, di demandare alla discussione in seno all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le decisioni relative allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai suoi contenuti e alle modalità della sua effettuazione.

Agostino GHIGLIA (PdL), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dell'intervento del collega Margiotta, ritiene che sia ben difficile pensare che si possa non coinvolgere altre Commissioni nello svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione, in ordine al cui svolgimento si dichiara fin d'ora favorevole.

Alessandro BRATTI (PD), nell'esprimere piena condivisione con quanto affermato dal collega Margiotta, rileva che

proprio l'impostazione suggerita dal Ministro all'indagine conoscitiva possa consentire lo svolgimento autonomo da parte della VIII Commissione dell'indagine conoscitiva medesima.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) stigmatizza anzitutto il ritardo con il quale si giunge oggi, alla presenza del Governo, alla ripresa della discussione di atti di indirizzo presentati prima della pausa estiva. Quanto all'indagine conoscitiva, ritiene che essa avrà un senso solo se vi sarà l'impegno della maggioranza e del Governo a condurla e concluderla entro un tempo certo, che a suo avviso non dovrebbe andare oltre un mese dalla data della sua deliberazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nell'associarsi a quanto detto dai colleghi dell'opposizione che lo hanno preceduto negli interventi, esprime un forte rammarico per il tempo perso e per il fatto che la maggioranza non ha ritenuto di promuovere l'indagine conoscitiva in questione prima e in vista dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sul quale la Commissione dovrà esprimersi nei prossimi giorni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce del dibattito fin qui svolto, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì 1° febbraio, le decisioni sull'indagine conoscitiva evocata dal Ministro. Propone quindi che il prosieguo della discussione sulle risoluzioni in titolo sia rinviata a data da destinarsi alla luce delle decisioni che assumerà il citato ufficio di presidenza.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: Iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.**

**7-00405 Ghiglia: Sulla reintroduzione di norme in ordine al vincolo dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 ottobre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che in data odierna è stata presentata anche la risoluzione n. 7-00405, a prima firma del deputato Ghiglia, disponibile in fotocopia, la quale, vertendo sulla stessa materia delle risoluzioni 7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti, sarà discussa congiuntamente. L'ordine del giorno della seduta deve pertanto ritenersi integrato in tal senso.

Alessandro BRATTI (PD), dopo aver dichiarato di non condividere il contenuto degli impegni recati dalla risoluzione 7-00405 a firma del deputato Ghiglia, che sembrano richiamare piuttosto il contenuto tipico di un ordine del giorno, avanza la richiesta di procedere alla votazione sulle risoluzioni in questione al massimo nella giornata di martedì 1° febbraio, considerati il tempo ormai trascorso dalla prima iscrizione all'ordine del giorno delle risoluzioni 7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti e la conclusione del ciclo di audizioni programmato.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) insiste per la conclusione della discussione, e quindi per la votazione sulle risoluzioni in titolo, nella seduta in corso.

Agostino GHIGLIA (Pdl) chiede che si consenta a tutti i membri della Commissione di valutare, ai fini della votazione, anche la risoluzione da lui presentata in data odierna. Al fine di permettere tale valutazione, chiede che la votazione sulle



risoluzioni in titolo sia rinviata alla settimana prossima.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce del dibattito testè svoltosi, rinvia il seguito della discussione, e quindi, la votazione sulle risoluzioni in titolo, alla seduta di martedì 1° febbraio.

La Commissione prende atto.

**7-00448 Realacci: Sulle decisioni in ordine al progetto di competizione di Formula 1 nel comune di Roma.**

*(Discussione e conclusione – Ritiro dell'atto).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, anche alla luce delle ultime notizie apparse in ordine al progetto di competizione di Formula 1 nel comune di Roma, chiede al Ministro di pronunciarsi in merito.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO invita il presentatore della risoluzione a ritirare l'atto, essendo subentrata la rinuncia del Comune di Roma all'ipotesi di un Gran Premio di Formula 1 nel quartiere EUR di Roma. Aggiunge che, qualora dovesse riproporsi l'ipotesi, si impegna a tenere in debita considerazione le questioni evocate nella risoluzione.

Ermete REALACCI (PD) prende atto delle dichiarazioni del Ministro e dichiara di ritirare la risoluzione da lui sottoscritta.

**La seduta termina alle 16.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.**

**Atto n. 308.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo viene in scadenza nella giornata odierna. Rammenta, tuttavia, che il Presidente della Camera – nell'assegnare lo schema di decreto – aveva richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunciasse definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, che ad oggi non risulta trasmesso. A tal fine, chiede al rappresentante del Governo di impegnarsi, in ogni caso, ad attendere l'espressione del parere da parte della VIII Commissione, anche oltre il termine in precedenza richiamato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO assicura che il Governo intende attendere l'espressione del parere parlamentare prima della definitiva emanazione del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.**

**Atto n. 307.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo viene in scadenza nella giornata odierna. Rammenta, tuttavia, che il Presidente della Camera – nell'assegnare lo schema di decreto – aveva richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunciasse definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, che ad oggi non risulta trasmesso. A tal fine, chiede al rappresentante del Governo di impegnarsi, in ogni caso, ad attendere l'espressione del parere da parte della VIII Commissione, anche oltre il termine in precedenza richiamato.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI assicura che il Governo intende attendere l'espressione del parere parlamentare prima della definitiva emanazione del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).****RILIEVI APPROVATI**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

ritenuto che:

il federalismo fiscale municipale consentirà di garantire un'effettiva ed equilibrata autonomia fiscale ai comuni, assicurando finalmente una concreta responsabilizzazione degli amministratori locali, con misure premiali per quelli virtuosi e sanzioni per coloro che non raggiungono gli obiettivi;

in tale quadro il federalismo municipale consentirà agli amministratori di garantire un adeguato livello dei servizi ai cittadini, divenendo così condizione per lo sviluppo di politiche di governo del territorio sostenibili, per una più trasparente gestione degli oneri di urbanizzazione e, quindi, per il conseguimento dell'obiettivo strategico di una riduzione del consumo del suolo;

considerata la necessità di un intervento di modifica delle disposizioni sulla cedolare secca tale da garantire che la nuova disciplina sia improntata ad una maggiore equità sociale e sia in grado di tutelare in maniera equilibrata, non solo le esigenze dei proprietari, ma anche quelle degli inquilini degli immobili concessi in locazione, con particolare attenzione anche alle locazioni a canone concordato;

rilevata l'opportunità di procedere ad un riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, in modo da costruire un sistema che risponda a criteri di equità e di efficacia nella gestione del servizio;

considerato altresì opportuno che il testo in esame contenga misure dirette a rafforzare le politiche territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali – sia in relazione all'imposta municipale propria sia in relazione all'applicazione dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento – a sostegno degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

*lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:*

1) si valuti l'opportunità di una modulazione dell'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, in modo da garantire equità e sostenibilità al mercato immobiliare, anche prevedendo un'aliquota agevolata per i contratti a canone concordato;

2) si valuti l'opportunità di prevedere con successivo provvedimento modalità per il riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi sui rifiuti solidi urbani.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 318 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio</i> ) .	81
SEDE CONSULTIVA:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	83

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.**

**Atto n. 309.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il Presidente della Camera, nel comunicare che la richiesta di parere parlamentare trasmessa dal Governo sullo schema di decreto legislativo in oggetto, non è corredata dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti con

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha raccomandato che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Gianluca BUONANNO (LNP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame reca attuazione della direttiva 2008/110/CE, in materia di interoperabilità ferroviaria.

Nel ricordare che il principale obiettivo di tale direttiva, che apporta modifiche alla direttiva 2004/49/CE, è l'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie, osserva che essa interviene, in particolare, alla luce della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il 1° luglio 2006, secondo la quale i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i carri presso un'impresa ferroviaria, e sono responsabili della manutenzione dei carri medesimi, precisando il concetto di detentore, e definendo un sistema di certificazione concernente il responsabile della manutenzione.

Segnala che il provvedimento in esame novella il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante « Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ».

Passando ad illustrare brevemente il contenuto del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 specifica le finalità del provvedimento, volto a migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie. L'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2007: in particolare il comma 1, novellando l'articolo 2 del citato decreto n. 162 del 2007, prevede che la disciplina recata da quest'ultimo non si applica alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora; il comma 2 aggiunge tre nuove definizioni a quelle contenute nel-

l'articolo 3 del decreto legislativo: quelle di detentore, di responsabile della manutenzione, di veicolo; il comma 3 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 162 del 2007, che definisce i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: rispetto alla norma vigente, si specifica che la verifica delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione deve essere effettuata conformemente ai pertinenti requisiti essenziali, e si attribuisce all'Agenzia il compito di disciplinare le modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ferroviaria, compresi i veicoli storici; i commi 4 e 5 recano alcune norme di coordinamento; il comma 6 introduce un nuovo articolo 9-*bis*, rubricato manutenzione dei veicoli, con il quale si prescrive che ad ogni veicolo sia assegnato, prima della messa in servizio o dell'utilizzo, un soggetto responsabile della manutenzione, registrato al RIN. Tale soggetto può essere, tra gli altri, un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore e può effettuare la manutenzione direttamente o affidarla a officine qualificate. Il soggetto responsabile assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza e che siano mantenuti in conformità con il piano di manutenzione. Con riferimento ai carri merci, si prescrive che il soggetto responsabile sia certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il sistema di certificazione dovrà essere conforme all'apposito regolamento che verrà adottato dalla Commissione europea e i certificati rilasciati saranno validi in tutta la Comunità. Il comma 7 del nuovo articolo 9-*bis* consente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di prevedere misure alternative per l'identificazione del soggetto responsabile e per la sua certificazione. I casi in cui ciò è consentito sono: veicoli registrati in Paesi non appartenenti alla Comunità europea; veicoli utilizzati su reti o linee a scartamento differente da quello della rete ferroviaria principale della Comunità e veicoli storici; veicoli esclusi dall'applicazione del decreto legi-

slativo n. 162 del 2007, attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di un'autorizzazione *ad hoc* per essere messi in servizio. In tal caso le deroghe non possono avere durata superiore a cinque anni.

Le misure alternative devono essere identificate e motivate nella relazione annuale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e sono concesse: all'atto della registrazione del veicolo nel RIN, se riguardano l'identificazione del soggetto responsabile della manutenzione; per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza di cui agli articoli 14 e seguenti del decreto n. 162, per quanto riguarda l'identificazione o la certificazione del soggetto responsabile della manutenzione. Segnala, a tale riguardo, l'opportunità di riformulare in un comma autonomo queste ultime disposizioni, che nello schema risultano invece accorpate al comma nel quale si individuano le tre ipotesi in cui è consentita la previsione di misure alternative.

Il comma 7 reca una norma di coordinamento, mentre il comma 8 apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2007, relativo ai certificati di sicurezza. Il comma 9 modifica l'articolo 19 del decreto n. 162 del 2007, prevedendo che l'Organismo investigativo, nello stabilire la portata delle indagini sugli incidenti e le relative procedure, deve tenere conto dei principi e degli obiettivi indicati dagli articoli 20 e 21 dello stesso decreto legislativo.

Il comma 10 modifica il termine per l'applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007 alle reti ferroviarie regionali. Ricorda che la norma vigente stabilisce che tale applicazione è posticipata di tre anni (e quindi decorre dal 23 ottobre 2010), mentre la norma in esame stabilisce che a tale disciplina sarà data applicazione quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale.

I commi 11 e 12 recano abrogazioni e modifiche di carattere formale.

L'articolo 3 dello schema di decreto stabilisce al comma 1 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, emani un decreto che tenga conto del Memorandum internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009, che fissa i criteri di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione. Il decreto dovrà disciplinare i requisiti e le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci e le tariffe, da aggiornare almeno ogni due anni, a carico dei suddetti organismi, per le attività svolte nei loro confronti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò nelle more dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione europea cui, secondo la stessa direttiva 2008/110/CE, è demandato il compito di ridefinire il sistema di certificazione in oggetto.

Rileva, in proposito, l'opportunità di valutare una più puntuale definizione delle norme oggetto del decreto ministeriale, specificando quelle di natura transitoria, che saranno cioè superate con l'entrata in vigore del regolamento comunitario, e quelle destinate invece ad avere efficacia definitiva.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame precisa che, in attesa dell'emanazione del citato decreto ministeriale, la verifica della capacità di svolgere le funzioni di soggetto responsabile della manutenzione, nei casi in cui questo sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il viceministro Roberto CASTELLI si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.**

**Atto n. 311.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio IAPICCA (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 1 della legge comunitaria per il 2009 (legge 96 del 2010), è volta al recepimento della direttiva 2009/16/CE, recante norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Ricorda preliminarmente che il Memorandum di intesa di Parigi, sul controllo dello Stato di approdo, del 26 gennaio 1982, di cui l'Italia è parte contraente, ha introdotto nell'ordinamento internazionale un sistema di procedure ispettive armonizzate, in base al quale le navi battenti bandiera dei Paesi firmatari vengono ispezionate al loro scalo presso uno dei porti aventi sede negli Stati aderenti al Memorandum, in condizioni di reciprocità e nel rispetto di quote predeterminate di navi da sottoporre ad ispezione. Osserva che obiettivo della procedura ispettiva è costituire un deterrente all'impiego di navi per il trasporto marittimo internazionale che presentino condizioni di sicurezza non adeguate ai requisiti minimi standard (cosiddette navi *sub standard*).

Evidenzia che il contesto normativo comunitario su tale materia è rappresentato dalla citata direttiva 2009/16/CE, che costituisce la rifusione, in un testo consolidato, delle successive modifiche appor-

tate alla precedente direttiva 95/21/CE, semplificandone e modificandone talune disposizioni, allo scopo di migliorare l'efficacia e la qualità delle ispezioni delle navi da parte dello Stato di approdo.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto degli articoli, sottolinea che lo schema si compone di trentuno articoli e quattordici allegati tecnici. L'articolo 1 indica gli obiettivi della direttiva 2009/16/CE e del nuovo regime ispettivo in essa contenuto, avente lo scopo di ridurre drasticamente il trasporto marittimo inferiore agli *standard* di sicurezza, mediante un sistema di controllo finalizzato ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio. L'articolo 2 reca le definizioni. L'articolo 3 definisce il campo di applicazione del decreto, che riguarda le navi di bandiera non italiana e i relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale, escludendo le navi da pesca, da guerra, ausiliarie, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e le unità da diporto non adibite a traffici commerciali. L'articolo 4 elenca i compiti dell'Autorità competente centrale, individuata nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che riguardano: il controllo e coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, le statistiche relative alle ispezioni e la trasmissione dei dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 5 rinvia all'allegato I la definizione dei requisiti professionali degli ispettori. L'articolo 6 individua i parametri in base ai quali determinare il profilo di rischio della nave. L'articolo 7 indica le modalità mediante le quali l'autorità competente locale (rappresentata dal competente ufficio marittimo periferico) deve selezionare le navi ai fini dell'ispezione. Fa presente che la frequenza delle ispezioni è definita, ai sensi dell'articolo 8, in relazione al profilo di rischio: per le navi ad alto rischio l'intervallo tra le ispezioni non deve superare il semestre, mentre ispezioni supplementari sono disposte in caso di fattori di priorità assoluta o imprevisti.

L'articolo 9 dispone l'obbligo, per l'autorità competente locale, di ispezionare tutte le navi di priorità I (navi che devono essere oggetto di ispezione obbligatoria) che facciano scalo nei suoi porti e ancoraggi, nonché un numero complessivo di navi di priorità I e II (navi sottoponibili a ispezione secondo criteri discrezionali) corrispondente almeno alla percentuale annuale assegnata allo Stato da parte dell'Unione europea. L'articolo 10 indica i limiti massimi delle mancate ispezioni, prevedendo, altresì, l'obbligo di ispezionare in via prioritaria le navi con un profilo di rischio elevato che facciano scalo raramente nei porti all'interno dell'Unione europea. L'articolo 11 detta la disciplina relativa all'attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri. Il rinvio delle ispezioni ed i casi di mancata effettuazione sono disciplinati dall'articolo 12. L'articolo 13 prevede l'obbligo di comunicazione dell'arrivo di una nave assoggettabile ad ispezione estesa da parte dell'armatore, dell'agente o del comandante della stessa. L'articolo 14 concerne le modalità di informazione, da parte dei piloti, di anomalie riscontrate, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, a bordo di navi che possano rappresentare una minaccia per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino. L'articolo 15 reca la disciplina applicabile in caso di presentazione di esposti all'autorità competente locale. La disciplina delle ispezioni iniziali e dettagliate è contenuta nell'articolo 16, mentre l'articolo 17 definisce il nuovo regime di ispezione estesa per alcune categorie di navi. L'articolo 18 dispone per gli ispettori il rispetto delle procedure di cui all'allegato VIII dello schema di decreto, in materia di sicurezza ovvero in relazione alla disciplina delle misure amministrative a carattere preventivo finalizzate a scongiurare il compimento di azioni illecite intenzionali a bordo e nell'ambito dei porti. L'articolo 19 regola le ispezioni dei traghetti e delle unità veloci da passeggeri. L'articolo 20 stabilisce i nuovi criteri per la determinazione del provvedimento di rifiuto di accesso nei porti ed ancoraggi all'interno

dell'Unione europea o degli Stati aderenti al Memorandum di Parigi del 1982. L'articolo 21 prevede che al termine di un'ispezione dettagliata ovvero estesa, l'ispettore debba redigere un rapporto e consegnarne una copia al Comandante della nave ed all'Autorità competente locale. L'articolo 22 indica i casi in cui va disposto il fermo di una nave, ove siano riscontrate delle deficienze che rappresentino un pericolo per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente, o quando la nave non sia dotata di dispositivo di registrazione dei dati di navigazione qualora richiesto. L'articolo 23 disciplina le ipotesi in cui le deficienze non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione e prevede la possibilità di autorizzare la nave, al fine di correggerle, a raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino. L'articolo 24 disciplina il divieto di accesso in porti di Stati membri. L'articolo 25 prevede la possibilità, avverso i provvedimenti di fermo di cui all'articolo 22 e di rifiuto di accesso di cui all'articolo 24, di esperire ricorso giurisdizionale al TAR competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'articolo 26 istituisce l'obbligo, per l'autorità competente locale, di fornire alla banca dati delle ispezioni – tramite il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi *SafeSeaNet* – le informazioni inerenti l'ora di previsto arrivo e partenza delle navi che facciano scalo nei porti ed ancoraggi di giurisdizione, nonché le informazioni relative alle ispezioni effettuate. Lo scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie, da parte dell'autorità competente locale, è regolato dall'articolo 27. L'articolo 28 stabilisce l'onere del rimborso delle spese relative alle ispezioni iniziali, dettagliate ed estese, da cui deriva un provvedimento di fermo, in capo all'armatore o ad un suo rappresentante in conformità alle tariffe determinate con il decreto ministeriale 28 ottobre 2009. Si prevede, inoltre, che il fermo non possa essere revocato finché non vengano rimborsate le predette spese. Fa presente, al riguardo, che quest'ultimo articolo si ri-



collega al problema sollevato con il parere motivato che la Commissione europea ha inviato all'Italia il 3 aprile 2008 (procedura n. 2006/2023), per non aver recepito nell'ordinamento interno l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE (ora articolo 28 della direttiva 2009/16), in base al quale le spese connesse con le ispezioni delle navi devono essere sostenute dal proprietario, dall'armatore o da un suo rappresentante nello Stato di approdo. L'articolo 29 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcune fattispecie indicate nel provvedimento.

L'articolo 30 contiene l'abrogazione espressa del decreto ministeriale n. 305 del 2003. L'articolo 31 reca infine la clausola di invarianza della spesa.

Il viceministro Roberto CASTELLI si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo dell'esame.

Michele Pompeo META (PD) chiede al relatore delucidazioni sulla dizione « navi da guerra » utilizzata all'interno del provvedimento, in luogo della più comune dizione « navi militari ».

Carlo MONAI (IdV) osserva che, anche in ragione dell'esistenza della banca dati SafeSeaNet, nella quale vengono convogliate tutte le informazioni relative alle ispezioni effettuate sulle navi, sarebbe opportuno prevedere un monitoraggio delle ispezioni, in modo tale da non effettuare ispezioni sulla stessa nave in porti diversi a breve distanza di tempo, privilegiando invece un controllo su un numero maggiore di navi, anche se effettuato attraverso ispezioni svolte in Stati diversi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, rela-**

**tivo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.**

**Atto n. 318.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giacomo TERRANOVA (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e finanze, all'esame della IX Commissione prevede a ripartire uno stanziamento aggiuntivo per il 2010 in favore dell'Aero Club d'Italia e dell'Istituto italiano di navigazione.

Ricorda che in base alla vigente normativa, recata dall'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), per l'esercizio 2010 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 aveva assegnato al capitolo di spesa 1952 del Programma « Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo », del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno stanziamento di 231.605 euro. Rileva che, a seguito della riduzione del 50 per cento dei capitoli relativi a contributi dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi, disposta dall'articolo 7, comma 24, del decreto legge n. 78 del 2010 e ad ulteriori riduzioni successivamente operate, tale importo è stato ridefinito in 111.936,17 euro.

Sottolinea che con decreto ministeriale, che risulta attualmente ancora in attesa di emanazione, sul quale la IX Commissione ha espresso parere favorevole in data 10 novembre 2010, si è provveduto al riparto della predetta somma, assegnando una quota di euro 100.742,55 all'Aero Club d'Italia, e una quota di euro 11.193,62 all'Istituto italiano di navigazione.

Evidenzia che in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), che ha individuato le finalità cui destinare le somme derivanti dal cosiddetto « scudo fiscale », tra le quali

quelle previste dal citato articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995, è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2010 che ha stanziato la somma di 19 milioni di euro da destinare complessivamente ad enti e organismi ai sensi di tale comma e successivamente il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 15 dicembre 2010, che, nell'ambito di tali risorse, ha assegnato euro 37.611,00 per il 2010, sul menzionato capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, in favore di enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Segnala che lo schema di decreto in esame provvede a ripartire tale importo, e attribuisce euro 33.850,00 all'Aero Club d'Italia, ed euro 3.761,00 all'Istituto italiano di navigazione.

Ricorda, infine, che la documentazione relativa all'attività svolta dagli enti in oggetto per l'anno 2009 è stata depositata presso la Commissione in occasione dell'esame del precedente schema di decreto di ripartizione, nel mese di novembre 2010.

Nel segnalare che il presente schema di riparto appare coerente con il precedente schema di riparto su cui si è recentemente espressa favorevolmente la Commissione, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Mario LOVELLI (PD), nell'osservare che lo stanziamento aggiuntivo che lo schema di decreto in esame ripartisce tra gli enti della navigazione aerea assume un carattere di straordinarietà, trattandosi di risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, e non ottempera quindi, in via definitiva, alle esigenze dei suddetti enti, che fino all'anno 2009 beneficiavano di un contributo assai maggiore, chiede al Governo quali soluzioni intenda individuare per le annualità successive al 2010, al fine di compensare il taglio di risorse effettuato dal decreto-legge n. 78 del 2010.

Carlo MONAI (IdV), nel condividere la preoccupazione espressa dal collega Lo-

velli, esprime perplessità in ordine alla coerenza politica di un intervento che attinge ad un fondo straordinario, costituito dalle risorse derivanti dall'applicazione dello scudo fiscale, per destinarle al finanziamento di spese correnti, anziché, come sarebbe più opportuno, ad interventi infrastrutturali. Giudica necessario fare una riflessione complessiva sul funzionamento di questi enti, che fino al 2009 erano destinatari di risorse assai più ingenti, anche al fine di verificarne le reali possibilità di funzionamento per gli anni successivi al 2010.

Giacomo TERRANOVA (PdL), *relatore*, nel rilevare che la somma che il provvedimento intende ripartire tra gli enti destinatari è di importo assai ridotto, sottolinea che essa è volta a compensare, sebbene solo parzialmente, il taglio operato dal decreto-legge n. 78 del 2010. Tutto ciò considerato ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Il viceministro Roberto CASTELLI, si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dai deputati intervenuti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su uno schema di decreto ministeriale di riparto, ossia su uno schema di provvedimento amministrativo che, per sua natura, non può rimuovere i vincoli derivanti da norme di legge, primo fra tutti quello dell'ammonter delle risorse da ripartire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Commercializzazione del metano per autotrazione.**  
**Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo,**  
**C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge C2172 e abbinate, recante « Commercializzazione del metano per autotrazione », quale risultante dalle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente.

Segnala che il testo unificato, come precisato dall'articolo 1, è diretto ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l'impiego del metano per autotrazione – cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante – a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture.

L'articolo 2 del testo reca alcune definizioni, tra le quali quelle di gas naturale, metano, metano liquido (GNL) gas di petrolio liquefatto (GPL), biometano, biometano liquido.

Ai fini della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, l'articolo 3 estende ai medesimi impianti le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998 e al decreto legge n. 112 del 2008, demandando quindi ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione *self service* negli impianti di distribuzione di metano e di GPL e presso gli impianti di compressione domestici; l'erogazione con-

temporanea di carburanti liquidi e gassosi in impianti multiprodotto; la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.

Ad un altro decreto ministeriale è demandata l'individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano – specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale – punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l'adeguamento di quelli già esistenti.

Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, il provvedimento stabilisce che le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengano dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza.

Al fine di favorire e promuovere l'uso del biometano come carburante di autotrazione anche in aree geografiche dove la rete del metano non è presente, l'articolo 3 prevede inoltre che i Piani regionali sul sistema distributivo possano, con iter semplificato, autorizzare la realizzazione di impianti di distribuzione e rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. I Piani regionali prevedono inoltre l'installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa e l'obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle aree urbane e alla rete autostradale.

L'articolo 4, che recava ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la X Commissione Attività produttive. L'articolo 5 istituisce un apposito Fondo con stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2011, 2012 e 2013, volto ad incentivare la ricerca, al fine di garantire lo sviluppo di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovano l'impiego del metano per autotrazione, ad alimentare il quale concorre anche un contributo a carico dei soggetti che forniscono gas metano ai gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano. L'articolo 6 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di determinare i contributi che finanziano il fondo, provvedere alla punzonatura, alla verifica e alla eventuale sostituzione delle bombole serbatoio. L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa. L'articolo 7 abroga le disposizioni ritenute ormai superate dalla nuova disciplina recata dal testo unificato.

In conclusione, nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Il viceministro Roberto CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Carlo MONAI (IdV) osserva che la disposizione con cui si prevede la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali da dismettere, siti nelle aree urbane, in impianti di distribuzione del metano, potrebbe rivelarsi un elemento problematico in relazione alla sicurezza delle aree urbane, dal momento che la dismissione dei vecchi impianti di distribuzione dei carburanti era motivata da esigenze di sicurezza delle città rispetto a possibili eventi incidentali.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che ad oggi esiste una rego-

lamentazione più stringente per l'apertura degli impianti di distribuzione del GPL e del metano. Ciò stante, il provvedimento in esame prevede, in determinate situazioni, la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti.

Marco DESIDERATI (LNP) ricorda che, a seguito dell'indirizzo adottato dalle compagnie petrolifere, volto a far sì che la rete di distribuzione dei carburanti sia costituita da centri in cui si effettuano anche altri servizi, come ad esempio la ristorazione e la vendita di prodotti commerciali, gli impianti di tal genere risultano difficilmente realizzabili nei centri urbani. Quindi, considerata la progressiva eliminazione dei centri di distribuzione del carburante nelle città, si dichiara favorevole all'ipotesi di una conversione degli impianti da dismettere in impianti di distribuzione di carburante più pulito.

Michele Pompeo META (PD) fa presente che la materia in esame è stata trasferita alle competenze regionali.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel ricordare che la Commissione è tenuta ad esprimere un parere sul provvedimento in oggetto per i soli profili di sua competenza, sottolinea che il decreto ministeriale cui è demandata la definizione dei principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo deve essere emanato sentita la Conferenza unificata e che l'ulteriore decreto ministeriale con cui si provvede all'individuazione delle modalità di trasformazione degli impianti siti nelle aree urbane in impianti di distribuzione del metano, deve essere emanato nel rispetto degli *standard* di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello comunitario.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione .....	85
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4</i> ) ....	85

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi e C. 3133 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli</i> ) .....	86
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
---	----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova .....	87
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Siegfried BRUGGER, appartenente al gruppo parlamentare Misto-Minoranze linguistiche, cessa di far parte della Commissione, e che è entrato a farne parte il deputato appartenente al gruppo parlamentare Misto-Alleanza per l'Italia, Pino PISICCHIO.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.**

**Atto n. 322.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, comunica di aver nominato relatore, per il prosieguo dell'esame, il deputato Maggioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.**

**C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi e C. 3133 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione in sede referente, in data 14 ottobre 2010, la proposta di legge C. 3759 d'iniziativa dei deputati Marchioni e Froner, « Disciplina delle attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche e bionaturali », e in data 20 gennaio 2011 la proposta di legge C. 3951 d'iniziativa del deputato Montagnoli, « Disciplina della professione di estetista professionale e dell'attività di onicotecnico ». Poiché le suddette proposte di legge recano materia identica a quella dei progetti di legge C. 3107 e abbinata, la Presidenza ne ha disposto l'abbinamento

Comunica altresì che, in data 25 gennaio 2011, è stata assegnata la proposta di legge C. 3953 d'iniziativa del deputato Calearo Ciman ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti la disciplina del contratto di lavoro autonomo per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista presso le imprese del medesimo settore ». Rilevato che questa proposta concerne solo un aspetto particolare della materia (riguardando la possibilità che possa essere esercitata attività privata presso i

saloni di acconciatori ed estetisti), sottolinea che, ove la Commissione concordasse, se ne possa disporre l'abbinamento.

I deputati Laura FRONER (PD) e Raffaello VIGNALI (PdL) ritengono necessario approfondire il contenuto della proposta di legge C. 3953 prima di procedere all'eventuale abbinamento.

Laura FRONER (PD), intervenendo sul merito delle proposte in esame, osserva che la proposta di legge Mazzocchi, a differenza delle altre, prevede l'istituzione di un albo per gli estetisti, aspetto che interessa le competenze del Ministero della giustizia. Riterrebbe, pertanto, opportuno acquisire un parere sulla materia.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il proprio gruppo non concorda sulla separazione tra competenze della Commissione giustizia e quelle della Commissione attività produttive sulla complessa materia della disciplina delle professioni. Nel caso dell'istituzione di un albo per una determinata professione, è evidente che vi sia un coinvolgimento delle competenze della Commissione Giustizia, ma la materia riguarda strettamente la Commissione attività produttive, in particolare per gli aspetti di tutela dei consumatori. Ricorda in proposito che il suo gruppo non ha condiviso la separazione delle proposte di legge relative alla disciplina delle professioni, con l'assegnazione di quelle cosiddette ordinistiche alla Commissione Giustizia e delle professioni non regolamentate alla Commissione Attività produttive.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritiene si debba procedere nell'esame delle proposte di legge in titolo senza chiedere preventivamente alcun tipo di parere. Sull'eventuale testo unificato elaborato dalla Commissione interverranno, successivamente, i pareri delle competenti Commissioni: ricorda in tal senso che il parere della II Commissione è già previsto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, osserva che sulle proposte di legge in esame

è previsto un parere rinforzato da parte della Commissione Giustizia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Disciplina delle professioni non regolamentate.  
C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.40.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03379 Gneccchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.	
5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.	
5-04044 Gneccchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici .....	88
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	91
5-03232 Schirru: Esiti delle verifiche sui cosiddetti « falsi invalidi » .....	89
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	93
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini ...	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
ERRATA CORRIGE .....	90

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**5-03379 Gneccchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.**

**5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.**

**5-04044 Gneccchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), pur essendo consapevole degli impegni assunti sulla materia, di fronte alla Commissione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ritiene necessario che la disponibilità manifestata dall'Esecutivo si traduca, a breve termine, in azioni concrete, giudicando fortemente penalizzanti per i lavoratori interessati i più recenti interventi legislativi adottati in tema di ricongiunzione contributiva, fortemente criticati, peraltro, dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori elettrici e telefonici, incontrati in via informale da una delegazione della



Commissione stessa. Giudica grave che i lavoratori in questione siano costretti a forme di ricongiungimento onerose per poter accedere a trattamenti pensionistici che dovrebbero spettargli di diritto, dal momento che non si tratta di ottenere il semplice riconoscimento di una prestazione di maggior favore, per la quale sarebbe comprensibile, in linea teorica, richiedere un contributo economico, bensì di salvaguardare il rispetto di prerogative fondamentali. Ricorda che il suo gruppo ha già provveduto a presentare numerosi emendamenti al decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », attualmente all'esame del Senato, affinché si possa quantomeno posticipare di un anno l'applicazione delle disposizioni citate, in attesa di individuare una soluzione definitiva alla problematica in esame, da conseguire anche attraverso l'avvio di talune proposte di legge presentate sull'argomento, di cui auspica la sollecita calendarizzazione.

Ritiene, inoltre, che il rappresentante del Governo abbia eluso totalmente il quesito, contenuto nell'interrogazione, che si riferisce all'esigenza di valutare attentamente la situazione del personale dipendente delle imprese del settore telefonico, oggetto di accordi aziendali che prevedevano l'inserimento in mobilità o l'esodo incentivato, i cui effetti rischiano di essere travolti dalla normativa introdotta dal Governo, con conseguente pregiudizio delle prerogative di tali lavoratori.

In conclusione, nel ricordare che sull'argomento sono stati presentati anche diversi atti di indirizzo, auspica che il Governo affronti concretamente le questioni testé sollevate, ponendo rimedio ad una situazione di grave discriminazione tra lavoratori e tornando a consentire la ricongiunzione a titolo gratuito della contribuzione versata presso fondi previdenziali differenti, in modo da andare incontro ad un'esigenza fortemente avvertita dai lavoratori, attesa la natura sempre più flessibile del mercato del lavoro.

Silvia VELO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal deputato Gnechchi, fa presente che intende formu-

lare anche talune osservazioni di carattere più generale e politico. Fa notare, infatti, che sull'argomento in discussione il Governo non ha fatto altro che reiterare un'azione legislativa già portata avanti, con le medesime caratteristiche di disomogeneità e incoerenza, anche per disciplinare altri settori della vita pubblica – cita, in proposito, la materia del trasporto pubblico locale – laddove si è intervenuti con provvedimenti « omnibus » totalmente sbagliati, adottati con la forma della decretazione d'urgenza e approvati in tutta fretta: a seguito di tali interventi, si è stati spesso costretti ad annunciare ulteriori misure legislative correttive, che tuttavia sono rimaste, in molti casi, soltanto sulla carta. Ritiene che ciò, oltre a provocare un indubbio « caos normativo », fortemente lesivo dell'organicità dell'ordinamento vigente, abbia anche contribuito a generare un senso di disorientamento dei cittadini, prima discriminati ingiustamente – come dimostrano le disposizioni in esame, in materia di ricongiunzione contributiva – e poi illusi con la promessa di impegni mai portati a compimento. Riguardo alla questione specifica, oggetto delle interrogazioni in titolo, ritiene che il Parlamento sia ancora in tempo per far sentire la propria voce, dal momento che è in corso presso il Senato l'esame del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », nell'ambito del quale ritiene possibile introdurre misure legislative risolutive delle questioni testé sollevate. Auspica, da ultimo, che una positiva interlocuzione con il Parlamento possa condurre finalmente il Governo ad elaborare testi legislativi organici ed efficaci, che possano rimediare, seppur parzialmente, ai danni provocati dai provvedimenti assunti nel corso della corrente legislatura.

**5-03232 Schirru: Esiti delle verifiche sui cosiddetti « falsi invalidi ».**

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, fa notare che i dati indicati nella risposta del

Governo, sui quali si riserva di svolgere un adeguato approfondimento, non sembrano corrispondere a quelli acquisiti in via informale per il tramite degli istituti di patronato, secondo i quali, diversamente da quanto annunciato dall'Esecutivo, sembrerebbero ricorrere modalità di accertamento dello stato di invalidità non pienamente rispondenti a principi di coerenza ed equità sociale. Manifesta forti perplessità, in particolare, su talune pratiche di controllo aventi ad oggetto soggetti invalidi dalla nascita o comunque affetti da disabilità permanente, che, a suo avviso, andrebbero esclusi — una volta accertato il loro stato — da eventuali, ulteriori, visite, al fine di scongiurare un aggravio di oneri a loro carico. Ritiene, da ultimo, che il Governo abbia il dovere di rivalutare il proprio programma di interventi sulla materia, avendo cura di evitare un inutile moltiplicarsi delle attività di controllo, suscettibile solamente di produrre un *surplus* di costi amministrativi e di aggravare ulteriormente la posizione di soggetti già duramente colpiti dallo stato di disabilità.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 429, del 25 gennaio 2011, a pagina 75, seconda colonna, trentacinquesima riga, la parola: « *degenza* » deve intendersi sostituita dalla seguente: « *indigenza* ».

## ALLEGATO 1

**5-03379 Gnecci: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.****5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.****5-04044 Gnecci: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è a tutti noto, la materia oggetto di attenzione da parte degli onorevoli interroganti ha subito importanti modifiche con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) che, nell'intento di omogeneizzare e razionalizzare le diverse disposizioni che ne fissavano i principi regolatori, ha previsto nuove modalità per coloro che intendessero fare ricorso all'istituto della ricongiunzione.

Per effetto delle nuove disposizioni i soggetti cessati, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono tuttavia continuare a trasferire, come detto, la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO ma soltanto a titolo oneroso. Inoltre, nel caso di cessati dall'iscrizione al Fondo di appartenenza senza diritto a pensione, occorre distinguere tra lavoratori cessati prima o dopo il 30 giugno 2010. Aspetto questo oggetto di rilievo da parte degli onorevoli interroganti in considerazione delle notevoli ricadute per i soggetti destinatari delle disposizioni medesime.

I soggetti cessati dopo il 30 giugno, per far transitare le posizioni assicurative nell'AGO, devono avvalersi necessariamente del trasferimento a titolo oneroso; nel caso, invece, di soggetti cessati prima si sono create situazioni diverse nei confronti dei lavoratori elettrici rispetto a

quelli telefonici. In particolare, continua ad applicarsi la normativa previgente nei seguenti casi:

i lavoratori telefonici, interessati da una norma che consentiva la costituzione d'ufficio e a titolo gratuito della contribuzione dal rispettivo Fondo all'AGO, continuano ad avvalersene purché abbiano cessato, alla data del 30 giugno 2010, l'iscrizione al Fondo telefonici senza diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità;

i lavoratori elettrici, cessati alla data del 30 giugno dall'iscrizione al relativo Fondo, che abbiano o meno maturato i requisiti pensionistici, ma che entro la stessa data abbiano presentato la relativa domanda di costituzione di posizione assicurativa.

In merito agli effetti derivanti dalle disposizioni innanzi richiamate, occorre comunque considerare che gli interventi legislativi, per la loro stessa essenza, di fatto presuppongono uno spartiacque temporale tra i periodi antecedenti e quelli successivi alle riforme che vengono normativamente delineate.

Proprio in considerazione di tali effetti, come è noto a questa Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito i propria attenzione sulla gestione di cui oggi discutiamo. Infatti in

questa stessa sede, nella recente seduta del 19 gennaio scorso il Ministro Sacconi ha fatto presente che è al vaglio del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS l'esame di possibili soluzioni per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso l'Inps delle posizioni previdenziali, sulla base della legislazione vigente e nel rispetto dell'invarianza degli

oneri. Ciò al fine di fornire al Governo ogni utile elemento di valutazione per l'eventuale adozione di interventi che possano attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78/2010.

Posso confermare che la Commissione sarà tempestivamente informata sui possibili sviluppi della questione.

## ALLEGATO 2

**5-03232 Schirru: Esiti delle verifiche sui cosiddetti « falsi invalidi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Schirru, nell'atto parlamentare che passo ad illustrare, richiama l'attenzione sugli accertamenti straordinari di verifica nei confronti dei cittadini titolari di prestazioni per invalidità civile.

In proposito è opportuno precisare che le verifiche straordinarie sono state concretamente avviate dall'INPS a decorrere dall'ultima decade del mese di aprile 2009, con la finalità di accertare la effettiva permanenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile.

In particolare, nel corso del 2009, l'INPS ha dato avvio, in applicazione di quanto previsto all'articolo 80 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2009), ad un piano straordinario sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto 200.000 accertamenti nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Il campionamento della platea dei soggetti da sottoporre alle verifiche mediche straordinarie ha riguardato soggetti di età compresa tra i 18 ed i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni INPS, escludendo i titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione rispettivamente dopo il 1° luglio 2007 o entro il 30 giugno 2006 nonché i residenti nelle province autonome di Trento, Bolzano ed Aosta.

Il decreto-legge 78/2010 ha previsto che il programma straordinario di accertamento avviato dall'INPS nel 2009 sia esteso al triennio 2010-2012, con riferimento a 100.000 verifiche per l'anno 2010 e 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Per l'anno 2010, l'INPS ha effettuato 100.000 accertamenti straordinari di verifica nei confronti dei seguenti soggetti: cittadini di età inferiore a 67 anni al momento dell'avvio della verifica che godono di un'indennità di accompagnamento da oltre 10 anni alla data del 1° aprile 2007; cittadini, che alla stessa data abbiano un'età compresa tra i 45 e i 60 anni, titolari di un assegno di invalidità con data di decorrenza collocata nei 5 anni antecedenti al 1° aprile 2007.

Appare pertanto evidente che, in tutti i casi, l'INPS ha provveduto ad individuare la platea dei soggetti da sottoporre a verifica sulla base delle tipologie di prestazioni economiche percepite; le patologie hanno invece avuto rilevanza unicamente come causa di esclusione dagli accertamenti medici. Sono stati infatti esonerati da visita medica i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti descritte nel decreto interministeriale 2 agosto 2007 (inclusi quelli affetti da sindrome di talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione).

Per dare puntuale risposta all'interrogante in merito ai primi esiti delle verifiche finora effettuate, passo ad illustrare i dati forniti dall'INPS, contenuti nelle tabelle che metto in ogni caso a disposizione dell'interrogante.

Nel corso del biennio 2009-2010, sono stati convocati dall'INPS complessivamente 332.781 cittadini, di cui 251.749 sottoposti a visita medica di verifica. All'esito degli accertamenti sono stati definiti 264.391

verbali, dai quali è risultata la mancata conferma dei requisiti sanitari per 33.653 soggetti.

Al riguardo occorre precisare che le differenze che si riscontrano nei dati appena illustrati tra soggetti convocati, visite effettuate e verbali definiti si riferiscono a verifiche i cui procedimenti sono ancora aperti ovvero a convocazioni per visite mediche alle quali i soggetti interessati non hanno fatto seguito né con la loro presenza né con la trasmissione della relativa certificazione medica nonché a verbali non ancora conclusi per ulteriori approfondimenti o in fase di redazione.

Con riferimento ai costi, si ricorda che il piano straordinario di verifica viene realizzato dall'INPS con le risorse umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Per quanto invece concerne i maggiori risparmi conseguenti a tale intervento, essi non possono essere allo stato ancora pienamente quantificati, in quanto i provvedimenti finora adottati dall'INPS per la sospensione o la revoca dei trattamenti in godimento sono suscettibili di impugnativa da parte dei soggetti interessati. Pertanto la loro concreta efficacia per il futuro, in termini di una effettiva riduzione dei benefici erogati, potrà aversi solo a conclusione delle eventuali impugnazioni.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2753</i> ) .....	95
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella e C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza .....	96
AVVERTENZA .....	96

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 gennaio 2011 — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2753).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 30 settembre 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2753 Fucci, recante norme per lo svolgimento di servizi di utilità sociale da parte delle persone anziane. Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella della proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione concorda.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) desidera sottolineare l'importanza delle proposte di legge in esame, confermata dalla positiva esperienza dei Paesi Bassi.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, riservandosi di illustrare successivamente la proposta di legge testé abbinata, invita il presidente a verificare se vi siano deputati che intendano intervenire nella seduta prevista per la giornata di domani, ritenendo che, in caso contrario, si potrebbe rinviare il prosieguo dell'esame alla prossima settimana.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha appena convenuto di inserire l'esame delle proposte di legge in titolo all'ordine del giorno della seduta di domani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene ragionevole che, se non vi sono deputati che intendano intervenire nella seduta di domani, il seguito dell'esame sia rinviato alla prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.**

**C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella e C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.*

*Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.*

*C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.*



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	97
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	98
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	98
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni .....	98

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO indi del presidente Paolo RUSSO.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Amedeo GEROLIMETTO, *commissario straordinario dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)* e il dottor Pier Giacomo BIANCHI, *esperto per l'attività sementiera dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)* riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il deputato Anita DI GIUSEPPE (IdV).

Fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Salvatore PETROLI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)*.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.**

**Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.**

**Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

La dottoressa Elisabetta LUPOTTO, *direttore del Dipartimento di biologia e produzioni vegetali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)*, e la dottoressa Elisa CONTE, *ricercatore presso il Centro ricerca per la patologia vegetale di Roma del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Susanna CENNI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Giuseppina SERVODIO (PD).

Forniscono ulteriori chiarimenti la dottoressa Elisabetta LUPOTTO, *direttore del dipartimento di biologia e produzioni vegetali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)* e la dottoressa Elisa CONTE, *ricercatore presso il Centro ricerca per la patologia vegetale di Roma del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)*.

Interviene altresì il deputato Giuseppina SERVODIO (PD), alla quale risponde la dottoressa Elisabetta LUPOTTO, *direttore del dipartimento di biologia e produzioni vegetali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'onorevole Siegfried Brugger è entrato a far parte della Commissione. Formula quindi i migliori auguri di buon lavoro al collega, cui dà il benvenuto.

**La seduta termina alle 15.30.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**C. 2744 Cenni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99
SEDE CONSULTIVA:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	104
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia). Doc. XII, n. 576 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	110
AVVERTENZA .....	109

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 gennaio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia e abb.**  
(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando di essere il presentatore di una delle proposte di legge abbinate all'atto C. 2172, adottato dalla X Commissione quale testo base.

L'articolo 1 del provvedimento reca le finalità della proposta in esame specificando che essa è diretta ad incentivare, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l'impiego del metano per autotrazione – cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante – a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo utilizzo e della continuità delle forniture.

L'articolo 2 reca alcune definizioni.

Ai fini della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, l'articolo 3 dispone che ai medesimi impianti siano estese le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva, di cui al decreto legislativo 32 del 1998 e al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 (comma 1). Si demanda quindi (comma 2) ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione *self service* negli impianti di distribuzione di metano e di compressione domestici; erogazione contemporanea di metano e altri carburanti in impianti multiprodotto; trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano.

Con altro decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, si provvede (comma 3) all'individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano, prevedendo l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa, e di autorizzazione di nuovi impianti che prevedano – specie nelle aree urbane e sulla rete autostradale – punti di rifornimento a metano, nonché la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e per l'adeguamento di quelli già esistenti.

Per incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza (comma 4).

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) provvede all'aggiornamento dei codici di rete, individuando regole specifiche relative al vettoriamento dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti (comma 5).

I Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti potranno inoltre prevedere per i comuni la possibilità di autorizzare, con *iter* semplificato, la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di distribuzione di biogas, nonché l'installazione di impianti di distribuzione in rapporto alla densità abitativa (comma 6).

L'AEEG provvederà a determinare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

L'articolo 4, riguardante ulteriori disposizioni per la diffusione del metano per autotrazione, è stato soppresso nel corso dell'esame parlamentare, verosimilmente per problemi connessi con la sostenibilità finanziaria delle disposizioni ivi previste.

L'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con uno stanziamento di un milione di euro, volto a finanziare progetti di ricerca per la promozione dell'uso del metano per autotrazione e lo sviluppo di nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti. In particolare gli incentivi sono destinati ai progetti volti: al miglioramento dell'efficienza dei veicoli a metano; all'utilizzo del bio-metano; alla sperimentazione dell'utilizzo di miscele metano-idrogeno come carburanti per au-

totrazione; nonché allo sviluppo di sistemi per l'utilizzazione del metano nei trasporti pesanti.

Ad alimentare il Fondo provvederà anche un contributo a carico dei gestori degli impianti di distribuzione e dei proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del metano (comma 3).

Viene inoltre istituita (articolo 6) presso il Ministero dello sviluppo economico la Cassa per la gestione del metano per autotrazione, con il compito di determinare i contributi che finanziano il Fondo, provvedere alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione se necessaria, redigere il rendiconto annuale delle attività svolte. L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa stessa.

Sono infine abrogate (articolo 7) le norme ritenute ormai superate dalla nuova disciplina.

Alla luce di quanto esposto, ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame siano volte a promuovere il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea in termini di risparmio energetico, utilizzo delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, dovuto, in prevalenza, all'inquinamento causato dai trasporti.

A tal fine ricorda che proprio in questi giorni le Commissioni parlamentari competenti sono state chiamate ad esaminare taluni schemi di decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia. Si riferisce all'attuazione nell'ordinamento interno delle due direttive (2009/28/CE e 2009/30/CE) che fissano in modo vincolante il percorso che si intende intraprendere, da qui al 2020, per raggiungere i seguenti obiettivi: il 20 per cento dell'energia primaria dovrà essere prodotta con fonti rinnovabili; le emissioni in atmosfera dovranno essere ridotte di un ulteriore 20 per cento; deve essere raggiunto il 20 per

cento di risparmio energetico, da ottenere soprattutto attraverso un ampio recupero di efficienza energetica.

Per l'Italia, a fronte di una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia riferita al 2005 del 5,2 per cento, viene fissato per il 2020 un obiettivo del 17 per cento. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia entro il 2020.

Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2009/28/CE (Atto 302) – attualmente all'esame della XIV Commissione, ma per il quale manca ancora il parere della Conferenza Unificata – reca all'articolo 6-ter alcune disposizioni volte ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti.

Segnala infine la direttiva 2009/33/CE, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che impone agli enti pubblici ed agli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico di tener conto, al momento di aggiudicare appalti pubblici per veicoli adibiti al trasporto, dell'impatto di tali veicoli in termini di consumo energetico, emissioni di CO<sub>2</sub> e altre sostanze inquinanti. Lo schema di decreto legislativo per il recepimento (Atto 301) è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole.

Sottolineata l'importanza del provvedimento, che si inserisce nel processo di rilancio del sistema produttivo italiano e sul quale vi è la possibilità che la Commissione di merito proceda in sede legislativa, ritiene che la XIV Commissione potrà in particolare soffermarsi sul tema della concorrenza e degli aiuti di Stato, di sua specifica competenza.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.**

**Atto n. 309.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che la direttiva 2008/110/CE del 16 dicembre 2008 apporta modifiche alla disciplina relativa alla sicurezza del sistema ferroviario, dettata dalla direttiva 2004/49/CE. Obiettivo della direttiva 2008/110/CE è l'ulteriore sviluppo e miglioramento della sicurezza delle ferrovie comunitarie. Si interviene, in particolare, alla luce della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 1999 (COTIF), entrata in vigore il 1° luglio 2006, secondo la quale i detentori di carri merci non sono più soggetti all'obbligo di immatricolare i carri presso un'impresa ferroviaria, e responsabili della manutenzione dei carri sono gli stessi detentori. Si è reso pertanto necessario, da un lato, precisare il concetto di detentore, e dall'altro definire un sistema di certificazione concernente il responsabile della manutenzione. Il responsabile per la manutenzione deve assicurare che tutti i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza, in conformità al diario di manutenzione di ciascun veicolo, e ai requisiti in vigore, incluse le norme di manutenzione e le specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Per i vagoni merci, ciascun responsabile della manutenzione deve essere cer-

tificato da un organismo accreditato secondo una disciplina che dovrà essere elaborata dall'Agenzia ferroviaria europea e adottata dalla Commissione entro il 24 dicembre 2010.

Lo schema in esame novella il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante « Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ».

L'articolo 1 dichiara che finalità dello schema è modificare il citato decreto legislativo n. 162 del 2007, in attuazione della direttiva 2008/110/CE, al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Le novelle al decreto legislativo n. 162 del 2007 sono contenute nell'articolo 2.

Il comma 1 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 162 del 2007, prevedendo che la disciplina recata da quest'ultimo non si applica alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.

Il comma 2 aggiunge le seguenti tre nuove definizioni a quelle contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 162 del 2007: detentore: il soggetto o l'entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sia come proprietario, che come avente il diritto di utilizzazione. È iscritto come tale nel Registro di immatricolazione nazionale (RIN); soggetto responsabile della manutenzione (ECM): registrato in quanto tale nel RIN; veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.

Il comma 3 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 162 del 2007, che definisce i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Rispetto alla norma vigente si segnalano le seguenti modifiche: si specifica che la verifica delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione deve essere effettuata conformemente ai pertinenti requisiti essenziali; si attribuisce all'Agenzia il compito di disciplinare le modalità di circolazione di particolari ca-

tegorie di veicoli che circolano sull'infrastruttura ferroviaria, compresi i veicoli storici.

Il comma 4 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 162 del 2007, relativo alle relazioni annuali sulla propria attività trasmesse dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Agenzia ferroviaria europea. Le modifiche sono dirette alla correzione di refusi e al coordinamento con le norme introdotte dal successivo comma 6.

Il comma 5, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (articolo 1, punto 3), sostituisce il termine addetto alla manutenzione dei vagoni, con il termine detentore, relativamente alla responsabilità per la conformità di materiale rotabile, impianti, accessori e materiali ai prescritti requisiti e condizioni di impiego.

Il comma 6 introduce un nuovo articolo 9-bis, rubricato manutenzione dei veicoli, al decreto legislativo n. 162 del 2007, che recepisce l'articolo 14-bis della direttiva 2004/49/CE, introdotto dall'articolo 1, punto 8, della direttiva 2008/110/CE. Si prescrive che ad ogni veicolo sia assegnato, prima della messa in servizio o dell'utilizzo, un soggetto responsabile della manutenzione, registrato al RIN. Il soggetto responsabile assicura che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza e che siano mantenuti in conformità con il piano di manutenzione. Con riferimento ai carri merci si prescrive che il soggetto responsabile sia certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il sistema di certificazione dovrà essere conforme all'apposito regolamento che verrà adottato dalla Commissione europea e i certificati rilasciati saranno validi in tutta la Comunità. Nel caso in cui il soggetto responsabile sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, questi soggetti devono allegare il certificato di soggetto responsabile della manutenzione alla richiesta di certificato di sicurezza o

di autorizzazione di sicurezza, di cui agli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo n. 162 del 2007. Il comma 7 del nuovo articolo 9-bis consente all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di prevedere misure alternative per l'identificazione del soggetto responsabile e per la sua certificazione.

Il comma 7 dell'articolo 2 in esame specifica un riferimento normativo contenuto nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 162 del 2007.

Il comma 8 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2007, relativo ai certificati di sicurezza, che sono necessari alle imprese ferroviarie per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, punto 7, della direttiva.

Il comma 9 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 162 del 2007, prevedendo che l'Organismo investigativo, nello stabilire la portata delle indagini sugli incidenti e le relative procedure, deve tenere conto dei principi e degli obiettivi di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 162 del 2007, che disciplinano lo status dell'indagine e la procedura investigativa.

Il comma 10 sostituisce il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2007, che fissa il termine per l'applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007 alle reti ferroviarie regionali. La norma vigente stabilisce che tale applicazione è posticipata di tre anni (e quindi decorre dal 23 ottobre 2010), mentre la norma in esame stabilisce che al decreto legislativo n. 162 del 2007 sarà data applicazione quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale. Si prevede inoltre l'emanazione di provvedimenti della direzione generale competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la fissazione dei termini entro i quali le reti ferroviarie regionali devono completare i sistemi di attrezzaggio omogenei a quelli della rete nazionale.

Il comma 11 abroga il punto 17 dell'allegato II del decreto legislativo n. 162 del 2007, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, punto 13, della direttiva.

Il comma 12, come si legge nella relazione illustrativa, corregge un refuso nell'allegato III del decreto legislativo n. 162 del 2007.

L'articolo 3 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, emani un decreto che tenga conto dell'accordo internazionale sottoscritto a Bruxelles il 14 maggio 2009. Il decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione europea citato nel commento al precedente articolo 2, comma 6, dovrà disciplinare i requisiti e le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci e le tariffe, da aggiornare almeno ogni due anni, a carico dei suddetti organismi, per le attività svolte nei loro confronti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina inoltre le modalità di certificazione, i requisiti e i compiti del soggetto responsabile della manutenzione e le modalità di rilascio, validità e rinnovo del certificato.

In attesa dell'emanazione di tale decreto, la verifica della capacità di svolgere le funzioni di soggetto responsabile della manutenzione, nei casi in cui questo sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, è effettuata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda infine che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/0524) per mancato recepimento della direttiva 2009/149/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi

comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. Il termine di recepimento era il 18 giugno 2010.

Sandro GOZI (PD) rileva come lo schema di decreto in esame modifichi l'attuale disciplina relativa alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, al fine di recepire la direttiva 2008/110/CE del 16 dicembre 2008, che a sua volta modifica la direttiva 2004/49/CE. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2009/149/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE, ovvero proprio una delle direttive che lo schema di decreto è volto a recepire. Si tratta di un modo di procedere quantomeno bizzarro ed invita il relatore a verificare per quale motivo il Governo, intervenendo sulla disciplina di settore, non provveda a recepire una direttiva sulla quale è pendente una procedura di infrazione. Segnala peraltro che la procedura di infrazione riguarda disposizioni in materia di indicatori comuni di sicurezza e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti, il cui mancato recepimento determina – in ambiti così rilevanti – notevole incertezza giuridica per gli operatori di settore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.**

**Atto n. 311.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.



Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria per il 2009 (legge n. 96 del 2010) – reca attuazione della Direttiva 2009/16/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

La finalità fondamentale dello schema di decreto è quella di ridurre progressivamente l'utilizzo di navi *sub standard* per il trasporto marittimo, mediante l'instaurazione di procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali, armonizzate a livello comunitario (articolo 1).

Tali procedure di controllo si sostanziano, essenzialmente, in ispezioni a cui le navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali devono o possono essere sottoposte, a seconda dei casi. È importante sottolineare che lo Stato italiano, così come gli altri Stati membri, è gravato di un obbligo all'effettuazione di un numero minimo di ispezioni annue, la cui misura è determinata dagli articoli 9, 10 e 11 dello schema di decreto.

Il compito di procedere alle ispezioni viene affidato alla Autorità competente centrale, che corrisponde, ex articolo 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera e, per le attività di prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera. Tale Autorità procede alle ispezioni avvalendosi di ispettori qualificati, il cui profilo professionale è disciplinato dall'articolo 5 dello schema di decreto.

Per quanto riguarda la disciplina delle ispezioni, viene attribuito, in base a para-

metri oggettivi, un profilo di rischio alle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali (articolo 6).

A seconda del profilo di rischio assegnato alla nave, questa sarà oggetto di ispezione obbligatoria, ovvero facoltativa (articolo 7).

Il profilo di rischio determina, inoltre, la frequenza temporale in cui devono avvenire le ispezioni (articolo 8).

Quando una nave viene selezionata per l'ispezione, essa è oggetto di un'ispezione iniziale, in cui vengono controllati: *a)* certificati e documenti che devono essere conservati a bordo; *b)* l'eliminazione delle deficienze emerse nel corso di una precedente ispezione effettuata da uno Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi (*Memorandum* di intesa relativo al controllo sulle navi da parte dello Stato di approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982); *c)* le condizioni generali della nave.

Nel caso in cui l'ispettore, a seguito dell'ispezione iniziale, ritenga che sussista uno dei casi previsti dall'allegato VI ovvero altro fondato motivo circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo.

Qualora le condizioni della nave siano palesemente *sub standard*, l'ispettore ha il compito di fermare l'ispezione della nave e di procedere al suo fermo finché la compagnia non adotti tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni. (articolo 16). Il fermo della nave deve essere disposto anche nei casi previsti dall'articolo 22, quando, cioè, le deficienze della nave rappresentino un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, ovvero la nave risulti non essere equipaggiata degli strumenti di registrazione dei dati di navigazione, ove il loro uso sia prescritto dal decreto legislativo n. 196 del 2005.

Lo schema di decreto prevede un altro tipo di ispezioni, definite estese, a cui devono essere sottoposte alcune particolari categorie di navi, (articolo 17, comma 1), che siano particolarmente rischiose ovvero siano sottoposte ad una nuova ispezione a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso ai porti nazionali emesso in conformità all'articolo 20. Le navi assoggettabili a questo tipo di ispezione sono soggette ad un obbligo di notifica del proprio arrivo (articolo 13).

Il fermo della nave viene revocato a seguito dell'accertata eliminazione delle deficienze, ovvero qualora siano determinate, in base ad ulteriori accertamenti dell'ispettore, le condizioni a cui la nave può riprendere il mare senza costituire un pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, la salute delle persone a bordo o l'ambiente marino (articolo 22, comma 7).

Deve essere negato l'accesso ai porti dello Stato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel cantiere di riparazione previsto. Tale misura resta in vigore finché il proprietario o l'armatore della nave non abbia dimostrato inequivocabilmente all'Autorità competente dello Stato membro in cui sono state riscontrate le deficienze, la piena pertinenza ai requisiti delle convenzioni. Tuttavia, in deroga a questa norma, l'accesso ad un porto dello Stato è consentito dal comandante del porto in caso di forza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento o per eliminare deficienze, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro secondo le valutazioni dell'Autorità competente locale (articolo 24).

Avverso le decisioni riguardanti il fermo della nave ed il rifiuto di accesso nei porti nazionali, è prevista la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al

TAR competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 25).

Infine, al fine di rendere coerente il sistema delle ispezioni a livello europeo, viene previsto che l'Autorità competente locale partecipi alla banca dati delle ispezioni (articolo 26), istituita tramite il sistema di scambio dei dati SafeSeaNet a livello comunitario; nonché un sistema di scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie tra Stato italiano e Commissione UE (articolo 27).

Allo schema di decreto legislativo sono allegati 14 documenti, i quali specificano vari aspetti della disciplina prevista dal testo in esame.

Ricorda quindi che il 3 aprile 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2006/2023) per non aver recepito nell'ordinamento interno l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (oggetto di rifusione da parte della direttiva 2009/16/CE). L'articolo in questione stabilisce che tutte le spese connesse con le ispezioni delle navi eseguite in base a quanto disposto in tal senso dalla direttiva 95/21/CE devono essere sostenute dal proprietario, dall'armatore o da un suo rappresentante nello Stato di approdo. Per quanto riguarda l'Italia la Commissione ha constatato che, in assenza di norme definite a livello centrale, il principio del rimborso delle spese di reinspezione viene applicato, in determinate circostanze e in base a disposizioni amministrative generali, solo da alcuni porti.

Segnala al riguardo che l'articolo 28 dello schema di decreto detta la disciplina circa il rimborso delle spese e corrisponde all'articolo 28 della Direttiva 2009/16/CE, che riprende i contenuti dell'articolo 16 della direttiva 95/21/CE. Esso prevede, al comma 1, che le spese inerenti alle ispezioni previste dagli articoli 16 e 17, nel caso in cui queste accertino o confermino deficienze che giustificano il fermo della nave e le spese inerenti le ispezioni eseguite in

conformità agli articoli 19 e 23, comma 1, sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante dello Stato, in solido con il proprietario, in conformità con le tariffe stabilite dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2009. Anche i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo sono posti in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato (comma 2). Il comma 3 conclude affermando il principio per cui il fermo della nave non può essere revocato fintantoché non si provveda al completo pagamento o non venga fornita garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che nell'ambito della politica marittima integrata dell'UE basata su un approccio intersettoriale che coinvolge tutte le politiche attinenti al mare, il 21 ottobre 2010 la Commissione ha presentato una tabella di marcia (COM(2010)584) per la creazione di un sistema di condivisione delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri interessati ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'UE. Il miglioramento della cooperazione ai fini dello scambio di dati permetterebbe di affrontare in modo più efficiente ed immediato le emergenze che si verificano in mare come incidenti e fuoriuscite di petrolio, migliorando la prevenzione e le capacità di risposta.

Inoltre, il 28 ottobre 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2010)611) volta ad estendere le competenze dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) per consentirle di fare fronte alle nuove sfide non solo a livello dell'UE, ma anche sul piano internazionale. Le nuove competenze dovrebbero comprendere: l'assistenza tecnica ai paesi che fanno parte della politica di vicinato dell'UE al fine di promuovere la politica europea in materia di sicurezza marittima in tutte le zone marittime limitrofe; una maggiore

partecipazione dell'EMSA alle attività di ricerca dell'UE; il rafforzamento dei compiti di controllo del traffico marittimo nell'ambito di un quadro comune di condivisione delle informazioni in ambito marittimo; lo sviluppo e l'attuazione delle politiche marittime dell'UE per quanto riguarda le autostrade del mare, i sistemi e-maritime e l'impatto ambientale del trasporto marittimo; interventi in caso di inquinamento provocato non soltanto da incidenti in cui sono coinvolte petroliere, ma anche da attività di prospezione e produzione petrolifere *off shore*. La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 12 settembre 2011. L'esame in prima lettura da parte del Consiglio dovrebbe essere avviato il 31 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).**

**Doc. XII, n. 576.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione del Parlamento europeo in oggetto, rinviata nella seduta del 25 gennaio 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere, nella quale ritiene si potrebbe inserire un accenno alla necessità di un maggior impegno per l'unificazione politica dell'UE, che può scaturire dal più ampio coordinamento economico e finanziario che la crisi impone agli Stati membri.

Ricorda inoltre che l'onorevole Pini aveva chiesto, nella seduta svoltasi ieri, di porre particolare enfasi sul tema della creazione di una agenzia di *rating* europea.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, come anticipato nella seduta di ieri, accoglie senz'altro la richiesta avanzata dal collega Pini, nel senso di modificare l'osservazione di cui alla lettera y) prevedendo che « occorre procedere con urgenza all'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente, con particolare riferimento alla valutazione del debito sovrano ».

Quanto al tema sollevato dal Presidente Pescante, rileva come occorra lavorare con convinzione per un maggiore coordinamento delle politiche economiche, che è propedeutico ad una vera unione politica degli Stati membri dell'UE. Un simile processo necessiterebbe tuttavia di una revisione dei Trattati, ipotesi che, personalmente, condivide ed auspica. Occorrerebbe innanzitutto modificare gli articoli 120 e 121 e le altre disposizioni rilevanti del Trattato sul funzionamento dell'Unione, al fine di attribuire alle Istituzioni dell'Unione europea e non al mero raccordo tra Stati membri una competenza generale di coordinamento delle politiche economiche, che è un passaggio imprescindibile verso una progressiva unione politica.

Evidenzia come, in occasione della revisione in via semplificata del Trattato sul

funzionamento dell'UE, volta a rendere permanente il meccanismo europeo di stabilizzazione, si possono seguire due strade alternative. La prima è quella – che si potrebbe definire razional-minimalista – di rinunciare ad una revisione complessiva delle disposizioni del Trattato relative alla politica economica e monetaria, in ragione della complessità e delicatezza del percorso; la seconda, è di prendere atto che la crisi ha reso palese l'obsolescenza di alcune parti del Trattato di Lisbona e che occorre modificarle. Si tratta naturalmente di una scelta politica, che dovrebbe dunque comportare un intervento non limitato al meccanismo di stabilizzazione, ma volto ad una riforma organica del Titolo VIII, recante le disposizioni in materia di politica economica e monetaria, o quanto meno di quelle relative all'area euro.

Enrico FARINONE (PD) osserva, con riferimento al tema dell'unione politica degli Stati membri dell'UE, come si stia purtroppo assistendo, a suo avviso, ad un processo che sembra andare nella direzione opposta. Sottolinea infatti come la Germania, che è senza dubbio il Paese più forte e potente dell'Unione, appaia sempre meno indirizzata al rafforzamento di un'Europa economica e, conseguentemente, politica. Si tratta di una linea di tendenza che ritiene tragga impulso dai cittadini e non solo dai governanti, e dunque tanto più profonda. L'Italia, quale Paese fondatore, deve invece continuare ad insistere per una unione politica ed anzi divenire un elemento di traino in questa battaglia, se non si vuole assistere, tra pochi anni, alla scomparsa dell'Europa; si tratta di una consapevolezza che, purtroppo, il Governo italiano sembra non avere.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene opportuno integrare la proposta di parere, inserendo nelle premesse un ri-

chiamo al tema della revisione dei Trattati e all'unione politica; formula pertanto una nuova proposta di parere (*vedi allegato*), che tiene conto delle indicazioni dell'onorevole Pini e del Presidente Pescante.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sulla missione svolta a Bruxelles l'8 novembre 2010.*

*Sulla missione svolta a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2010.*

*Sulla missione svolta a Mosca dal 6 all'8 dicembre 2010.*

ALLEGATO

**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (Doc. XII, n. 576).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010;

tenuto conto della relazione intermedia presentata dalla Commissione speciale per la crisi finanziaria, economica e sociale del Parlamento europeo;

sottolineata la rilevanza, ai fini della individuazione delle misure per rispondere efficacemente alla crisi, dei dati riportati nell'analisi annuale sulla crescita della Commissione europea, presentata lo scorso 12 gennaio (COM2011)11), con la quale è stato avviato per la prima volta il « semestre europeo » per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche;

considerata la significativa rilevanza dell'invito rivolto agli organismi competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare alla medesima Commissione, anche sulla base di un apposito questionario, osservazioni e pareri in vista della predisposizione di una relazione e di un progetto di risoluzione finali in materia;

sottolineata l'importanza di sviluppare il dialogo sistematico tra Parlamento europeo e Parlamento nazionale articolare su temi e proposte normative di particolare importanza avvalendosi di procedure e strumenti istruttori;

premesso che:

appare pienamente condivisibile l'analisi rigorosa del Parlamento europeo

in merito alle cause e agli effetti della crisi finanziaria nonché alle risposte sinora approntate;

la risoluzione del Parlamento europeo sottolinea opportunamente come la diffusione della crisi sia stata favorita se non amplificata dall'assenza, a livello globale ed europeo, di adeguati meccanismi di *governance* mondiale, in grado di monitorare gli equilibri o squilibri mondiali, di una regolamentazione e vigilanza finanziaria rigorose, nonché di strumenti per la gestione delle crisi;

il costo dell'assenza di meccanismi efficaci di coordinamento è stato particolarmente accentuato per l'UE. Alla fine del 2011, il debito pubblico dei Paesi dell'area dell'Euro sarà cresciuto di 20 punti percentuali negli ultimi 4 anni, a fronte di un aumento del debito pubblico in USA e Giappone rispettivamente di 35 e 45 punti nel medesimo periodo (2007-2010), confermando che le turbolenze dei mercati e le manovre speculative che hanno interessato l'Unione europea non sono dovute ad una fragilità finanziaria più accentuata ma ad una ormai insostenibile carenza dei meccanismi di *governance* politica ed economica. La debolezza del coordinamento a livello europeo dei piani di rilancio posti in essere a livello nazionale inoltre non ha consentito di conseguire un effetto moltiplicatore degli stanziamenti e di leva degli investimenti che pur sarebbe stato necessario;

è pertanto urgente attribuire, modificando gli articoli 120 e 121 e le altre disposizioni rilevanti del Trattato sul funzionamento dell'Unione, alle Istituzioni dell'Unione europea e non al mero accordo tra Stati membri una competenza generale di coordinamento delle politiche economiche, che è un passaggio imprescindibile verso una progressiva unione politica;

a questo scopo andrebbe valutata con attenzione, a partire dalle prossime riunioni del Consiglio europeo, l'opportunità di una revisione del Trattato sul funzionamento dell'UE non limitata alla costituzione di un meccanismo europeo di stabilizzazione, ma intesa ad una riforma organica del Titolo VIII del medesimo Trattato, recante le disposizioni in materia di politica economica e monetaria, o quanto meno di quelle relative all'area euro;

è condivisibile anche l'accento posto dal Parlamento europeo sugli effetti sociali e occupazionali della crisi, con particolare riferimento al notevole incremento delle persone che, pur occupate, vivono comunque al di sotto della soglia della povertà;

l'uscita dalla crisi presuppone, come sottolineato nella risoluzione del 20 ottobre, un giusto equilibrio tra sviluppo, equità e stabilità, senza il quale si rischia una crescita fiacca per un lungo periodo, accompagnata da una disoccupazione persistente, e quindi l'inesorabile erosione della competitività globale dell'Europa;

occorre riconoscere che una spesa pubblica di qualità gestita in modo responsabile, in particolare materia di istruzione, formazione, infrastrutture, ricerca, ambiente, potrebbe avere infatti un effetto stabilizzante sull'economia, promuovendo una crescita forte e sostenuta nel tempo, soprattutto se combinata con un rafforzamento del potenziale imprenditoriale e di innovazione del settore privato;

il necessario consolidamento delle finanze pubbliche, mediante la riduzione

di debito e disavanzo, non deve pertanto avvenire a scapito dei sistemi di protezione sociale e dei servizi pubblici, di cui la crisi ha reso evidente il ruolo stabilizzatori automatici e di ammortizzatori;

in quest'ottica il sistema di *governance* prospettato dalle proposte della Commissione e della *Task force* Van Rompuy, pur costituendo un netto miglioramento del quadro vigente, appare gravemente carente nella sua stessa impostazione generale, mantenendo un evidente disallineamento tra vincoli e sanzioni rigorose per il rispetto della stabilità macroeconomica e un coordinamento debole delle misure per la crescita e l'occupazione, previste dalla strategia 2020, rimesso al solo semestre europeo e alla consueta *peer review*;

la debolezza degli strumenti a sostegno dello sviluppo contraddice l'impianto e le finalità stesse della nuova *governance* in quanto la riduzione strutturale del debito pubblico e l'obiettivo del pareggio di bilancio a medio termine, sono perseguibili e socialmente sostenibili soltanto con un elevato tasso di crescita del PIL;

a tale scopo, appare irrinunciabile l'introduzione di strumenti per il coordinamento delle politiche sociali e dell'occupazione aventi la stessa efficacia e portata di quelli prospettati per le politiche economiche e di bilancio;

è decisiva per la stabilità e la sopravvivenza stessa dell'area euro la creazione di un sistema permanente di stabilizzazione a livello europeo, ispirato al principio di solidarietà. Il meccanismo di stabilizzazione permanente prefigurato dal Consiglio europeo di dicembre 2010, mediante apposita modifica dei Trattati, non appare sufficiente a questo scopo, in considerazione sia della modesta entità della sua dotazione sia delle condizioni e delle modalità di erogazione dei prestiti;

appaiono prive di fondamento e contraddittorie le resistenze di alcuni Stati membri alla creazione di sistemi efficaci e

realmente solidari di stabilizzazione. L'attivazione, peraltro, tardiva del meccanismo transitorio di stabilizzazione nei confronti della Grecia e dell'Irlanda sembra rispondere non ad un disegno coerente ma ad esigenze politiche e finanziarie contingenti legate soprattutto alla forte esposizione delle banche tedesche. Secondo un recente studio di Deutsche Bank, le banche tedesche avrebbero un'esposizione di circa 213 miliardi di euro verso Grecia, Irlanda e Portogallo, a fronte dei 142 miliardi di quelle francesi e dei soli 26 miliardi di quelle italiane;

per promuovere in modo stabile la ripresa economica è necessario aumentare e spendere in modo più efficace e coordinato le risorse disponibili. Ciò postula anzitutto un incremento della dotazione complessiva del bilancio europeo e un effettivo coordinamento tra quest'ultimo e i bilanci nazionali nonché l'introduzione, in via transitoria, di regole più flessibili per l'erogazione di aiuti di Stato e utilizzo dei fondi della politica di coesione;

va stigmatizzato il deficit democratico strutturale delle decisioni per uscire dalla crisi elaborate dal Consiglio, denunciato dal Parlamento europeo, accompagnato anche a livello nazionale da uno scarso raccordo tra Parlamento e Governo in relazione alle proposte per la riforma della *governance* economica e alla predisposizione della bozza di programma nazionale di riforma;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento alle azioni dell'Unione europea per migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli

investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):

a) è prioritario assicurare un'attuazione piena e tempestiva delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre COM(2010)608), con particolare riferimento alle iniziative volte a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali a semplificarne gli oneri amministrativi e contabili;

b) a queste misure deve accompagnarsi, come raccomandato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo *Social Business Act* inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il *rating* sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;

c) prioritarie sono altresì le misure volte ad una maggiore armonizzazione fiscale, soprattutto con riferimento alle imposte sulle società, e alla lotta alla concorrenza fiscale tra gli Stati membri nonché ad una più intensa lotta all'evasione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche;

d) particolare rilevanza presenta altresì la proposta, anch'essa preannunciata nell'atto per il mercato interno, volta ad assicurare una maggiore simmetria nell'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri *partner* commerciali;



e) con riferimento all'esigenza di favorire la migrazione delle conoscenze e di prevenire la « fuga di cervelli » si sottolinea l'esigenza di integrare e potenziare i programmi UE per la mobilità, le università e i ricercatori (*Erasmus*, *Erasmus Mundus*, *Tempus* e *Marie Curie*), collegandoli per un verso ai programmi e alle risorse nazionali e ampliandone, per altro verso, la proiezione e la fruibilità globale;

f) occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;

g) un rilievo centrale per il conseguimento degli obiettivi della Strategia UE 2020, con particolare riferimento all'iniziativa Faro « Un'Unione per l'innovazione » riveste la creazione di un brevetto europeo. La soluzione proposta dalla Commissione in relazione al regime linguistico del futuro brevetto unico, basata sul rilascio del brevetto in inglese, francese o tedesco, appare palesemente contraria al regime linguistico previsto dai Trattati e distorsiva della concorrenza. Anche il ricorso alla cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri altererebbe gravemente la concorrenza e il funzionamento del mercato interno, in chiara violazione del Trattato. Occorre pertanto addivenire ad una soluzione di compromesso che preveda il rilascio in tutte le lingue ufficiali ovvero nella sola lingua inglese, in considerazione della sua reale natura di lingua veicolare;

con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti « Eurobond », in quanto stru-

mento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:

h) va considerato prioritario, al fine di reperire le risorse necessarie a rilanciare crescita ed occupazione in Europa, consentire l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli di debito europei da destinare al finanziamento di progetti europei ad alto valore aggiunto in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo;

i) appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (*project bonds*) da parte di privati per il finanziamento di progetti europei e il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzarne il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;

j) occorre inoltre incentivare il ricorso a nuovi modelli di finanziamento, quali i partenariati pubblico-privato, i prestiti e garanzie della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

k) gli strumenti sopra indicati devono tuttavia considerarsi complementari rispetto agli stanziamenti diretti del bilancio UE nel 2010, che dovrà destinare risorse consistenti sulle nuove priorità della Strategia 2020. Il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 dovrà rispecchiare le priorità della Strategia, nonché prevedere gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse significativamente superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

l) al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita e d occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE;

con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:

m) occorre sostenere pienamente, avvalendosi delle valutazioni già svolte dalla Commissione europea, le iniziative volte alla introduzione di un prelievo sulle transazioni finanziarie internazionali che, oltre a ridurre la speculazione e migliorare il funzionamento dei mercati finanziari, assicurerebbe risorse finanziarie aggiuntive sia a livello UE sia a livello nazionale, contribuendo a ridurre i deficit pubblici;

con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:

n) va ribadito che la politica di coesione è un elemento essenziale per assicurare la solidarietà, la sostenibilità di modelli sociali europei, lo sviluppo e l'occupazione, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività tra le stesse;

o) il quadro finanziario dell'UE post 2013 dovrà pertanto riservare risorse finanziarie significative e specifiche per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale in tutti gli Stati membri dell'UE. A tale scopo è necessario che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale, con particolare;

p) occorre, pertanto, opporsi ad ogni tentativo di rinazionalizzazione della po-

litica regionale e mantenere un livello complessivo di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013, prevedendone una distribuzione non strettamente legata al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione;

q) appare necessario rendere più flessibili in via transitoria le regole in materia di disimpegno automatico degli stanziamenti non utilizzati, al fine di promuovere il pieno utilizzo delle risorse stanziata da parte degli enti beneficiari, a fronte dell'esigenza di finanziarie misure per il rilancio di crescita ed occupazione;

in merito ai meccanismi per creare una *governance* economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici, di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:

r) si richiamano in via generale gli indirizzi formulati da ultimo nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 in merito alle proposte di riforma della *governance* economica;

s) si ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova *governance* economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali;

t) si ribadisce altresì, con riferimento alle proposte di riforma del Patto di stabilità e crescita, l'esigenza che i Paesi con un rapporto debito/PIL o deficit/PIL elevato provvedano ad adeguamenti di bilancio non in base a regole rigide ed automatiche ma secondo modalità da stabilire caso per caso. Inoltre, il sistema di sanzioni relative al debito eccessivo dovrebbe tener conto di ogni circostanza

specifica di ciascun Paese e in particolare di altri squilibri come quelli del debito privato e delle partite correnti;

u) la proposta di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'UE per permettere agli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente volto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'intera zona euro (meccanismo europeo di stabilità, ESM) non appare sufficiente, anche alla luce delle reazioni dei mercati e delle manovre speculative a fronte dell'attivazione dell'attuale strumento di stabilizzazione. Va rilanciata, pertanto, la proposta di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare fino al 50 per cento e, in circostanze eccezionali, anche fino al 100 per cento, i titoli emessi dagli Stati membri;

v) in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;

con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:

w) occorre considerare nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), come una tappa intermedia verso la creazione, anche attraverso le opportune modifiche dei Trattati, di un'unica autorità europea di vigilanza finanziaria, dotata di poteri regolamentari;

x) in questa direzione occorre che le tre nuove autorità di vigilanza procedano alla rapida adozione di uno o più quadri o « codici » di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali. A questo scopo appare necessario il ricorso preferenziale ai regolamenti anziché alle direttive;

y) occorre procedere con urgenza all'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente, con particolare riferimento alla valutazione del debito sovrano;

con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di *governance* finanziaria ed economica:

z) sono pienamente condivisibili le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di migliorare l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, al fine di dotarle del mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale del settore economico e finanziario. Anche a questo riguardo va ribadita l'esigenza di una rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali;

aa) per l'attuazione di tutti gli obiettivi e le iniziative contemplate dalla Strategia 2020 occorre utilizzare efficacemente le politiche esterne dell'UE, sia sviluppando maggiormente la dimensione esterna delle politiche interne sia mediante la politica commerciale. L'UE deve in particolare svolgere un ruolo guida per il coordinamento delle politiche macroeconomiche e finanziarie internazionali in sede di G20 e, promuovendo un approccio multilaterale in luogo dell'attuale proliferazione di accordi bilaterali, deve collegare gli obiettivi commerciali al progresso sociale, ambientale e alla tutela dei diritti umani.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 255/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. S. 2518 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	116
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	122
Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada. S. 1070 (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	118
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123
Riforma della legislazione in materia portuale. Testo unificato S. 143 e abb. (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..	119
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	120
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	125

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 255/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. S. 2518 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustrando il testo in esame, riferisce che, in ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, l'articolo 1 proroga al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei « regimi giuridici » indicati nella Tabella 1 allegata al testo e autorizza il Governo a disporre un'eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. In particolare, segnala le proroghe di termini relative alle seguenti materie: disciplina del Patto di stabilità per le Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009; cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali; riprogrammazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per la politica

regionale di sviluppo 2007-2013; applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale; raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche dal carattere strategico nazionale; passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni; riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto; disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria. Evidenzia che l'articolo 2, comma 4, dispone la proroga sino al 30 giugno 2011 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico, mentre il comma 7 dispone l'anticipazione del contributo al Commissario di Governo per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma. Sottolinea che il comma 8 della medesima disposizione sostituisce il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, disponendo l'accreditamento, sulla speciale contabilità per le esigenze di rientro dalla situazione debitoria del Comune di Roma, di un'anticipazione di tesoreria di 500 milioni al Commissario straordinario del Governo. Si sofferma sul comma 9 dell'articolo 2, che apporta modifiche alla normativa in materia di interventi finanziari per Roma Capitale, finalizzati al piano di rientro dall'indebitamento pregresso dell'ente. In particolare sono disciplinate le spese di funzionamento della Gestione Commissariale; si dispone che la gestione commissariale abbia termine all'esaurimento delle attività di carattere gestionale di natura straordinaria e che alla residua attività meramente esecutiva provvedano gli uffici

di Roma Capitale. Rileva quindi che il comma 19 proroga al 31 dicembre 2011 l'obbligo di ottenere una licenza dal questore per l'apertura di *internet point* ed abroga invece le disposizioni di rango primario che prevedono l'obbligo per i titolari e i gestori di *internet point* di identificare gli utenti e di monitorarne l'attività.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene necessario che si preveda una più adeguata disciplina del Patto di stabilità per le regioni e gli enti locali. Ravvisa l'opportunità che si monitori la congruità della riprogrammazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo, affinché si scongiuri il rischio di una dispersione delle risorse da allocare. Considera opportuno inoltre un approfondimento del ruolo e dei compiti delle autorità d'ambito territoriale, soprattutto in relazione alle questioni dello smaltimento dei rifiuti e della gestione ambientale.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) esprime riserve in ordine alla mancata attuazione della legge n. 120 del 2007, relativamente alle attività *intramoenia* svolte da personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Reputa inopportuno procedere su tale materia a continue proroghe del termine di attuazione della menzionata legge, soprattutto in una fase come quella attuale in cui la carenza di risorse in capo alle strutture pubbliche induce l'utenza a richiedere sempre più diffusamente prestazioni private, per le quali si rendono opportuni controlli e adeguate verifiche. Ravvisa l'esigenza di una tempestiva attuazione della disciplina relativa alle linee guida in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione allo stanziamento di circa cento milioni di euro a favore di un'associazione che promuove la cura della sclerosi miotrofica, pone la questione dell'opportunità di stornare dal fondo del cinque per mille le risorse destinate alla predetta associazione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi; segnala che in materia di autorità d'ambito territoriale si attende un *referendum* che potrebbe decretarne l'abolizione. Esprime, quindi, a nome del suo gruppo, una valutazione complessivamente negativa sui contenuti del testo in esame.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada.**

**S. 1070.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, teso a disciplinare la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, al fine di tutelare e conservare il territorio e valorizzare il patrimonio ambientale, ai sensi dell'articolo 1. Evidenzia che gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le definizioni di strade a fondo naturale e di fuori strada, e la tipologia della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale o fuori strada, mentre gli articoli 4, 5 e 6 recano norme in materia di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada e sui relativi limiti. Rileva che l'articolo 7 pone deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada, prescrivendo che i comuni o le province possono individuare,

previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza, di compatibilità con l'equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuori strada anche oltre i limiti fissati dal provvedimento, ai sensi della procedura di cui all'articolo 8. Riferisce che gli articoli 9, 10 e 11 recano norme in materia di segnaletica e di gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore o soggette a divieti. Osserva che l'articolo 12 disciplina la localizzazione, realizzazione e autorizzazione degli impianti fissi; gli articoli 13 e 14 intervengono in materia di vigilanza e sanzioni per le ipotesi di violazioni dei previsti divieti di circolazione. Sottolinea che l'articolo 15 prevede la possibilità di dotare del passaporto tecnico le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati in conformità alle disposizioni del codice della strada a cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarli alla partecipazione alle competizioni sportive su strada.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento sui contenuti del provvedimento. Ritiene opportuno che sia riconosciuto un più incisivo ruolo alle autonomie territoriali in ordine alla predisposizione dei piani provinciali per i percorsi di salvaguardia ambientale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere l'osservazione del deputato Pepe, ritiene utile che siano fatte salve le discipline emanate in materia di circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada dalle regioni e dagli enti locali.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Riforma della legislazione in materia portuale.**

**Testo unificato S. 143 e abb.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1 introduce nuove disposizioni in ordine ai rapporti tra competenza legislativa statale e regionale in materia di porti, nonché sulla ripartizione di compiti e funzioni tra autorità marittima e autorità portuale. Osserva che il testo intende determinare i principi fondamentali in materia di porti, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Riferisce che l'articolo 2 ridefinisce la classificazione dei porti e detta i principi fondamentali per l'esercizio della funzione legislativa delle regioni, relativamente ai porti di loro competenza. Evidenzia che l'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, concernente il Piano Regolatore Portuale, limitatamente a quello dei porti sede di Autorità portuale; reca inoltre disposizioni sulla valutazione ambientale strategica del piano e sulla realizzazione delle opere. Rileva che si attribuisce al comitato portuale il compito di adottare il Piano Regolatore Portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal Piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che consente alle autorità portuali che non hanno completato l'*iter* di approvazione del proprio piano regolatore portuale di terminare la procedura. Osserva che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di dragaggio e bonifica di siti contaminati; l'articolo 6 interviene in materia di recupero di aree

per lo sviluppo della nautica da diporto ed in ordine alla riconversione e riqualificazione di aree portuali, prevedendo la concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di novantanove anni per l'utilizzo delle predette aree; l'articolo 7 stabilisce i requisiti giuridici delle autorità portuali; i compiti e le funzioni; l'articolo 8 disciplina il Presidente dell'Autorità portuale, attribuendogli compiti sostitutivi del comitato portuale, in casi di necessità ed urgenza e salvo ratifica; relativamente alla nomina, qualora non si raggiunga l'intesa con la Regione, occorre comunque quella con la Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 9 regola le competenze del comitato portuale rispetto al presidente dell'autorità; l'articolo 10 modifica la composizione ed i poteri nomina del collegio dei revisori dei conti dell'autorità portuale; l'articolo 11 disciplina i sistemi logistico portuali; l'articolo 12 modifica la competenza dei ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze in ordine alla vigilanza sull'autorità portuale. Riferisce che l'articolo 13 reca un aggiornamento normativo relativo alle tasse di ancoraggio e portuale; l'articolo 14 ridefinisce la competenza, tra autorità marittima ed autorità portuale, in ordine ai servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio; l'articolo 15 modifica l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, relativamente alla disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, prevedendo che il meccanismo di sostegno al reddito dei lavoratori portuali divenga permanente. Osserva che l'articolo 16 sostituisce regola il procedimento per la concessione di aree e banchine; l'articolo 17 interviene in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali. Rileva che l'articolo 18 reca la disciplina fiscale dei canoni demaniali introitati dalle autorità portuali di interesse statale e l'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali, finanziato con prelievi sulle somme che lo Stato assegna a Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. con i rispettivi contratti di programma.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente il testo del provvedimento, pur esprimendo riserve in ordine alla carenza di risorse stanziata per l'attuazione del medesimo testo. Per tale motivo dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb.**

(Parere alla X Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL) illustra il provvedimento in esame, volto ad incentivare l'impiego del metano per autotrazione, cui viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante, nelle grandi aree metropolitane, nelle aree individuate alle regioni e sulla rete autostradale. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che la predetta finalità è motivata dal ridotto impatto ambientale del metano per autotrazione, dalla sicurezza intrinseca del suo utilizzo, nonché dalla continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete nazionale, regionale e locale dei metanodotti, mentre l'articolo 2 reca le definizioni terminologiche della materia. Osserva che l'articolo 3, ai fini della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, estende ai medesimi impianti le disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva;

demanda quindi ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione *self service* negli impianti di distribuzione di metano e di compressione domestici; di erogazione contemporanea di metano e altri carburanti in impianti multiprodotto; di trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali, da dismettere, in impianti di distribuzione di metano. Osserva che, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, si provvede all'individuazione dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, fa notare, i Piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono la possibilità per i comuni di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione/rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas. Sottolinea che l'articolo 5 istituisce un apposito Fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, al fine di garantire lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovono l'uso del metano per autotrazione, anche come fonte rinnovabile. Evidenzia che l'articolo 6 prevede l'istituzione della Cassa per la gestione del metano per autotrazione, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di gestire il suddetto Fondo e di determinare i contributi che lo finanziano, di provvedere alla punzonatura delle bombole serbatoio, alla loro verifica periodica e alla loro sostituzione se necessaria.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere i contenuti del provvedimento. Ritiene opportuno che sia espressamente previsto nel testo che i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 siano emanati nel rispetto delle autonomie territoriali.



Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia salvaguardata la piena competenza regionale in relazione all'adozione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula

una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**DL 225/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (S. 2518 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, in corso di esame presso le commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato per attivare specifiche proroghe afferenti a distinti settori, talune oggetto di precedenti proroghe disposte con decretazione d'urgenza;

rilevato che l'articolato interviene su una pluralità di materie e di settori in prevalenza riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e valutate le norme recanti proroghe di termini in alcuni ambiti attribuiti alla potestà legi-

slativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere una più puntuale ed adeguata disciplina del Patto di stabilità per le regioni e gli enti locali;

*b)* valutino, inoltre, le commissioni di merito l'opportunità di prevedere adeguate forme di concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina della riprogrammazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013; al passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle regioni; alla disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

## ALLEGATO 2

**Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada (S. 1070).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 1070, in corso di esame presso la 8 Commissione del Senato, recante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada;

considerato che il provvedimento in oggetto contempla previsioni che incidono su profili di competenza concorrente Stato-regioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia precisato che le previsioni in materia di circolazione su strade a fondo

naturale e fuori strada ed i relativi limiti e deroghe ai medesimi, nonché le disposizioni inerenti alle gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private, siano applicabili nei casi in cui non sussista un'apposita normativa regionale che regola la materia e siano fatte salve norme e discipline anche parziali emanate sulla predetta materia da regioni e da enti locali;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento di regioni e province, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla predisposizione di piani provinciali per i percorsi di salvaguardia ambientale.

ALLEGATO 3

**Riforma della legislazione in materia portuale  
(Testo unificato S. 143 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 143 e abb., in corso di esame presso la 8<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

considerato che la materia dei porti è assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre in ordine ai profili della sicurezza marittima, essa è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera *h*), del medesimo articolo 117;

rilevato quanto prescritto dall'articolo 2, che ridefinisce la classificazione dei porti dettando i principi fondamentali per l'esercizio della funzione legislativa delle regioni relativamente ai porti di loro competenza;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che siano salvaguardati i profili di competenza regionale mediante il ricorso all'intesa in relazione all'esercizio di funzioni che non siano strettamente connesse ad ambiti di sicurezza della navigazione, sicurezza portuale, sicurezza del trasporto marittimo e gestione delle emergenze;

*b)* valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, comma 4, l'opportunità di precisare che l'attività del comitato portuale ivi previsto assume carattere preparatorio in ordine ai contenuti del Piano Regolatore Portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della Regione, ai sensi del comma 12 della medesima disposizione.

ALLEGATO 4

**Commercializzazione del metano per autotrazione  
(Testo unificato C. 2172 e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2172 e abb., recante la disciplina della commercializzazione del metano per autotrazione, in corso di esame presso la X Commissione della Camera;

valutato che la normativa oggetto del testo in esame appare riconducibile, in ordine alle finalità perseguite, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia stabilito che i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 siano emanati nel rispetto dell'autonomia di regioni ed enti locali;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del testo in esame;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che sia salvaguardata la piena competenza regionale in relazione alla adozione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### MATERIA DI COMPETENZA:

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (*Esame e rinvio*) ... 126

#### MATERIA DI COMPETENZA

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

*(Esame e rinvio).*

Il presidente PASTORE (Pdl), *relatore*, ricorda che ai sensi dell'articolo 14, comma 21, della legge, n. 246 del 2005, la Commissione è chiamata a verificare periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui allo stesso articolo 14, ossia del procedimento cosiddetto « taglia-leggi », e a riferirne alle Camere.

La proposta di relazione in titolo è stata redatta alla luce delle modifiche normative, delle pronunce del Consiglio di Stato e delle prime attuazioni che il procedimento « taglia leggi » ha avuto nel periodo successivo all'approvazione della precedente Relazione (XVI legislatura,

Doc. XVI-bis, n. 1), nonché degli elementi informativi acquisiti dalle Amministrazioni coinvolte dal procedimento stesso, che saranno allegati alla Relazione medesima. Si intende offrire così una lettura del cammino fin qui percorso in materia di semplificazione normativa, che consenta di coniugare l'analisi dei provvedimenti adottati dal Governo e quella del loro esame parlamentare, prefigurando i possibili, prossimi sviluppi.

Ripercorre quindi brevemente i contenuti fondamentali della proposta di Relazione, illustrandone l'impianto complessivo. Nel primo capitolo è svolto un breve excursus delle politiche di semplificazione attuate in Italia, con particolare attenzione al procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme previsto dalla legge n. 246, alle più recenti innovazioni legislative che hanno riguardato la disciplina del procedimento medesimo e quella dell'attività normativa del Governo; si dà contestualmente conto di alcune decisioni del Consiglio di Stato concernenti aspetti procedurali e sostanziali di tale processo. Nel secondo capitolo si riferisce sui provvedimenti volti a realizzare la semplificazione normativa mediante abrogazione: richiamati i provvedimenti d'urgenza del 2008, ci si sofferma sull'operatività della

« ghigliottina » e del connesso decreto legislativo « salva leggi », illustrando le problematiche emerse nel corso dell'esame parlamentare e gli esiti che il parere della Commissione ha avuto nonché sul successivo decreto correttivo, per riferire poi della successiva attività di abrogazione espressa e, in particolare, del cosiddetto decreto « taglia-leggi ». Il terzo capitolo è dedicato all'opera di riassetto della normativa mediante le codificazioni: sono ripercorse le problematiche emerse, in particolare, nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti concernenti il riordino dell'ordinamento militare e quello in materia di attività agricola, riferendo anche sull'attività consultiva svolta dal Consiglio di Stato in merito; si dà poi conto del riordino in materia di ordinamento degli uffici consolari; infine, ci si sofferma sulle prossime attività di riassetto, come preannunciate dal Ministro per la semplificazione e dalla documentazione trasmessa da varie amministrazioni, nonché sulle prime criticità registrate all'indomani dell'operatività della « ghigliottina ».

Il presidente relatore, PASTORE (Pdl), sottolinea come la proposta di Relazione possa essere integrata o riformulata alla luce del dibattito, invitando tutti i com-

ponenti a far pervenire eventuali osservazioni o contributi. Si dichiara convinto dell'opportunità di prevedere, con futura disposizione legislativa, la possibilità di correzioni con particolare riferimento al decreto legislativo n. 212 del 2010, cosiddetto decreto « taglia leggi ». Conclude prospettando lo svolgimento della discussione della proposta in titolo nel corso di una seduta che sarà convocata la prossima settimana e auspicando la conclusione dell'esame, con la votazione della Relazione, nella settimana successiva, sempre che non emerga la necessità di ulteriori approfondimenti.

La Commissione concorda.

In risposta a un intervento dell'onorevole LOVELLI (PD), il PRESIDENTE relatore si sofferma sulla vicenda concernente la legge n. 283 del 1962 in materia di alimenti, e sulla recente decisione della III sezione penale della Corte di Cassazione che ne avrebbe sancito la permanenza in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.*

#### La seduta comincia alle 19.25.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, avverte che gli approfondimenti in corso, d'intesa con il Governo, sullo schema di decreto all'esame hanno confermato la complessità delle questioni già

affrontate e fatto emergere nuove problematiche, riterrebbe opportuna, prima di esprimersi sulle proposte emendative presentate, una discussione informale nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e, ovviamente, con la partecipazione dei relatori; ciò per assicurare uno svolgimento ottimale dei lavori da parte della Commissione ai fini del rispetto dei tempi stabiliti dall'ufficio di presidenza nella seduta tenutasi ieri.

La Commissione concorda.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), *relatore*, nel convenire anch'egli sulla proposta del Presidente, coglie l'occasione per precisare che, avendo presentato in qualità di relatore la propria proposta di parere, non ha ovviamente firmato – nonostante che per un evidente refuso tipografico questa rechi anche il suo nome – la proposta emendativa n. 21 Vitali ed altri, interamente sostitutiva del testo della proposta di parere formulata dall'altro relatore, il Presidente La Loggia.



Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, alla luce dell'orientamento favorevole espresso dalla Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e convoca immediatamente l'ufficio di presidenza.

**La seduta termina alle 19.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 21.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	130
Esame di domande per l'Accesso .....	130
ALLEGATO ( <i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i> ) .....	132

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattacini.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

*(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).*

#### **Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE ricorda che, in relazione allo scarso numero di domande per l'Accesso presenti, il calendario predisposto dalla RAI aveva previsto la programmazione di trasmissioni televisive fino al 21 dicembre 2010 e radiofoniche fino al 3 gennaio 2011; l'avvenuta presentazione nel frattempo di nuove domande per l'Accesso, nonché la possibilità di prendere in considerazione le domande in eccesso rispetto alla cadenza trimestrale per uno stesso richiedente, consentono ora di ac-

cogliere un sufficiente numero di richieste e la predisposizione di apposito calendario.

#### **Esame di domande per l'Accesso.**

Il PRESIDENTE comunica che le domande aventi i numeri di protocollo 6140, dell'Associazione Oplontina Franca Di Leva, e 6435, dell'Associazione « La Bella cumpagnie – Cultura etnica popolare garganica », sono da considerare decadute in quanto prive della necessaria documentazione, che non è pervenuta neanche a seguito di apposita richiesta.

Per la domanda n. 6313, dell'Associazione Italiana Ipvisione, propone invece il non accoglimento, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto si profila il dubbio di intenti commerciali.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

L'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Mette pertanto ai voti la delibera che riporta l'elenco delle domande accolte e che dà mandato alla RAI, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, a redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive, per il pe-

riodo compreso tra lunedì 14 febbraio e venerdì 1° aprile 2011, e radiofoniche, per il periodo compreso tra lunedì 7 e venerdì 25 febbraio 2011.

L'elenco delle domande accolte viene consegnato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE  
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 26 gennaio 2011).*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare il calendario dell'Accesso televisivo, per il periodo compreso tra lunedì 14 febbraio e venerdì 1° aprile 2011, e radiofonico, per il periodo compreso tra lunedì 7 e venerdì 25 febbraio 2011, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni

settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

#### Domande per l'Accesso televisivo:

Prot.	Richiedente	Titolo
6171	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani	L'Afmal in Sicilia: la formazione alla solidarietà
6220	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Prodotti derivati: quali rischi per le aziende a cui sono stati appioppati gli swaps ?
6291	Lega Anti Vivisezione	L'Unione Europea vieta il commercio di pellicce di cani e gatti.
6320	Federazione italiana comunità terapeutiche	Parliamo dei minori e disagio

6329	Centro studi e ricerche Francesco Grisi	Giuseppe Berto. Lo scrittore dell'amore a trent'anni dalla scomparsa
6384	Associazione Vita Universale	L'amore di Gesù per gli animali. Presentazione del libretto gratuito « Gli animali vittime innocenti ». Gesù disse: « Ciò che fate alla più piccola delle mie creature lo fate a me »
6407	Associazione Cral Comune di Pozzuoli	Teatron
6453	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	Gabriele D'Annunzio e il mare
6455	Comitato nazionale minoranze etno-linguistiche Italia	La presenza etnica e mitica nell'arte ceramica simbolica
6456	Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna	Luigi Pirandello. La poesia
6467	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto in pratica; parte prima
6485	Associazione Laboratorio della legalità	Non abbiamo paura
6488	Fondazione Ugo Spirito	Progetto sul federalismo nazionale
6492	Associazione romana artisti associati	Trofeo Italia-Voci nuove sotto le stelle: una voce da lanciare
6494	Associazione culturale « Agorà di Isabella di Morra »	La poesia e il Mediterraneo negli scritti di Pierfrancesco Bruni
6497	Associazione SALPARE – Eventi e progetti culturali	Amalasantia, regina barbara
6498	Confederazione Italiana della proprietà edilizia	Attribuzione al condominio della capacità giuridica
6499	Mentoring USA-Italia Onlus	Mentoring Usa/Italia, basato sul metodo one-to-one di Mrs. Matilda Raffa Cuomo
6500	Associazione Intercultura	Così vedo l'Italia
6509	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Conservare il patrimonio con l'aiuto del Pubblico
6513	Voglio vivere ONLUS – membro Unione internazionale Raoul Follereau	Contro la lebbra, contro tutte le lebbre, per la giustizia, verso la pace !

6517	Smile Train Italia Onlus	Donare sorrisi
6518	ENDAS – Sede provinciale di Taranto	Alba Jonica – Suoni e movimenti del Mediterraneo – 3a edizione Fiera meridionale dello sport per tutti
6520	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere per ...ballare
6521	Associazione Onlus « Il centro del sorriso »	Strumentario per l'applicazione sistematica della musicoterapia di risonanza
6522	Associazione Harambee Insieme per lo sviluppo Onlus	Cunicultura; Acquedotti, raccolta dell'acqua piovana, razionalizzazione nell'uso
6508	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	Persone disperse: più efficacia nella ricerca, più sicurezza per i volontari
6415	Associazione Nazionale fra Ingegneri e Architetti Specialisti per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti	Il restauro monumentale – Uno degli ultimi restauri in Italia

**Domande per l'Accesso radiofonico:**

Prot.	Richiedente	Titolo
6449	Società Italiana Maxillo Odontostomatologica	I pazienti appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili: l'ospedale a domicilio
6507	Associazione romana artisti associati	6° Trofeo Italia-Una voce da lanciare
6510	DRI – Ente interregionale di promozione culturale e turistica	Ecomusei: tanti in Italia, ma poco conosciuti
6511	Associazione Vita Universale	Reincarnazione nella fede del cristianesimo originario
6515	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto in pratica; parte seconda
6523	Associazione Harambee Insieme per lo sviluppo Onlus	Cunicultura; Acquedotti, raccolta dell'acqua piovana, razionalizzazione nell'uso
6416	Associazione Nazionale fra Ingegneri e Architetti Specialisti per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti	Il restauro monumentale – Uno degli ultimi restauri in Italia

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori .....	136
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	136

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

#### Sull'ordine dei lavori.

Il deputato BELTRANDI (PD) segnala come alcune dichiarazioni fatte da Marco Travaglio durante la trasmissione « Anno-Zero » circa la già avvenuta approvazione da parte della Commissione di un Atto di indirizzo sul pluralismo si configurino come un gesto di intimidazione verso la Commissione. Chiede pertanto alla Presidenza un intervento di chiarimento al riguardo.

IL PRESIDENTE invita a non enfatizzare la questione, essendosi trattato di un incidente.

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PARDI (IdV) segnala come in entrambi i documenti predisposti, di cui ritiene difficile una composizione unitaria, manchi una reale valutazione della portata del mezzo televisivo, soprattutto in un Paese in cui si registra un'esagerata presenza dell'immagine del *premier* in tutte le sedi televisive. Tale contesto rende marginale la possibilità di parlare di pluralismo. Sono poi condivisibili le obiezioni già sol-



levate al ricorso al principio della proporzionalità per definire le presenze dei partiti nelle trasmissioni e alla proposta del doppio conduttore. Circa la rappresentazione delle vicende giudiziarie, sarebbe altresì necessario garantire anche l'informazione sui modi in cui vengono ottenute la prescrizione o l'impossibilità di una condanna. Nel testo si dovrebbe poi inserire un riferimento esplicito alle testate regionali, mentre è del tutto da evitare il ricorso agli editoriali nei programmi di informazione.

Segnalando la difficoltà della sintesi delle due tipologie di proposte in un unico testo, il senatore VITA (PD) evidenzia come in realtà la gran mole di normativa già esistente conterrebbe tutto il necessario. Nel dibattito svolto finora sembra mancare del tutto la considerazione del cambiamento del pubblico negli ultimi tempi e di come il servizio pubblico debba in tal senso attrezzarsi. Altra grande assenza è la considerazione di quanto molte trasmissioni si concentrino ormai sull'esibizione della vita privata dei cittadini, così come della necessità di una maggiore attenzione alla gestione dell'immagine femminile, o dei dati personali. Circa poi la rappresentazione dei processi, è da condannare la continua contrapposizione estrema tra l'occultamento e lo svolgimento di processi in diretta. Infine, è indispensabile interrompere la tendenza ad un utilizzo sempre maggiore dei minori, forzatamente inseriti nelle categorie tipiche degli adulti. Invita poi il relatore Butti ad espungere dalla propria bozza le proposte tendenti a censurare o vincolare eccessivamente la RAI.

In tema di rappresentazione dei processi, il senatore GASPARRI (PdL) sottolinea il ripetersi di partecipazioni a programmi RAI, con affermazioni poi smentite nelle sedi ufficiali, di soggetti protagonisti di vicende processuali, attraverso la predisposizione di scenari concepiti più per lo spettacolo che per i concreti passaggi giudiziari. Sul tema di come i programmi di approfondimento trattino tali

situazioni la RAI dovrebbe intervenire, soprattutto laddove si dovrebbe assicurare una responsabilità del conduttore nel garantire la veridicità delle fonti. Invitando ad una riflessione su quanto queste vicende finiscano per incidere sulla realtà, auspica un'accelerazione dei tempi di esame dei documenti in discussione.

Il deputato LAINATI (PdL) sottolinea la necessità di sfruttare l'occasione per porre finalmente fine all'esistenza di zone franche intoccabili all'interno della RAI, considerando soprattutto la capacità dei conduttori di influire sugli utenti per l'affermazione di verità non oggettive. Allo scopo di assicurare le condizioni minime di pluralismo, contraddittorio e diritto di critica e di replica, invita a riflettere sulla questione con particolare riferimento ai programmi con ospite unico.

Secondo il PRESIDENTE lo scetticismo che traspare da alcuni interventi sembra affievolire la possibilità di una convergenza, che è invece da considerarsi auspicabile, soprattutto nell'ottica di fornire indirizzi chiari e fermi alla società concessionaria. La questione degli interventi e delle presenze nelle trasmissioni è assolutamente da affrontare. La presentazione di osservazioni e di integrazioni ai testi in discussione rappresenta la strada, pur non semplice, per tentare di definire un documento congiunto. In tal senso, propone di decidere nella prossima seduta come procedere per la definizione di formule condivisibili.

In relazione al dibattito svolto finora, nel corso del quale i relatori hanno preso nota di proposte e spunti, il senatore MORRI (PD) ritiene possibile modificare o integrare la propria proposta, pur valutando inconciliabili alcune impostazioni di base rispetto a quelle rappresentate dal relatore Butti.

Il PRESIDENTE rinnova l'invito a tutti i Commissari a far pervenire i propri contributi ai due relatori.

Il senatore BUTTI (PdL) ricorda come tutti i colleghi abbiano avuto la possibilità

di riflettere sui temi in discussione, preannunciando la propria disponibilità a raccogliere eventuali suggerimenti a fronte di indicazioni chiare. In tal senso, ritenendo necessario fissare un termine per i contributi dei colleghi, si dichiara anche pronto a collaborare con il senatore Morri per la definizione di uno schema base.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di lunedì 31 gennaio il termine per inviare i contributi in oggetto.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	139
---	-----

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 26 gennaio 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'avv. Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Marco BONAMICO e, successivamente, l'avv. Sandro TREVISANATO svolgono due distinte relazioni, al termine delle quali intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Settimo NIZZI (Pdl) e Giampaolo FOGLIARDI (PD), il senatore Lucio D'UBALDO (PD) e il deputato Franco CECCUZZI (PD).

L'avv. Marco BONAMICO e, successivamente, l'avv. Sandro TREVISANATO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Sandro Trevisanato e l'avv. Marco Bonamico, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione .....	140
Elezione del Presidente .....	140

*Mercoledì 26 gennaio 2011. – Presidenza del vicepresidente Giuseppe GALATI, indi del presidente eletto Giovanni FAVA.*

#### **La seduta comincia alle 19.20.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Il deputato Giuseppe GALATI, *presidente*, informa che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Fava in sostituzione del deputato Giacomo Stucchi il quale, in data 19 gennaio 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente e presidente della Commissione.

##### **Elezione del Presidente.**

Il deputato Giuseppe GALATI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per procedere alla elezione del nuovo presidente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione istitutiva della Camera dei deputati del 13 luglio 2010.

Chiama i deputati Fabio Rainieri e Luca Sani a svolgere le funzioni di segretari ed indice la votazione per l'elezione del presidente.

*(Segue la votazione).*

Il deputato Giuseppe GALATI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: .....	14
Maggioranza assoluta dei voti: .....	8

##### *Hanno ottenuto voti:*

Fava: .....	12
Schede bianche: .....	2

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Giovanni Fava, che assume la presidenza.

Il deputato Giovanni FAVA, *presidente*, nel ringraziare i componenti la Commissione per l'ampia fiducia accordatagli, rivolge un indirizzo di saluto a tutti i colleghi ed auspica che la Commissione medesima prosegua nel proficuo lavoro finora svolto.

**La seduta termina alle 19.30.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Esame di una domanda di autorizzazione a eseguire perquisizioni domiciliari nei confronti del deputato Berlusconi (Doc. IV, n. 13) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del viceprefetto, dottor Stefano Laporta, a componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nomina n. 93 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	5
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di TNT Post Italia SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) .....	7
--	---

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FISE-Are, FISE-ASSOPOSTE, AICAI e CONFETRA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313) .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto <i>(Esame e rinvio)</i> .....	8
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	14
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	14

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 <i>(Esame e rinvio)</i> .....	16
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	19

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di esperti della materia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	20
AVVERTENZA .....	20

## II Giustizia

### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli</i> ) .....	21
Sui lavori della Commissione .....	27

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	28
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	29

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della professoressa Marilisa D'Amico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia .....	28
--	----

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. C. 3994 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
--	----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04093 Barbi: Sul contributo dell'Italia all'IDA ( <i>International Development Association</i> ) ...	33
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	35
5-04094 Evangelisti: Sui recenti sviluppi della situazione in Albania .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34

## IV Difesa

### SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
---	----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04096 Gidoni: Sulla eventuale dismissione della caserma Silvestri di Rovigo .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	41
5-04097 Ruggia: Sull'arruolamento di personale femminile volontario nel Corpo militare della Croce Rossa .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42

5-04098 Di Stanislao: Sulla partecipazione, durante lo stato di gravidanza, alle procedure concorsuali di accertamento dell'idoneità al servizio militare .....	40
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (Rilievi alla VI Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio) .....	49
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (Rilievi alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi) .	49
ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi approvata) .....	58
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (Seguito dell'esame e rinvio) .....	52
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Seguito dell'esame e rinvio) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	53
<b>VI Finanze</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	60
5-04100 Fluvi: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari .....	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	63
5-04101 Fugatti: Attività di accertamento svolta da Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirolo Spa .....	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	64
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari (Deliberazione di una proroga del termine) .....	61
AUDIZIONI:	
Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) .....	61
AVVERTENZA .....	62

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'ambasciatore Ludovico Ortona, presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A., su questioni connesse all'attività della società stessa .....	66
---	----

## INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione di deputati del Parlamento norvegese .....	66
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del consigliere Massimiliano Atelli a presidente del Consorzio dell'Adda. Nomina n. 91.

Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a presidente del Consorzio del Ticino. Nomina n. 92.

Proposta di nomina dell'avvocato Pasquale Lorenzo Federici a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara. Nomina n. 90 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i> ) .....	68
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	69
--	----

ALLEGATO ( <i>Rilievi approvati</i> ) .....	75
---	----

## COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul recente sversamento in mare di olio combustibile avvenuto nel polo industriale di Porto Torres ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	70
---	----

## RISOLUZIONI:

7-00350 Alessandri 7-00356 Zamparutti: Sulla disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

7-00413 Piffari: Sullo sviluppo dell'energia eolica.

7-00446 Realacci: Sullo stato di definizione della normativa in materia di impianti eolici.

7-00477 Pili: Sulle problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	71
--	----

7-00393 Bratti e 7-00405 Zamparutti: Iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

7-00405 Ghiglia: Sulla reintroduzione di norme in ordine al vincolo dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	72
--	----

7-00448 Realacci: Sulle decisioni in ordine al progetto di competizione di Formula 1 nel comune di Roma ( <i>Discussione e conclusione – Ritiro dell'atto</i> ) .....	73
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	73
---	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
---	----



**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	76
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto di un ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 318 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio</i> ) .	81
SEDE CONSULTIVA:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83

**X Attività produttive, commercio e turismo**

ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	85
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4</i> ) ....	85
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi e C. 3133 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli</i> ) .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova .....	87

**XI Lavoro pubblico e privato**

INTERROGAZIONI:	
5-03379 Gnechchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.	
5-03405 Velo: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici.	
5-04044 Gnechchi: Ricongiunzione delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91
5-03232 Schirru: Esiti delle verifiche sui cosiddetti « falsi invalidi » .....	89
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini ...	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90
ERRATA CORRIGE .....	90

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	95
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2753</i> ) .....	95
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella e C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza .....	96
AVVERTENZA .....	96

**XIII Agricoltura**

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	97
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	98
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	98
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni .....	98

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99
SEDE CONSULTIVA:	
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	104
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:	
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia). Doc. XII, n. 576 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	107
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	110
AVVERTENZA .....	109

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 255/10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. S. 2518 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	116
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	122
Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada. S. 1070 (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	118
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	123
Riforma della legislazione in materia portuale. Testo unificato S. 143 e abb. (Parere alla 8 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ..	119
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	124
Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	120
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	125

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## MATERIA DI COMPETENZA:

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	126
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI** (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Comunicazioni del Presidente .....	130
Esame di domande per l'Accesso .....	130
ALLEGATO ( <i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i> ) .....	132

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sull'ordine dei lavori .....	136
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE  
TRIBUTARIA**

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	139
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA  
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Variatione nella composizione della Commissione .....	140
Elezione del Presidente .....	140

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,20



\*16SMC0004310\*